

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	69
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	70
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	73
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	80
FINANZE (VI)	»	86
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	145
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	174
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	180
AFFARI SOCIALI (XII)	»	185
AGRICOLTURA (XIII)	»	189
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	192

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	202
<i>INDICE GENERALE</i>	»	203

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza
del presidente Antonino LO PRESTI.*

La seduta comincia alle 14.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, osserva che il decreto all'esame costituisce l'ennesima manifestazione di una tipologia di provvedimenti sempre censurata dal Comitato per la legislazione. A tale proposito ricorda che lo scorso 19 febbraio 2009, il Governo aveva accettato un apposito ordine del giorno presentato dal collega Occhiuto, volto ad individuare strumenti per un definitivo superamento della pratica legislativa dei decreti legge « mille-

proroghe » », rappresentativi di una politica legislativa sicuramente caotica.

Rileva che, alla luce degli elementi che si accinge ad illustrare, tale impegno risulta purtroppo disatteso.

I decreti « mille-proroghe », come è noto, nel contesto di una funzione finalistica apparentemente unificante rappresentata dall'esigenza di prorogare o differire in via d'urgenza termini legislativamente previsti, presentano sempre un carattere di estrema eterogeneità per quanto riguarda l'ambito materiale. Peraltro, in numerose disposizioni neppure è dato riscontrare tale funzione finalistica, atteso che trattasi di norme che hanno ad oggetto termini non destinati a venire a scadenza a distanza ravvicinata o aventi addirittura carattere sostanziale. Neppure mancano disposizioni aventi efficacia retroattiva o formulate in termini di interpretazione autentica.

Anche il decreto in esame si presenta inoltre notevolmente più ampio di quello originariamente approvato dall'esecutivo, in ragione di un *iter* parlamentare che, al Senato, non ha impedito l'ingresso di contenuti ultronei. Si riferisce, ad esempio, alle disposizioni che vanno ad interferire con lavori legislativi in corso: emblematico il caso dell'articolo 1, comma 10, che affida ad ordinanze contingibili ed urgenti

la proroga della sospensione di adempimenti e versamenti tributari e previdenziali per le popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, mentre l'articolo 17, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 195 del 2010, di cui è in corso l'esame in Assemblea, demanda il medesimo compito al Ministro dell'economia.

Oltre a tali difetti strutturali, nel caso odierno è dato riscontrare anche la presenza di misure dirette a correggere, completare o integrare norme della legge finanziaria per il 2010, prima ancora della loro entrata in vigore, nel solco di una tendenza, che sembra in via di affermazione, verso una sorta di « rateizzazione » della decisione di bilancio. Particolarmente grave appare poi, sul piano ordinamentale, la presenza in un decreto-legge di norme volte ad incidere, manipolandole, su disposizioni di deleghe legislative.

L'interazione dei suddetti elementi patologici, unitamente all'uso di una tecnica legislativa non sempre ineccepibile, finisce con l'aver conseguenze pesantissime sul piano dell'intelligibilità e della congruenza dei testi, spesse volte al limite di una vera e propria oscurità. Parimenti notevoli sono gli effetti inflattivi sull'ordinamento. A tale proposito, basti solo pensare alla ricorrente mancanza in numerose disposizioni di un coordinamento con le preesistenti fonti, fatte quindi oggetto di modifiche non testuali anche quando sarebbe stato sufficiente aggiornare la data al fine di prorogare il termine.

Lino DUILIO suggerisce di tenere conto di questa ultima considerazione anche ai fini della formulazione della parte dispositiva del parere.

Doris LO MORO, *relatore*, accogliendo tale proposta, che viene condivisa anche dagli altri colleghi, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3210 e rilevato che:

esso – già negli 11 articoli originari, e ancor più a seguito dell'inserimento in essi

al Senato di numerosissimi commi aggiuntivi e di ulteriori 4 articoli – reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate nella maggior parte dei casi dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie;

al consueto intervento su termini di prossima scadenza relativi ad ambiti normativi assolutamente disparati – secondo una modalità legislativa che, da tempo, si ripete puntualmente con decreti-legge a cadenza annuale o semestrale (n. 411 nel 2001, n. 236 nel 2002, n. 147 e n. 355 nel 2003, n. 266 e n. 314 nel 2004, n. 273 nel 2005, n. 173 e n. 300 nel 2006, n. 248 del 2007, n. 97 e 207 del 2008) – il provvedimento accompagna numerose misure sia di carattere ordinamentale sia di natura finanziaria, volte a correggere ovvero a completare o integrare quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2010, prima ancora che le medesime disposizioni entrino in vigore (in particolare, all'articolo 1, commi 23-*bis*, 23-*septiesdecies* e 23-*vicies*); come il Comitato ha già avuto modo in passato di rilevare, siffatta modalità di produzione normativa, connotata dalla sua incidenza – in modo puntuale e per finalità disparate – su una serie di disposizioni che riguardano un amplissimo spettro di materie, talune delle quali non ancora vigenti al momento dell'emana-zione del decreto (la legge finanziaria è entrata infatti in vigore il 1° gennaio 2010), configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualità del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi, anche in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; al riguardo, nel corso dell'esame del citato decreto-legge n. 207, lo scorso 19 febbraio 2009, il Governo aveva accettato un apposito ordine del giorno Occhiuto n. 9/2198/14, volto a individuare strumenti per « definitivamente superare la pratica legislativa dei decreti legge « mille-proroghe » »;

il provvedimento dispone la proroga di taluni termini legislativi la cui scadenza è già stata numerose volte rinviata e che, in alcuni casi, riguardano l'entrata a regime di una disciplina su una materia per la quale continuano ad operare norme transitorie (ad esempio, l'articolo 10, comma 2-*bis*);

il decreto reca disposizioni che appaiono idonee a produrre effetti retroattivi (ad esempio all'articolo 1, commi 1 e 23-*quinquiesdecies*; articolo 2, commi 8-*septies* e 8-*novies*), in alcuni casi esplicitandone il carattere interpretativo (articolo 1, comma 23-*undecies*, articolo 6, comma 9-*bis*, secondo periodo; articolo 10-*bis*, comma 1; articolo 10-*quater*, comma 1, secondo periodo);

sul piano dei limiti di contenuto dei decreti legge, il decreto interviene, in due disposizioni introdotte al Senato ed in una norma originaria, sulla disciplina di deleghe legislative già conferite, allo scopo di modificarne le modalità di esercizio (articolo 1, comma 21), ad interpretare le norme che ne definiscono la scadenza (articolo 1, comma 23-*undecies*), ovvero a definire il meccanismo e gli effetti del parere reso dalle Commissioni parlamentari (articolo 10-*bis*, comma 4); tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione », interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

sul piano dei rapporti tra le fonti esso incide su discipline contenute in fonti normative di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti in

quanto ne deriva l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001); peraltro, talune disposizioni incidono sull'applicazione di regolamenti di delegificazione (l'articolo 1, comma 4 che dispone una deroga; l'articolo 5, comma 7-*undecies* ne differisce l'applicazione; l'articolo 5, comma 7-*duodecies* ne consente una applicazione peculiare *in via sperimentale*); altre su decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 9, comma 4-*ter*); altre ancora su regolamenti ministeriali (articolo 7, comma 4; articolo 8, comma 4-*ter*; l'articolo 10-*quater*); infine l'articolo 5, comma 7-*quinquies*, demanda al Governo la modifica di un termine contenuto in un decreto ministeriale, in considerazione della natura regolamentare della norma da modificare che tuttavia risulta ormai già modificata da una norma di rango legislativo;

il decreto contiene diverse norme il cui contenuto incide su materie trattate in provvedimenti attualmente all'esame delle Camere: in particolare, l'articolo 1, comma 23-*bis*, novella l'articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) che risulta già modificato, sotto diversi profili, dall'articolo 15, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 195 del 2010, nel testo approvato al Senato ed attualmente all'esame della Camera (C 3196); l'articolo 1, comma 10, affida ad ordinanze contingibili ed urgenti la proroga della sospensione di adempimenti e versamenti tributari e previdenziali per le popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, mentre l'articolo 17, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 195 del 2010, nel testo licenziato dalla Commissione di merito della Camera lo scorso 16 febbraio affida il medesimo compito al Ministro dell'economia (C 3196-A);

il provvedimento reca alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente

distanziato dalla loro entrata in vigore (ad esempio, l'articolo 5, comma 7-ter, proroga alcuni termini che scadono il 31 dicembre 2010 e il 1° gennaio 2011, l'articolo 8, comma 3-bis, proroga un termine destinato a scadere nell'aprile del 2011); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che nei casi di specie non sono espressamente indicati);

infine, il decreto-legge reca rubriche che, anche in conseguenza delle ampie modifiche al Senato, non risultano più coerenti con il loro contenuto (si segnalano, ad esempio, la rubrica dell'articolo 1, dell'articolo 4, dell'articolo 7);

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

per quanto detto in premessa in ordine all'articolo 1, commi 21 e 23-undecies ed all'articolo 10-bis, comma 4, si sopprimano le citate disposizioni in quanto il limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione », si considera, per costante giurisprudenza del Comitato, come volto

ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta (mediante norme interpretative), sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già esistenti;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa in ordine all'articolo 1, comma 4, all'articolo 5, comma 7-undecies, all'articolo 5, comma 7-duodecies, all'articolo 7, comma 4, all'articolo 8, comma 4-ter, all'articolo 10-quater, siano soppresse le citate disposizioni, in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, comma 9-quater – volto ad escludere che, *fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra*, non si applichi la sanzione (l'interdizione dalla professione) ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri – si chiarisca l'ambito temporale applicativo della norma, atteso che l'attuale formulazione sembra configurare una sanatoria disciplinare oltre che per le condotte illecite già avvenute, anche per quelle future, « fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra »;

siano corretti i richiami normativi errati contenuti nelle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 23-octiesdecies, che richiama il decreto legislativo n. 285 del 1999, abrogato dal recente decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6;

b) l'articolo 7, comma 5-*bis*, che richiama il comma 2 anziché il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 300 del 2006;

c) l'articolo 2, comma 8-*quinqüies*, che richiama l'articolo 17, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, abrogato dal successivo comma 8-*septies*.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione l'opportunità di procedere alla novellazione delle preesistenti fonti normative, in particolare laddove si prorogano termini contenuti in disposizioni vigenti per i quali sarebbe sufficiente aggiornare la data al fine di prorogare il termine;

all'articolo 1, comma 3 – che raddoppia i termini di accertamento in materia fiscale – dovrebbe esplicitarsi che tale norma opera in difformità ai principi posti dallo « Statuto dei diritti del contribuente » (legge 27 luglio 2000, n. 212), il cui articolo 3 dispone che « i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possano essere prorogati », atteso che l'articolo 1, comma 1, dello Statuto prevede che le disposizioni da esso dettate « costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali »;

all'articolo 1, comma 23-*octiesdecies* – che reca disposizioni varie – dovrebbe precisarsi a quale tipologia di strumento normativo si intenda fare riferimento con l'espressione contenuta nell'alinea del comma: « fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l'adozione delle *occorrenti disposizioni* al fine di consentire »;

all'articolo 6, comma 9-*quinqüies* – che richiama l'applicazione del regolamento previsto dall'articolo 8 della legge

n. 458 del 1967 – dovrebbe precisarsi che il suddetto regolamento non risulta ancora emanato;

all'articolo 7, comma 4-*bis* – che rende inapplicabile agli Istituti universitari ad ordinamento speciale la disciplina in materia di reclutamento e blocco del *turn over* definita dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 112 del 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati – dovrebbe chiarirsi a quale specifica disposizione del citato comma 13 si intenda fare riferimento, atteso che esso pone differenti limiti sia minimi che massimi con riguardo al reclutamento di nuovo personale ed alle somme disponibili;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 7, comma 5-*quater* – relativo al finanziamento degli istituti superiori – dovrebbe procedersi ad una complessiva riformulazione che corregga talune espressioni improprie eliminando, in particolare, il riferimento al riconoscimento da parte del Ministero dell'interno (che, presumibilmente, intende riferirsi al riconoscimento della personalità giuridica tramite l'iscrizione nei registri gestiti dalle prefetture), il riferimento alla personalità giuridica ed il riferimento all'*accorpamento* tra istituti (in considerazione del fatto che gli istituti tecnici e professionali che costituiscono gli enti di riferimento degli istituti tecnici superiori (ITS) mantengono distinta e autonoma personalità giuridica) ed, infine, l'espressione « poli formativi » (che appare superata dalla previsione dei nuovi poli tecnico professionali);

all'articolo 10-*bis*, comma 2, lettera b) – che ridefinisce alcuni profili del procedimento « taglia-enti », novellando l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare quali siano gli enti esclusi dall'effetto dello scioglimento, in quanto « *formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso*

della XVI legislatura», chiarendo dunque se le suddette norme debbano già essere vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo della specificità e omogeneità e dei limiti di contenuto:

si considerino con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono – in ragione delle peculiarità dello strumento – che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo. La *ratio* della citata norma, oltre che ribadire

quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione, mira ad evitare che nei decreti-legge possano confluire interventi che, sulla base di indici intrinseci ed estrinseci, quali l'epigrafe, il preambolo ovvero il contenuto prevalente dell'articolato (come sottolineato nella sentenza della Corte costituzionale n. 171/2007), non siano intrinsecamente correlati alle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza nelle fattispecie concrete».

Dopo che Antonino LO PRESTI, *presidente*, ha espresso a nome del Comitato un ringraziamento agli Uffici per aver condotto un approfondito lavoro istruttorio in tempi ristretti, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	21

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 20.30.

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3210 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, avverte che alcuni emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al decreto-legge n. 194 del 2009 presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano

strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera, rileva che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento al provvedimento in esame – in conformità con le valutazioni di ammissibilità svolte da questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative – fa presente che sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroga di termini previsti da disposizioni di rango legislativo o emendamenti strettamente connessi o consequenziali a disposizioni

previste nel testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato.

Alla luce di quanto testé evidenziato, comunica che sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non sono strettamente connesse e consequenziali a disposizioni previste nel testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato e non recano proroghe di termini:

l'emendamento Di Biagio 1.13, che introduce specificazioni in materia di esenzione dall'ICI della abitazione principale;

l'emendamento Borghesi 1.19, che attribuisce alla sola amministrazione finanziaria l'onere di accertamento della regolarità degli atti riguardanti cartelle esattoriali per verbali di contravvenzione per infrazioni al codice della strada;

l'emendamento Narducci 1.40, volto a disciplinare le condizioni per l'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti a decorrere dal 2010;

l'emendamento Rubinato 1.64, finalizzato ad estendere l'ambito di applicazione delle agevolazioni relative al gasolio ed al GPL impiegati come combustibile per riscaldamento in zone montane;

l'emendamento Brugger 1.3, volto a ricomprendere nell'ambito del Testo unico sull'IVA — come prestazioni accessorie all'alloggio — i servizi erogati ed i beni ceduti nell'ambito delle strutture recettive;

l'emendamento Brugger 1.4, volto a ricomprendere alcune prestazioni in quelle rese ai clienti alloggiati in strutture recettive, in base alla normativa vigente;

l'emendamento Nicco 1.8, finalizzato a rideterminare la misura delle aliquote di accisa per determinati territori a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010;

l'emendamento Lo Monte 1.9, volto a disporre la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari nonché dei con-

tributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dal 1° gennaio al 30 giugno 2010 nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 e a disciplinare le relative modalità;

l'emendamento Lolli 1.58, che disciplina le modalità di rateizzazione della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dalle ordinanze del Presidente del Consiglio di ministri per gli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;

l'emendamento Lolli 1.59, che reca lo stanziamento di risorse per il finanziamento delle zone franche urbane individuate dal CIPE colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;

l'emendamento Borghesi 1.17 volto a sostituire l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008 in materia di clausola di massimo scoperto;

l'emendamento Causi 1.54 volto a modificare la disciplina relativa alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

l'emendamento Cambursano 1.18, limitatamente alla lettera *b*), volta ad estendere le fattispecie nelle quali è possibile fruire delle agevolazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio;

l'emendamento Di Biagio 1.14, volto ad includere le Università pontificie tra i soggetti che possono essere destinatari del cinque per mille dell'IRPEF;

l'emendamento Nicco 1.2 volto a rifinanziare il fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

l'emendamento Baretta 1.49, volto a consentire la prosecuzione dei piani di rientro per le regioni che non abbiano conseguito gli obiettivi previsti;

l'emendamento Mancuso 1.7, in materia di contributi previdenziali integrativi per i veterinari;

l'emendamento Di Biagio 1.12, volto a modificare la disciplina relativa al trattamento di malattia per gli impiegati presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero;

l'emendamento Bosi 1.26, relativo all'approvazione degli interventi per lo sviluppo delle isole minori indicate nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM);

l'emendamento Compagnon 1.28, volto a modificare la disciplina in favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia, nonché a prorogare termini già scaduti;

l'emendamento Barbieri 1.33, che reca una norma interpretativa volta a prevedere l'applicazione ai fini IRPEF e IVA delle disposizioni tributarie di cui al decreto-legge n. 223 del 2006 riguardanti le aree fabbricabili a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

gli emendamenti Santelli 2.8, Borghesi 2.9, Lo Monte 2.2 e De Micheli 2.20, che – prorogando il termine del 15 gennaio 2008, peraltro scaduto, per la definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un piano di controlli ai fini del contrasto all'evasione tributaria – sono volti a consentire assunzioni alla medesima Agenzia;

gli emendamenti Zucchi 2.14. e 2.13, in materia di rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;

l'emendamento Fiorio 2.15, che prevede un'autorizzazione di spesa per i Piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

l'emendamento Servodio 2.17, volto a prevedere anche per l'anno 2010 una cam-

pagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva, come quella prevista per il 2008 dal decreto-legge n. 171 del 2008;

l'emendamento Rubinato 2.26, volto a prevedere sanzioni per le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante l'affissione di manifesti politici o di striscioni e mezzi similari, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

l'emendamento Tassone 3.4, volto ad integrare la disciplina relativa all'adozione del decreto del Ministro dell'interno in materia di monitoraggio delle attività di telecomunicazioni e telematiche a fini di contrasto al terrorismo;

l'emendamento Tassone 3.3, volto a consentire l'assunzione di nuovi segretari comunali;

l'emendamento Simonetti 3.2, volto ad estendere al 2010 la durata del fondo per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico di cui all'articolo 61, comma 18 del decreto-legge n. 112 del 2008;

gli emendamenti Rossa 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.11, volti ad incidere sulla disciplina sostanziale dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

l'emendamento Vassallo 3.10, volto a consentire lo svolgimento, tra il 15 aprile e il 15 giugno 2010, delle elezioni amministrative nei comuni sciolti tra il 25 gennaio e il 24 febbraio 2010;

l'emendamento Ruggia 4.7, volto a sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000 che vieta la partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato ai candidati che per tre volte non siano stati compresi nella graduatoria degli idonei;

l'emendamento Barani 4.1, volto ad escludere l'INPS, con riferimento ai candidati risultati vincitori ed idonei in concorsi già espletati, dal blocco delle assunzioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009;

l'emendamento Rubinato 5.17, volto a sopprimere la disposizione di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008, in materia di servizio di noleggio con conducente;

l'emendamento Velo 5.13, volto ad introdurre un contributo alla rottamazione dei rimorchi e dei semirimorchi al fine di incentivare la prosecuzione dello svecchiamento del parco circolante;

l'emendamento Dal Lago 5.7, volto a incrementare di 200 milioni di euro le disponibilità in favore della provincia di Vicenza connesse con la realizzazione della nuova base americana, al fine della costruzione della tangenziale nord di Vicenza;

l'emendamento Cenni 5.18, volto a stanziare ulteriori finanziamenti per il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale;

l'emendamento Piffari 6.4, volto a prevedere che il tetto di spesa per il personale previsto dalla legge finanziaria per il 2007, si applichi alle strutture sanitarie convenzionate interessate da crisi aziendali unicamente a decorrere dal 1° gennaio 2011;

l'emendamento Scilipoti 6.5, volto ad applicare le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale delle strutture sanitarie convenzionate sottoposte a procedimento di revoca dell'accREDITAMENTO;

l'emendamento Lo Monte 6.3, volto ad attribuire alla Regione siciliana una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nella regione stessa;

l'emendamento Lo Monte 6.2, volto a prorogare per l'anno 2010 il contributo di

solidarietà a valere sul gettito di accise sui prodotti petroliferi messi in consumo nella regione stessa;

l'emendamento Ciccanti 6.7, volto ad attribuire alle Regioni il potere di determinare nuove scadenze, rispetto a quelle fissate dal decreto ministeriale 18 settembre 2002, ai fini dell'adeguamento a norma delle strutture sanitarie indicate nel decreto medesimo;

l'emendamento Barani 6.1, volto a ridurre da tre anni a diciotto mesi il termine entro il quale deve essere effettuato il trasferimento della titolarità di farmacia privata, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Autorità competente;

l'emendamento De Pasquale 7.13, volto ad abrogare la disposizione che impone per la scuola primaria la cadenza quinquennale per l'adozione dei libri di testo;

gli emendamenti Ciccanti 7.6, e Ghizzoni 7.17, volti ad estendere di ulteriori quattro anni la durata degli assegni di ricerca che possono essere conferiti da Università ed enti di ricerca;

l'emendamento Tassone 7.2, volto a eliminare per gli enti di ricerca pubblici il vincolo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato stabilito nella legge finanziaria per il 2007;

l'emendamento Tassone 7.4, volto a consentire ai docenti in possesso di abilitazione che avevano fatto richiesta di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di presentare istanza per l'inserimento nelle graduatorie permanenti;

l'emendamento Ghizzoni 7.12, volto a includere le indennità di ente nel trattamento economico che il pubblico dipendente, ammesso al dottorato di ricerca, conserva una volta collocato in congedo straordinario;

l'emendamento De Pasquale 7.14, che prevede l'attivazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione

di corsi-concorsi riservati per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia;

gli emendamenti Siragusa 7.15 e 7.16, che consentono ai docenti iscritti all'anno accademico 2008-2009 ai corsi di specializzazione per il sostegno ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello all'indirizzo didattico di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2009-2011;

l'emendamento Berretta 7.21, volto a prevedere l'esclusione dei comuni della Regione Sicilia dal rispetto del saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per la somma di 5 milioni di euro da impiegare per misure di stabilizzazione dei precari;

l'emendamento Antonino Russo 7.22, volto a stabilire per l'anno 2010 deroghe alle previsioni del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di assunzione di personale degli enti locali;

l'emendamento Naro 7.1, volto ad introdurre una disciplina specifica al fine di accelerare la rinnovazione di una procedura concorsuale per dirigenti scolastici, annullata con sentenza giurisdizionale;

l'emendamento Baretta 8.24, che interviene sulla disciplina complessiva in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di acque;

l'emendamento Poli 8.12, che detta per l'anno 2010 disposizioni in materia di accisa concernenti agevolazioni sul gasolio e sul GPL per i comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 448 del 2001;

l'emendamento Verneti 8.10, volto ad apportare modificazioni al regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

l'emendamento Zeller 8.1, che inserisce la gestione dei rifiuti urbani nell'elenco delle attività ricomprese nell'eser-

cizio di imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

l'emendamento Zeller 8.2, volto a prevedere disposizioni in materia di riscossione di tributi;

l'emendamento Brugger 9.4, volto a modificare la disciplina del trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

gli emendamenti Distaso 9.2 e 9.3 e Lo Monte 9.6 e 9.7, volti a rifinanziare gli incentivi relativi all'emittenza privata;

l'emendamento Vico 9.17, limitatamente al comma 4-*quinqies*, volto a modificare la disciplina sostanziale della programmazione negoziale di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 296 del 2006;

l'emendamento Lulli 9.18, limitatamente alle parole: da « e dopo le parole: 31 dicembre 2009 » fino alla fine del comma 4-*quater*, in quanto volto, ad ampliare le fattispecie in cui sono concesse agevolazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio;

gli emendamenti Tortoli 9.1 e Verneti 9.11 volti a modificare la disciplina relativa alla durata dei titoli abilitativi edilizi;

l'articolo aggiuntivo Crosio 9.01 volto a prorogare la durata delle concessioni idroelettriche e a modificarne la relativa disciplina sostanziale;

l'articolo aggiuntivo Mariani 10.01 che assegna una somma di trenta milioni di euro al Commissario straordinario per interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio;

l'articolo aggiuntivo Torazzi 10-*quinqies*.01 modifica l'articolo 1, comma 20, della legge n. 94 del 2009 che disciplina i servizi di pagamento prestati dagli agenti in attività finanziaria;

l'articolo aggiuntivo Libè 10-*quinqies*.02 che rifinanzia per un ulteriore

anno il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia;

l'articolo aggiuntivo Poli 10-*quinquies*.03 che disciplina la rilocalizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'accordo di programma, riaprendo, a tal fine, il termine entro il quale è possibile procedere alla ratifica dei predetti accordi;

l'articolo aggiuntivo Ruvolo 10-*quinquies*.04, che reca disposizioni in materia di compilazione, notificazione e pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli.

Comunica, inoltre, che ritiene inammissibili che non sono strettamente connesse e consequenziali a disposizioni previste nel testo del decreto-legge e non recano la proroga di termini non legislativi le seguenti proposte emendative:

l'emendamento Lo Monte 1.10, volto a prorogare il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 1° giugno 2005, n. 3442, sullo stato di emergenza per i gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania;

l'emendamento Delfino 1.27, volto a prorogare i contratti tra gli enti locali e le società iscritte nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

l'emendamento Nicco 3.1, volto a prorogare il termine, previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, entro il quale il personale che svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo può continuare ad esercitare le tali attività prima dell'iscrizione all'elenco prefettizio di cui al medesimo decreto;

l'emendamento Mariani 8.15, volto a modificare i termini, fissati dal decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, per l'entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;

l'emendamento Mariani 8.13, volto a modificare la disciplina e i termini, fissati dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, relativi a criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;

l'emendamento Simonetti 9.12, volto a prorogare tariffe incentivate per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di comuni previste nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007.

Comunica infine che ritiene inammissibili, in quanto recanti la proroga del termine di attuazione di deleghe legislative, inclusi i decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative gli emendamenti Realacci 1.36, Nicola Molteni 1.21 e Delfino 8.11, che intervengono, peraltro, su una delega già scaduta per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara preliminarmente di non comprendere le ragioni della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Vassallo 3.10, volto a consentire lo svolgimento tra il 15 aprile e il 15 giugno 2010 delle elezioni amministrative nei comuni sciolti oltre il termine utile per l'inserimento della consultazione elettorale nel prossimo turno ordinario. Rileva, infatti che si tratta di una materia che costituisce contenuto comune nei provvedimenti recanti proroga di termini, allo stesso modo dichiara di non comprendere le ragioni che nei giorni scorsi hanno condotto a considerare inammissibile nell'ambito del decreto-legge recante interventi urgenti concernenti regioni ed enti locali le proposte emendative recanti specifici interventi in materia di finanza locale. Su un piano più generale, giudica assolutamente inaccettabile il fatto

che le Commissioni siano chiamate a svolgere l'esame del decreto-legge in tempi che ritiene risibili. Si riserva, pertanto, di valutare quale atteggiamento tenere nel seguito dell'esame del provvedimento alla luce dell'atteggiamento del Governo e della maggioranza, ritenendo che sarebbe avvilente e poco serio costringere le Commissioni a non poter effettuare un effettivo esame del contenuto del decreto-legge in ragione del discutibile utilizzo da parte della maggioranza e del Governo delle procedure di esame parlamentare.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara preliminarmente di non comprendere le ragioni della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Vassallo 3.10, volto a consentire lo svolgimento tra il 15 aprile e il 15 giugno 2010 delle elezioni amministrative nei comuni sciolti oltre il termine utile per l'inserimento della consultazione elettorale nel prossimo turno ordinario. Rileva, infatti, che si tratta di una materia che costituisce contenuto comune nei provvedimenti recanti proroga di termini. Allo stesso modo, dichiara di non comprendere le ragioni che nei giorni scorsi hanno condotto a considerare inammissibili, con riferimento al decreto-legge recante interventi urgenti concernenti regioni ed enti locali, le proposte emendative recanti specifici interventi in materia di finanza locale. Su un piano più generale, giudica assolutamente inaccettabile il fatto che le Commissioni siano chiamate a svolgere l'esame del decreto-legge in tempi che ritiene risibili. Si riserva, pertanto, di valutare quale atteggiamento tenere nel seguito dell'esame del provvedimento, ritenendo che sarebbe avvilente e poco serio costringere le Commissioni a non poter effettuare un effettivo esame del contenuto del decreto-legge in ragione del discutibile utilizzo da parte della maggioranza e del Governo delle procedure di esame parlamentare.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede alla presidenza delle Commissioni riunite se le proposte emendative in materia di editoria siano state considerate ammissibili

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla pronuncia di inammissibilità relativa all'emendamento Lolli 1.59.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore per la V Commissione*, chiede maggiori approfondimenti circa le valutazioni sull'inammissibilità delle proposte emendative Simonetti 9.12 e Crosio 9.01.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, conferma che gli emendamenti Baretta 2.21 e 2.29 e Comaroli 2.31 e 2.30 in materia di editoria sono stati considerati ammissibili. Con riferimento all'emendamento Lolli 1.59, rileva che esso è sostanzialmente volto a prevedere uno stanziamento di risorse più che una proroga di termini.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bressa, ritiene assolutamente insostenibile la situazione che si sta delineando, chiedendosi che senso abbia procedere con le votazioni sulle proposte emendative riferite al decreto-legge solo al fine di assicurare una finzione di esame parlamentare del provvedimento. Ritiene che sarebbe opportuno che il Governo avesse il coraggio di chiarire in modo espresso i propri intendimenti in ordine al seguito dell'esame del provvedimento, sottolineando come ormai dall'inizio della legislatura si stia assistendo ad un progressivo svuotamento del ruolo del Parlamento che viene evidenziato con particolare chiarezza nell'esame dei decreti legge in materia di proroga dei termini, quando in un provvedimento già eterogeneo vengono inserite disposizioni dai contenuti più disparati, impedendo un effettivo esame nel merito delle diverse misure proposte.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel ringraziare i deputati intervenuti, e pur ritenendo le richieste di ciascuno motivate e comprensibili, fa presente che il Governo ritiene necessaria la conversione del decreto-legge in esame nei tempi previsti. Pur consapevole della ristrettezza

dei tempi per l'esame da parte della Camera, osserva che l'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento ha richiesto tempi maggiori di quelli previsti. Anche per evitare il rischio dello scadere dei termini costituzionali per la conversione del decreto, non ritiene opportuno procedere a modifiche del testo e quindi esprime, a nome del Governo, un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate.

Renato CAMBURSANO (IdV), alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, sottolinea come si sarebbe potuto evitare di perdere tempo nella predisposizione degli emendamenti e di spendere denaro per la loro stampa e riproduzione. L'atteggiamento di totale chiusura dimostrato dal Governo spinge, a suo avviso, a chiedersi se abbia ancora un senso proseguire oltre nell'esame del provvedimento. Annuncia, pertanto, che al termine del suo intervento abbandonerà l'Aula della Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore per la V Commissione*, pur osservando che sarebbe stato meglio avere un maggiore spazio di manovra sul testo, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, esprime, sulle proposte emendative presentate, parere conforme a quello del Governo. Rileva comunque che se le forze di minoranza avessero garantiti tempi certi e rapidi in caso di eventuali modifiche, forse si sarebbe potuto fare di più.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore per la I Commissione*, ricorda di aver avuto modo di sottolineare nelle sue dichiarazioni alla stampa che il provvedimento in esame può disporre la proroga di molti termini, ma non di quelli stabiliti dal calendario e sottolinea, pertanto, che l'imminente scadenza dei termini per la conversione in legge del decreto costringerà, con ogni probabilità, a non affrontare in questa sede alcune questioni sicuramente meritevoli di attenzione. Ritiene, tuttavia, che esse potranno

essere oggetto di futuri interventi nell'ambito dei provvedimenti che il Parlamento potrà esaminare nei prossimi mesi e, pertanto, non condivide le osservazioni di quanti temono che la ristrettezza dei tempi per l'esame del decreto-legge determini una lesione delle prerogative parlamentari.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che dei tempi per l'approvazione di un provvedimento legislativo siano responsabili il Governo e i Presidenti di Camera e Senato e che la responsabilità dei ritardi non sia dell'opposizione ma della maggioranza. Osserva inoltre come i tempi per l'esame dei provvedimenti siano stabiliti dai Regolamenti parlamentari e rileva che quando si è in presenza di un decreto-legge con un contenuto ai limiti della costituzionalità è necessario che ciascuna Camera abbia il tempo per esaminarlo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, fa presente che i relatori ed il Governo hanno invitato al ritiro di tutti gli emendamenti presentati.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea come l'invito al ritiro sia stato motivato con l'impossibilità di modificare il provvedimento in quanto non vi sarebbero i tempi per una nuova deliberazione del Senato. Ritiene, invece, che, qualora si raggiunga un consenso unanime in merito ad un numero limitato di proposte emendative, la Camera sarebbe in grado di licenziare il provvedimento in tempi tali da consentire al Senato di avviarne a sua volta l'esame il 24 febbraio prossimo.

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara disponibile a ritirare tutti i suoi emendamenti, a condizione che, nel conferire il mandato al relatore, vengano chiariti i motivi, evidenziati dal Governo e dai relatori, per i quali non è possibile modificare il provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, chiede al Governo se ritenga che vi sia effettivamente una possi-

bilità di modificare il provvedimento, consentendone la conversione in legge entro il termine costituzionale.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, ritiene che non sia possibile avere assicurazioni circa i tempi necessari al Senato per procedere ad una eventuale seconda lettura. Non ritiene altresì possibile verificare se su un determinato emendamento vi sia anche il consenso dell'altro ramo del Parlamento. Ritiene pertanto che la modifica del provvedimento rischierebbe di pregiudicare la conclusione del relativo esame entro il termine previsto dalla Costituzione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, ribadisce che, per un problema di carattere tecnico, legato al breve termine di vigenza del decreto-legge, il Governo non ha intenzione di misurarsi con le proposte di modifica del provvedimento in esame. Rileva peraltro come, nel corso dell'esame presso il Senato, si sia tenuto conto in misura significativa delle proposte emendative presentate dall'opposizione. Ritiene, in conclusione, che sia in ogni caso possibile verificare un'eventuale disponibilità del Senato a esaminare nuovamente il provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, osserva come, a questo punto, sia chiaro che non vi sono margini per approvare modifiche in Commissione.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, chiede ai gruppi se vi sia la disponibilità a conferire nella seduta odierna il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea.

Pier Paolo BARETTA (PD) manifesta la disponibilità del suo gruppo a considerare respinti tutti i propri emendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdC) dopo aver ricordato come il decreto-legge in esame debba venire convertito in legge entro il 28 febbraio prossimo ed aver rilevato i criteri

restrittivi adottati dalle presidenze in sede di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, osserva come sarebbe in ogni caso necessario concentrarsi almeno sull'emendamento in materia di editoria sostenuto da deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari che riveste una grande importanza. Dichiarando quindi la disponibilità del suo gruppo a considerare respinti tutti i propri emendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come il rappresentante del Governo non abbia fornito alcun chiarimento in merito alle osservazioni relative ai profili finanziari del provvedimento contenute nella documentazione presentata dagli uffici.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime la propria contrarietà a conferire nella seduta odierna il mandato ai relatori a riferire in Assemblea poiché ritiene assurdo che un provvedimento così complesso venga esaminato in tempi così brevi e senza rispondere alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo ha presentato una relazione tecnica sul testo del provvedimento così come modificato dal Senato che ritiene costituisca un documento esaustivo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, ricorda come la relazione tecnica sia stata presentata nella seduta di ieri e quindi dopo la predisposizione della consueta documentazione da parte degli uffici. Ritiene che i gruppi e i singoli parlamentari siano comunque liberi di ritenere inadeguato il contenuto della relazione tecnica.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che agli uffici sia concesso il tempo necessario a valutare la relazione tecnica presentata dal governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, con riferimento alla ri-

chiesta formulata dal deputato Borghesi, conferma che il Governo ha regolarmente presentato, nel corso della seduta del 17 febbraio 2010, la relazione tecnica e che essa è a disposizione dei membri delle Commissioni.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che la ristrettezza dei tempi non ha consentito una puntuale verifica delle indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata dal Governo, sottolineando come in molti casi l'analisi dei dati contenuti nelle relazioni tecniche ha consentito di individuare l'esistenza di incongruenze e di modificare conseguentemente il contenuto dei provvedimenti all'esame del Parlamento.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene che sotto il profilo strettamente formale il Governo abbia adempiuto all'obbligo di presentazione della relazione tecnica al momento del passaggio dell'esame del provvedimento tra il Senato e la Camera, rilevando, tuttavia, che la Commissione, come purtroppo è accaduto in altre circostanze, non ha potuto valutare pienamente i contenuti della documentazione predisposta dal Governo con riferimento agli effetti finanziari delle diverse disposizioni del decreto-legge.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene significativa la circostanza che il decreto-legge in esame, che reca la data del 30 dicembre 2009, sia stato trasmesso dalla Presidenza del Senato solo il 15 febbraio 2010, consentendo alla Camera un esame in tempi assolutamente inadeguati, dal momento che il termine per la conversione in legge del decreto scadrà il prossimo 28 febbraio. Nel rilevare che le Commissioni sono ora chiamate a concludere l'esame del provvedimento solo tre giorni dopo la sua trasmissione dal Senato, sottolinea come i deputati e gli uffici siano stati chiamati ad un lavoro estremamente difficoltoso, che avrebbe potuto avere risultati ben maggiori qualora fosse stato possibile svolgere un effettivo esame dei profili di merito del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della nuova legge di contabilità il Governo è tenuto ad aggiornare la relazione tecnica all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Osserva che tale obbligo è stato rispettato dal Governo, ferma restando la possibilità per ciascuno di esprimere le proprie valutazioni politiche e comprendendo che i tempi per l'esame del decreto sono particolarmente compressi.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene che occorra rappresentare la situazione al Presidente della Camera, poiché non è la prima volta che un ramo del Parlamento non viene messo nelle condizioni di esercitare il proprio ruolo a causa della ristrettezza dei tempi, realizzandosi surrettiziamente in tal modo un monocameralismo di fatto.

Maino MARCHI (PD), pur comprendendo le ragioni derivanti dall'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, ritiene che sarebbe un grave errore avallare una prassi secondo la quale l'aggiornamento della relazione tecnica, che ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 deve essere effettuato all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, avvenga invece nel corso dell'esame del provvedimento stesso. A suo giudizio, infatti, qualora tale precedente dovesse essere confermato, si realizzerebbe un totale stravolgimento dell'innovazione introdotta in sede di approvazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che sarebbe un errore limitarsi a considerare esclusivamente gli aspetti formali della vicenda odierna, in quanto i problemi emersi nell'esame del presente decreto-legge rappresentano solo l'ultima dimostrazione dei difficili rapporti esistenti tra il Parlamento ed il Governo. Nel segnalare che la difficoltà di tali rapporti si ripeter-

cuote molto spesso sulla Commissione Bilancio, ricorda come già nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge finanziaria 2010 il Presidente Giorgetti, a nome di tutti i componenti della Commissione, avesse evidenziato le problematiche esistenti. Ricorda altresì che nella propria dichiarazione di voto sul disegno di legge finanziaria aveva evidenziato la necessità di verificare l'esistenza delle condizioni per una discussione tra le diverse parti politiche delle possibili soluzioni istituzionali e regolamentari necessarie a superare l'attuale situazione di ingovernabilità del procedimento legislativo. In questo contesto, ritiene particolare significativa la situazione determinatasi nell'esame del presente decreto-legge, sottolineando come il Governo sia stato costretto ad esprimere una valutazione negativa su proposte emendative condivise da tutte le parti politiche e sulle quali lo stesso esecutivo, in altre circostanze, avrebbe espresso un diverso parere. Nel rilevare come non si sia ancora giunti alla metà della Legislatura, evidenzia la necessità di adottare con urgenza gli opportuni correttivi per superare le problematiche che, con sempre maggiore forza, stanno emergendo nel procedimento legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, ricorda che è in corso la riflessione sulla riforma dei Regolamenti parlamentari conseguente alla entrata in vigore della nuova legge di contabilità e di avere all'uopo sollecitato i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno ad un apposito comitato tecnico.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel ritenere che la relazione tecnica presentata fornisca gli elementi di risposta necessari rispetto ai rilievi formulati dai relatori, si dichiara in ogni caso disponibile a fornire ulteriori chiarimenti rispetto a specifiche questioni che dovessero essere sollevate dai membri delle Commissioni.

Antonio BORGHESI (IdV) ricordando che con riferimento all'A.C. 3196-A la Commissione bilancio ha dovuto formu-

lare condizioni per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione rispetto a disposizioni del testo che, per il Governo, non avrebbero presentato profili problematici, osserva che sarebbe stato necessario un maggiore approfondimento anche con l'ausilio degli uffici.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore per la V Commissione*, chiede al Governo di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5-bis.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore per la V Commissione, precisa che le quantificazioni effettuate dalla relazione con riferimento agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 1 tengono conto dell'effettiva dinamica occupazionale nel settore della sanità privata nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2002.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, preso atto degli esiti della discussione, propone di considerare respinte tutte le proposte emendative presentate e pone in votazione il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento nel testo trasmesso dal Senato.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime il voto contrario del gruppo del Partito Democratico rispetto al conferimento del mandato ai relatori, rilevando l'impossibilità di discutere non per problemi di merito, ma per la ristrettezza dei tempi. Richiamando quanto affermato dal presidente Bruno, rileva che sulla questione dei contributi all'editoria si era registrata una condivisione dei diversi gruppi e ricorda a tal proposito anche l'impegno del Governo ad affrontare la questione nel primo provvedimento utile. Stigmatizza l'atteggiamento dell'Esecutivo che, a fronte di una posizione comune di tutti i gruppi, nega la possibilità di modificare il testo solo per ragioni di tempo. Osserva che la questione si trasferisce ora all'esame dell'Assemblea

ed a tal proposito rileva che il numero e la qualità degli emendamenti presentati riflette la posizione di chiusura del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) nell'annunciare il proprio voto contrario sulla proposta di conferire mandato ai relatori di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, ribadisce come sia grave che i componenti delle Commissioni non siano posti in grado di valutare appieno gli effetti finanziari del decreto-legge e, pertanto, non sia possibile escludere che esso determini una violazione di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Stracquadano per la I Commissione e Polledri per la V Commissione, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento nel testo trasmesso dal Senato. Deliberano infine di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO

**DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210 Governo.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

Sopprimere i commi 1 e 2.

- 1. 55.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Quanto alla materia di cui alla lettera *a*) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010 ».

- * **1. 36.** Realacci, Mariani, Rossa, Ghizzoni, Cenni, Braga, Coscia, De Biasi, Siragusa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Quanto alla materia di cui alla lettera *a*) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010 ».

- * **1. 21.** Nicola Molteni, Bitonci.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione di cui al presente comma,

vige l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

- 1. 61.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Ministro dell'economia e delle finanze comunica altresì al Parlamento, con il medesimo documento, il numero delle segnalazioni degli intermediari finanziari relative a possibili reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connessi con operazioni di emersione di disponibilità all'estero, specificando i volumi d'importo, il numero dei soggetti e i paesi coinvolti, gli intermediari finanziari che hanno effettuato la segnalazione.

- 1. 60.** Rubinato, Fogliardi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, gli studi di settore non si applicano alle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo di imposta 2009.

- 1. 62.** Fogliardi, Rubinato, Benamati, Strizzolo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 2009 e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 2009, 2010 e 2011 »;

b) dopo le parole: « per l'anno 2011. », aggiungere il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'accordo IRPEF per l'anno 2012 ».

4.2. All'onere derivante dal comma 4.1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2011 e 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2011 e 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2011 l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, a decorrere dall'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

1. 6. Di Biagio, Barbaro, Formichella, Dima, Tagliatela, Labocetta, Antonino Foti, Angeli, Briguglio, Holzmann, Vincenzo Antonio Fontana, Picchi, Berardi, Scandroglio, Porcu, Castellani, Bellotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

1. 15. Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2009, n. 93, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, dopo le parole: « considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE ».

1. 13. Di Biagio, Picchi, Berardi, Angeli.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) le parole: « 31 gennaio 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2008 »;

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: « di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 giugno 2010 »;

c) al comma 1-bis, alinea, le parole: « 30 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 »;

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: « di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 giugno 2010 »;

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: « 31 gennaio 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2008 »;

f) al comma 1-bis, lettera d-bis), le parole: « 30 giugno 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: « 1° maggio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

1. 37. Realacci, Mariani, Rossa, Ghizzoni, Cenni, Braga, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In caso di notifica, da parte dei concessionari per la riscossione, di cartelle esattoriali relative a verbali di contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada, nonché di altri debiti comunali o erariali, anche in caso di definizione agevolata delle stesse, spetta unicamente all'amministrazione finanziaria, anche tramite i concessionari per la riscossione, e non al contribuente, l'onere di accertare che i predetti verbali non presentino vizi o irregolarità nell'atto di notifica, ovvero che le somme richieste facciano riferimento a verbali iscritti a ruolo con cartella di pagamento notificata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1. 19. Borghesi, Cambursano, Favia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:

5-quinquies. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

5-sexies. Ai fini dell'attuazione del comma 5-quinquies è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2010.

5-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-sexies, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 39. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

7-quater. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, con riferimento ai tributi IRPEF ed IVA, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

1. 33. Barbieri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:

7-quater. A decorrere dal 2010, per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

7-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

1. 40. Narducci, Fedi, Bucchino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

7-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai lavoratori transfrontalieri ed ex transfrontalieri, in relazione

ai fondi assimilabili al trattamento di fine rapporto versati ai lavoratori medesimi dalle casse pensioni aziendali e alle somme detenute all'estero su conti correnti nei quali sono versati lo stipendio o il salario, nonché ai soggetti che percepiscono pensioni versate dalle casse pensioni aziendali estere.

2-ter. Alle minori entrate di cui al comma *2-bis*, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma *2-quater*.

2-quater. Al comma 11, lettera *a*), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,29 per cento ».

1. 41. Narducci, Marantelli, Braga.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 2, comma 13, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: « fino al 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , fino al 31 dicembre 2010 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma *8-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 63. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Strizzolo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le agevolazioni relative al gasolio e al GPL di cui all'articolo 13, comma 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 impiegati come combustibile per riscaldamento in zone montane e nei territori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, si applicano per l'anno 2010 sia alle frazioni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica E, intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi com rese le aree su cui insistono case sparse, sia alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica E, comprese le parti di territorio in cui risulti ubicata la casa comunale.

1. 64. Rubinato, Fogliardi, Benamati, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

1. 4. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito delle strutture ricettive di cui al numero 120 della Tabella A, parte III, allegata al presente decreto, si considerano prestazioni accessorie all'alloggio ».

1. 3. Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

« a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui, euro 0,144 per metro cubo ».

1. 8. Nicco, Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 ».

1. 5. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, per l'anno 2010, si prov-

vede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

1. 16. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari di cui al comma precedente è altresì esteso ai soggetti titolari di reddito da lavoro e di pensione.

Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

1. 35. Mantini, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mannino, Libè.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per l'anno 2010.

1. 10. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui ai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009, è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1° gennaio 2010 fino allo 30 giugno 2010. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

11-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*bis*, per l'anno 2010, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

1. 9. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La riscossione dei tributi non

versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2009 nonché dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate »;

b) al comma 3, la parola: « 60 » è sostituita dalla seguente: « 120 » e le parole: « giugno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti ».

11-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-*bis*, si provvede mediante l'introduzione, per gli anni 2010-2014, di un contributo di solidarietà straordinario dell'1 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

1. 58. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Livia Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi di cui all'arti-

colo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stanziati ulteriori 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 11-*ter*.

11-*ter*. All'articolo 2, comma 250, Elenco 1, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione « Altri interventi » gli importi « 181 , 113 e 60 » sono sostituiti dai seguenti: « 136, 68, 15 »;

b) è aggiunta, in fine, la seguente voce:

« Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate: decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, articolo 10, comma 1-*bis*:

2010: 45;

2011: 45;

2012: 45.

1. 59. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Livia Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 settembre 2010.

11-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-*bis*, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni

sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 1. Antonino Foti, Versace.

Sopprimere il comma 13.

1. 56. Fluvi.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-*bis*. All'articolo 63-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009 ».

1. 22. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: « per gli anni 2008, 2009 e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale ».

1. 53. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Causi, De Micheli.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. L'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-bis. – (Nullità della clausola di massimo scoperto). 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli

effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

4. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono altresì nulle le modifiche unilaterali volte all'introduzione di clausole, in qualunque modo denominate, e volte ad introdurre nuove e diverse forme di remunerazione per messa a disposizione di fondi non previste nel contratto. ».

1. 17. Borghesi, Cambursano, Favia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17-bis, aggiungere i seguenti:

17-ter. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 31 luglio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

17-quater. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 17-ter è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2010.

17-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 17-ter e 17-quater, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 38. Soro, Marrocu, Calvisi, Schirru, Fadda, Melis, Pes, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 18, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: concessioni in essere aggiungere le seguenti: o ancorché scadute ma non ancora rinnovate;

b) *sostituire le parole:* 31 dicembre 2015 *con le seguenti:* 31 dicembre 2020.

- 1. 23.** Poli, Libè, Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Al comma 18, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 34.** Poli, Libè, Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 1, comma 71 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2011 ».

- 1. 25.** Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 20-bis.

- * **1. 51.** Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vanucci.

Sopprimere il comma 20-bis.

- * **1. 43.** Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 20-bis, dopo le parole: di lavoro *aggiungere le seguenti:* , esclusivamente per quelli *e dopo la parola:* 2012 *aggiungere le parole:* in attesa della definizione delle nuove regole relative alle RSU.

- 1. 52.** Baretta.

Sopprimere il comma 21.

- 1. 47.** Bressa, Baretta, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vanucci.

Sopprimere i commi 22 e 23.

- 1. 20.** Borghesi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 23-bis, aggiungere, il seguente:

« 23-bis. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare. »;

b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

« ART. 72. (Riscossione). – 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal Comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le facoltà di organizzazione dell'accertamento e della riscossione previste dall'ordinamento vigente.

2. La riscossione coattiva della tassa è effettuata in ogni caso mediante ruolo, sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oppure attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata a società incaricate, pur-

ché interamente partecipate dagli enti locali impositori »;

e) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78 ».

1. 54. Causi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

« 23-bis. 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 »;

b) al secondo paragrafo dopo le parole: « 31 dicembre 2009 » è inserito il seguente il seguente inciso: « , nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna ».

1. 18. Cambursano, Borghesi, Favia.

(Inammissibile)

Al comma 23-octiesdecies, lettera e), sostituire le parole: fino al con le seguenti: non oltre il.

1. 48. Baretta, Bressa, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, D'Antona, Vannucci, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Sopprimere il comma 23-undecies.

1. 45. Bressa, Baretta, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, D'Antona, Pollastrini, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Sopprimere i commi 23-duodecies e 23-terdecies.

1. 46. Berretta.

Sopprimere il comma 23-duodecies.

1. 44. Damiano, Bocuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 23-quaterdecies, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 1 alla lettera *b)* dell'articolo 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « ricerca scientifica e dell'università » sono aggiunte le seguenti: « incluse le Università e le Facoltà Pontificie ».

1. 14. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 23-octiesdecies, aggiungere il seguente:

« 23-octiesdecies. 1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente finanziato a decorrere dall'anno 2010, con una dotazione di 100 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

1. 2. Nicco, Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 23-vicies.

1. 11. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente comma:

23-vicies semel. Le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, pur sussistendo l'equilibrio economico previsto dallo stesso piano, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.

1. **49.** Baretta, Bressa, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 23-vicies.

1. **50.** Baretta, Bressa, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nanni-

cini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:

23-vicies semel. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 aprile 1991, n. 136, è così sostituito:

« 1. Su tutti i corrispettivi relativi all'attività professionale e di certificazione prestata dai veterinari iscritti agli albi professionali, anche ove legati da rapporto di lavoro dipendente, convenzionale e di collaborazione con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, è dovuta una maggiorazione a carico dei richiedenti la prestazione. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari dai soggetti tenuti alla riscossione del corrispettivo della prestazione medesima, ossia dal veterinario professionista ovvero dal datore di lavoro in caso di prestazioni rese da veterinari dipendenti.

1. **7.** Mancuso, Lo Presti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:

23-vicies semel. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrano in vigore dal 1° gennaio 2011.

1. **24.** Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere i seguenti:

23-vicies semel. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 aprile 2000,

n. 103, le parole da: « ART. 157-*sexies* » a: « quinquennio » sono sostituite con le seguenti: Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 120 giorni e, nei successivi 14 mesi, la retribuzione ridotta di un decimo. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori 18 mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo, di durata massima di 36 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.

23-*vicies bis*. All'onere derivante dal comma 23-*vicies semel*, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; ».

1. 12. Di Biagio, Angeli, Berardi, Picchi.

(Inammissibile)

*Dopo il comma 23-*vicies*, aggiungere i seguenti:*

23-*vicies semel*. Le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate, a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010.

23-*vicies bis*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18,1 milioni di euro

per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8. – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Sostegno al settore agricolo:

Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

Sostegno alla famiglia:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

Promozione dei diritti e delle pari opportunità:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:

legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

Incentivazione e sostegno alla gioventù:

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

Sviluppo e competitività del turismo:

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Fondi da assegnare:

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:

decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. – cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. – cap. 7273/P).

Sistema universitario e formazione post-universitaria:

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera *a*): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

Fondi da assegnare:

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera *b*): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3.– cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. – capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

Politiche abitative:

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. – cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. – cap. 4840).

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità

dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

Ricerca in materia di beni e attività culturali:

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. – cap. 1442).

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. – capitoli vari).

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3611).

1. 32. Ceccuzzi, Cenni, Nannicini.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:

23-vicies semel. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, considerati gli effetti già prodotti in attuazione della suddetta procedura in vigore fino a luglio 2009 e successivamente modificata dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono prorogati i termini al 30 giugno 2010. Sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle Isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicate nel Documento Unico di Programmazione Isole Minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, presentati ai sensi della previgente disciplina, in data 23 dicembre 2008, dall'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle Isole minori.

1. 26. Bosi, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:

23-vicies semel. Al fine di coordinare l'entrata in vigore dei decreti legislativi

aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 19 della Costituzione con l'attuale normativa in tema di fiscalità locale i contratti in corso tra gli Enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 1997, n. 446, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2013.

1. 27. Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:

23-vicies semel. Al fine di assicurare la difesa degli interessi economici e giuridici degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia, all'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, lettera *a*) le parole da: « determinato » fino a: « del valore nominale, » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 100 per cento del valore di ogni singola obbligazione »;

2) al comma 2 lettera *a-bis*) le parole da: « determinato » fino a: « di ogni singola azione » sono sostituite dalle seguenti: « pari al valore nominale di ogni singola azione »;

3) al comma 4 le parole: « 31 agosto 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2010 »;

4) al comma 5 le parole: « entro i trenta giorni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « entro i quindici giorni successivi »;

23-vicies bis. Agli oneri derivanti dal comma 23-*vicies semel* per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabili di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 28. Compagnon, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:

23-vicies semel. All'articolo 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: 31 dicembre 2009 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2010.

- 1. 30.** Ruvolo, Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:

23-vicies semel. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo anteriore al 1° gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 30 aprile 2010.

- 1. 57.** Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 23-vicies, aggiungere il seguente:

23-vicies semel. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- 1. 42.** Quartiani, Fontanelli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Proroga in materia di agevolazioni sul consumo di gasolio e GPL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concer-

nenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: quanto ad euro 18,1 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010; quanto ad euro 1,2 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 01.** Bitonci, Simonetti, D'Amico, Crosio.

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi del comma 2-ter.

2-ter. All'Elenco 1, di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione « Altri interventi » l'importo « 113 » è sostituito dal seguente: « 43 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente intervento: « Interventi a favore dell'editoria: legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 56 ».

2011: 70.

2. 21. Baretta, Bressa, Ghizzoni, Ventura, Amici, Giachetti, Levi, De Biasi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Bordo, D'antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Siragusa, Giulietti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

* **2. 29.** Baretta, Bressa, Ghizzoni, Ventura, Amici, Giachetti, Levi, De Biasi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Bordo, D'antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Siragusa, Giulietti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

* **2. 31.** Comaroli, Simonetti, Girlanda, De Angelis.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Conseguentemente alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: alla voce: « altri interventi » la parola: 113 è sostituita dalla seguente: 43.

2. 30. Comaroli, Simonetti, Girlanda, De Angelis.

Sopprimere il comma 4.

2. 4. Borghesi, Favia, Cambursano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 6 mesi.

2. 7. Borghesi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. Per la prosecuzione e la completa attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

4-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma *4-ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. 15. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei anni».

4-quater. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio decreto, definisce, in relazione agli impianti di essiccazione di cereali utilizzati in aziende agricole, i parametri quantitativi per individuare gli impianti di essiccazione con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e quelli le cui emissioni sono da considerarsi significative al fine di assoggettare gli impianti di essiccazione con emissioni scarsamente rilevanti alla disciplina prevista nella parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. 16. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, la campagna istituzionale di promozione, prevista all'articolo 4-*quaterdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è prorogata per l'anno 2010.

4-quater. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-*ter* è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede utilizzando parzialmente le somme di cui all'articolo 14 della legge 7 giugno 2000, n. 150, per il finanziamento di progetti di comunicazione a carattere pubblicitario

delle amministrazioni dello Stato, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico.

2. 17. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere i seguenti:

4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 90 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 45 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.

4-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*ter*, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. 14. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Motta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere i seguenti:

4-ter. La dotazione del fondo bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata, per l'anno 2010, dell'importo di 27,336 milioni di euro.

4-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*ter*, pari a 27,336 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 27,336 milioni di euro.

- 2. 13.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Motta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-*ter*. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. A tal fine per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 240,4 milioni di euro.

- 2. 1.** Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-*ter*. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 »

- 2. 18.** Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sopprimere il comma 5.

- 2. 3.** Borghesi, Cambursano, Favia.

Sopprimere i commi 6 e 7.

- 2. 5.** Borghesi, Cambursano, Favia.

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.

- 2. 23.** Bressa, Baretta, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8.1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette al patto di stabilità, in scadenza nel corso dell'anno 2010, sono prorogate al 31 dicembre 2013.

- 2. 11.** Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8.1. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345, della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione

pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria di cui alla *Gazzetta Ufficiale* 4^a, serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.

* **2. 8.** Santelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8.1. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge, 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria di cui alla *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.

* **2. 20.** De Micheli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8.1. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345, della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati dei concorsi per profilo professionale funzionario svolti negli anni 2008 e 2009 che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato. Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.

2. 9. Borghesi, Favia, Cambursano.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 8-bis.

2. 28. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8-bis dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) a non bandire nuovi concorsi prima di procedere allo scorrimento delle

graduatorie vigenti ed alla conseguente assunzione di tutti gli idonei.

2. 10. Bitonci, Simonetti, D'Amico.

Sopprimere il comma 8-ter.

2. 24. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 8-quater.

2. 25. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8-quater, primo periodo, sopprimere le parole: continuano ad essere esclusi *fino alla fine del periodo.*

2. 27. Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Migliori, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8-quinquies, dopo le parole: Corpo della Polizia penitenziaria, *aggiungere le seguenti:* il personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,.

* **2. 22.** Ferranti, Amici, Bressa.

Al comma 8-quinquies, primo periodo, dopo le parole: il Corpo della polizia penitenziaria *aggiungere le seguenti:* il personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,.

* **2. 12.** Rao, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 8-septies.

2. 6. Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i commi 8-octies e 8-novies

2. 19. Bressa, Baretta.

Sostituire i commi 8-octies e 8-novies con i seguenti:

8-octies. Alle violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse a decorrere dal 1° gennaio 2005 mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.

8-novies. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico del committente responsabile.

2. 26. Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-decies, è inserito il seguente:

8-undecies. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate e delle altre Agenzie fiscali, in conformità al principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le suddette Agenzie, prima di avviare nuove procedure concorsuali, devono concludere tutte le fasi dei concorsi in itinere relative agli idonei inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 16 ottobre 2009. A dette graduatorie potranno attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale avente il medesimo profilo professionale.

2. 2. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

(Inammissibile)

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Il termine per gli adempimenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 2010.

3. 1. Nicco, Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quest'ultima ipotesi il decreto del Ministro indica anche modalità di identificazione diretta o indiretta compatibili con un accreditamento *on-line* del oggetto ».

3. 4. Tassone, Ciccanti Galletti, Mantini, Mannino, Rao.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.

3. 5. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di colmare la grave carenza di Segretari comunali e provinciali in conformità con i principi costituzionali di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'Albo ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvede ad incrementare il numero dei posti previsto nel bando di concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 19 del 6 marzo 2007 per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al terzo corso-concorso, di un numero corrispondente a quello degli idonei di cui alla relativa graduatoria, che vengono ammessi a frequentare separato corso-concorso.

3. 3. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:

8-ter. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2009 e 2010 »;

b) dopo le parole: « 100 milioni di euro, » sono aggiunte le seguenti: « per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010, ».

8-quater. All'onere di cui al comma 8-ter, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. 2. Simonetti, Bitonci, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

8-ter. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, alle vedove e agli orfani di costoro, nonché ai familiari superstiti ed a quelli degli invalidi ancora in vita limitatamente, per entrambe le categorie, al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, e in mancanza dei predetti, ai genitori, la retribuzione pensionabile e la base di calcolo dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, sui trattamenti di ciascun soggetto, siano essi diretti, indiretti o di reversibilità, sono rideterminate incrementando le medesime di una quota del 7,5 per cento. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto

o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007. ».

3. 11. Rossa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente comma:

8-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:

1-ter. — A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio di cui al comma 1, spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. ».

3. 7. Rossa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

8-ter. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

3. 8. Rossa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis aggiungere, il seguente comma:

8-ter. Dopo il comma 5, dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. A decorrere dal 26 agosto 2004, le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2, della predetta legge 20 ottobre 1990, n. 302. ».

3. 6. Rossa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis) aggiungere il seguente comma:

8-ter. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 7.

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio

è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007.

2. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione i settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituite successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1.

3. 9. Rossa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

8-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto il seguente comma: « 3. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 si verificano tra il 25 gennaio e il 24 feb-

braio 2010, le elezioni si svolgono in data che sarà fissata, secondo il regime ordinario, tra il 15 aprile e il 15 giugno 2010. Le dimissioni del presidente della provincia o del sindaco, qualora non ancora presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, diventano efficaci ed irrevocabili nel termine fissato dal comma precedente. ».

3. 10. Vassallo, Benamati, La Forgia, Lenzi, Marchignoli, Zampa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

8-ter. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, come rideterminato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogato di ulteriori cinque anni.

3. 12. Porta, Narducci, Froner.

ART. 4.

Al comma 1 sostituire le parole: venti , con le seguenti: sedici.

4. 5. Ruggia, Villecco, Garofani, Recchia.

Sopprimere il comma 2.

4. 3. Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, non si applica per l'anno accademico 2010-2011 ai fini dell'accesso ai corsi

di laurea specialistica in medicina e chirurgia per gli ufficiali medici delle Accademie militari dell'esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica.

- 4. 4.** Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pascuale, De Torre, Siracusa.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

- 4. 6.** Ruggia, Villecco, Garofani, Recchia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2010 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: commi 3 e 5 con le seguenti: commi 3, 5 e 5-bis.

- 4. 7.** Ruggia, Villecco, Garofani, Recchia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-bis. All'articolo 17 comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « controllo delle frontiere » sono inserite le seguenti « dell'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) risultato vincitore ed idoneo ai concorsi già espletati ».

- 4. 1.** Barani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 52, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è differita al 1° gennaio 2011. Sono fatti salvi gli eventuali effetti giuridici ed economici in-

tervenuti fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 4. 2.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

- * **5. 1.** Favia, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 2.

- * **5. 8.** Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 2.

- * **5. 12.** Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Bonavitacola, Tullo.

Sopprimere il comma 3.

- 5. 2.** Cambursano, Borghesi, Favia.

Al comma 3, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2010 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2010.

- 5. 16.** Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, Benamati, Corsini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*quater* è soppresso.

- 5. 17.** Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, Benamati, Corsini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sostituire le parole: « è prorogato al 31 dicembre 2009 » con le seguenti parole: « è prorogato al 31 dicembre 2010 ».

5. 10. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 4.

* **5. 5.** Borghesi, Favia, Cambursano.

Sopprimere il comma 4.

***5. 19.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 30 giugno 2010.

5. 6. Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sostituire le parole: « è prorogato al 31 dicembre 2009 » con le seguenti: « è prorogato al 31 dicembre 2010 ».

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 7-quater.

7-quater. All'articolo 82, comma 11, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituite le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,25 per cento ».

5. 14. Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Bonavita, Tullo.

Sopprimere il comma 7-bis.

5. 11. Libè, Galletti.

Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, dopo le parole: « per finita locazione » sono inserite le seguenti: « e morosità » e le parole: « al 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2010 ». Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 60 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.

5. 20. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

7-bis. 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 31 dicembre 2009, » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

5. 9. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 7-quater.

5. 4. Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 7-octies, aggiungere i seguenti:

7-octies.1. Per l'anno 2010, allo scopo di fronteggiare la grave crisi del comparto dei rimorchi e dei semirimorchi, di sostenere la produzione ed incentivare la prosecuzione dello svecchiamento del parco circolante, è riconosciuto un contributo alla rottamazione pari a 3.000 euro per l'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di un mezzo immatricolato prima del 31 dicembre 1992 non dotato di sistema frenante di ultima generazione. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità operative e i termini per l'erogazione degli incentivi.

7-octies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7-quater.

7-octies.3. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,28 per cento ».

5. 13. Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Bonavitacola, Tullo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-decies inserire il seguente:

7-decies.1 In attuazione degli impegni di carattere internazionale del Governo connessi alla realizzazione della nuova base militare americana sul territorio della provincia di Vicenza, le disponibilità complessive già autorizzate in favore della provincia medesima sono incrementate di 200 milioni di euro, ai fini della realizzazione della « Tangenziale Nord di Vicenza », quale opera di compensazione viaria. All'onere derivante dall'attuazione

del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 7. Dal Lago, Stefani, Bitonci, Simonetti, D'Amico.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 7-duodecies e 7-terdecies.

***5. 3.** Cambursano, Borghesi, Favia.

Sopprimere i commi 7-duodecies e 7-terdecies.

***5. 15.** Tullo, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Bonavitacola.

Dopo il comma 7-terdecies, aggiungere i seguenti:

7-quaterdecies. Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle opere previste dal Piano Irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

7-quinquiesdecies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. 18. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine del mantenimento di una rete integrata di servizi sanitari e sociali sul territorio a garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nei confronti dei rapporti di lavoro instaurati da strutture sanitarie convenzionate interessate, nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da crisi aziendale o in stato di insolvenza, il rispetto del tetto di spesa per il personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha valore unicamente a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6. 4. Piffari, Scilipoti, Favia, Borghesi, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali nell'ambito del compatto sanitario, al personale delle strutture sanitarie convenzionate, sottoposte nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge a procedimento di revoca dell'accreditamento, si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.

2-ter. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 5. Scilipoti, Piffari, Cambursano, Favia, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conseguenza della proroga al 1° gennaio 2012, di cui al precedente comma 4, entro tale data sono intensificate le ispezioni da parte dell'AIFA, di cui al comma 3-bis dell'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

6. 6. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Favia, Cambursano.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuita alla Regione siciliana una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene assegnata alla Regione a

decorrere dalla data dell'avvenuto incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830 della medesima legge, o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana.

9-ter. Conseguentemente, ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 cento ».

6. 3. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9.1. Il contributo di solidarietà a favore della Regione siciliana, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

6. 2. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 9-bis.

6. 8. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9-bis, sopprimere il secondo periodo.

6. 11. Amici.

Sopprimere il comma 9-ter.

*6. 12. Amici.

Sopprimere il comma 9-ter.

*6. 9. Damiano, Boccuzzi, Lenzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 9-quinquies aggiungere i seguenti:

9-sexies. Al fine di consentire l'adeguamento a norma delle strutture sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227, del 27 settembre 2002, le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, comunque non successiva al 31 dicembre 2015, relativamente alle opere di edilizia sanitaria comprese nei rispettivi programmi di intervento.

9-septies. Ove le regioni, ai sensi del comma 9-sexies, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227, del 27 settembre 2002, la stessa si applica alle strutture sanitarie esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 31 dicembre 2010, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

6. 7. Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9-quinquies aggiungere il seguente:

9-sexies. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: « fino al 30 giugno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2011 ».

6. 10. Miotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*sexies*. Al comma 8 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

6. 1. Barani.

(Inammissibile)

ART. 7.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. È prorogata di ulteriori quattro anni la durata massima per il rinnovo dell'assegno di ricerca conferito allo stesso soggetto, prevista dal comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

2-*ter*. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da: «ovvero» fino a: «ricerca» sono soppresse.

7. 6. Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere le seguenti parole: «purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno».

7. 2. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4-bis.

7. 8. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-*bis*. Per gli anni 2010 e 2011 non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

7. 9. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

Al comma 4-ter sostituire le parole: all'anno scolastico 2010-2011 con le seguenti: agli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012.

7. 19. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Sarubbi, Siragusa.

Al comma 4-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Tali disposizioni si estendono anche al personale inserito nella terza fascia.

7. 18. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo, Sarubbi, Siragusa.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

4-*quinquies*. I docenti in possesso di abilitazione, che non avevano prodotto domanda di permanenza per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 ma che hanno fatto richiesta di inserimento o reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all'atto del-

l'ultimo aggiornamento, possono presentare istanza entro il 31 marzo 2010 e sono inseriti a pieno titolo, nella rispettiva fascia di graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, nelle stesse, con modalità e nei termini da disporre con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2010-2011.

7. 4. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

1. All'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'ultimo periodo le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

7. 7. Ciccanti, Tassone, Galletti, Mantini, Mannino.

Al comma 5-ter le parole: 30 giugno 2010 sono sostituite dalle parole 30 aprile 2010.

7. 20. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

5-quinquies. La data di entrata in vigore dei regolamenti riguardanti il riordino dei Licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è differita all'anno scolastico 2011-2012.

7. 10. Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

5-quinquies. Le risorse stanziare con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già prorogate per il biennio 2008-2009 dal comma 1149 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ulteriormente prorogate per il biennio 2010-2011 a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. 11. Nicolais, Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

5-quinquies. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, al secondo periodo dopo le parole: « trattamento economico » sono inserite le seguenti: « , comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza ».

7. 12. Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-quinquies. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 2008, n. 169, sopprimere le seguenti parole: nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e.

7. 13. De Pasquale, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

5-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alle modalità di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia in sede di prima

applicazione, per le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano in servizio, in relazione alla dotazione organica, un numero di Dirigenti di II fascia di ruolo inferiore al 50 per cento della suddetta dotazione, la Scuola superiore della pubblica Amministrazione attiva corsi-concorsi selettivi di formazione per l'accesso alla qualifica dirigente di II fascia, riservati al personale che ha esercitato per almeno un anno, con pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati, funzioni dirigenziali con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il corso avrà la durata di sei mesi. Al termine i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale.

7. 14. De Pasquale.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

5-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono iscriversi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009-2011, i docenti iscritti nell'anno accademico 2008-2009 ai corsi di specializzazione per il sostegno che non hanno potuto iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento nei termini prestabiliti in quanto i bandi sono stati pubblicati successivamente alle date stabilite. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di specializzazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

7. 15. Siragusa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

5-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono iscriversi con riserva al conseguimento del titolo di abilitazione nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009-2011, i docenti iscritti nell'anno accademico 2008-2009 ai corsi abilitanti biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (CO-BASLID), finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumenti musicali nella scuola media della classe di concorso 77/A, e al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione da dichiarare nella domanda di aggiornamento previsto per il biennio 2011-2013 delle graduatorie dove i docenti, sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

7. 16. Siragusa, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

5-quinquies. Al fine di accelerare la rinnovazione della procedura concorsuale di cui al decreto dirigenziale 22 novembre 2004, annullata con sentenza giurisdizionale, allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilirne le modalità di espletamento secondo i seguenti criteri:

1) i dirigenti, attualmente in servizio, che a suo tempo parteciparono, completandole, alle prove concorsuali, sosterranno un colloquio orale sull'esperienza maturata negli anni 2007-2008-2009-2010, in cui hanno svolto il loro ruolo con contratto a tempo indeterminato, allo

scopo di dichiarare validi i contratti posti in essere dalla amministrazione, confermandone la titolarità nelle sedi attualmente loro affidate; per coloro che, in attesa di nomina, si trovano utilmente collocati nella medesima graduatoria il colloquio verterà su un progetto elaborato dallo stesso candidato su un argomento scelto tra quelli svolti nel corso di formazione conseguito con esito positivo, allo scopo di confermare la posizione occupata nella graduatoria di cui sopra e di procedere alla nomina;

2) tutti coloro i quali, a suo tempo, superando le prove scritte, non sono stati ammessi al corso di formazione e tutti coloro i quali hanno, in sede giurisdizionale, avuto giudizio favorevole, verranno ammessi ad un corso di formazione di durata non inferiore a 6 mesi e ad un colloquio orale sulle tematiche del medesimo corso;

3) tutti coloro i quali, ai sensi della sentenza del consiglio di giustizia amministrativa, hanno diritto alla rinnovazione della procedura attraverso la ricorrenza degli elaborati in base alle modalità di cui alla ordinanza di sospensione del TAR, che al termine della procedura medesima, operata garantendo l'anonimato attraverso accorgimenti opportunamente messi in atto, risulteranno utilmente valutati, verranno ammessi al corso di formazione e seguiranno la procedura di cui al punto 2.

4) l'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati dagli Uffici Scolastici Regionali in collaborazione con l'Anas in modalità e-learning;

5) la procedura di cui al punto 1 dovrà concludersi entro il mese di agosto 2010;

6) la commissione per l'accertamento della idoneità per i concorrenti di cui al comma 1 e della competenza per i concorrenti di cui ai numeri 2 e 3 verrà nominata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341, e seguendo le procedure per il reclutamento ai sensi delle vigenti leggi;

7) le graduatorie di merito che verranno stilate al termine delle procedure di cui ai numeri 2, 3 e 4 resteranno in vigore per un triennio a decorrere dall'anno successivo alla loro approvazione;

8) agli oneri derivanti, si provvederà mediante le economie realizzate dai singoli uffici scolastici regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e ove non sufficienti con le risorse agli stessi uffici assegnate per la formazione in servizio dei dirigenti scolastici.

7. 1. Naro, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

5-quinquies. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)* le parole: « 31 gennaio 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2008 »;

b) al comma 1, lettere *b)* e *c)*, le parole « di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 giugno 2010 »;

c) al comma 1-*bis* le parole: « 30 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 »;

d) al comma 1-*bis*, lettera *a)*, le parole « di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 giugno 2010 »;

e) al comma 1-*bis*, lettere *b)*, *c)* e *d)*, le parole: « 31 gennaio 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2008 »;

f) al comma 1-*bis*, lettera *d-bis)*, le parole: « 30 giugno 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

g) al comma 1-*quinquies* lettera *c)*, le parole: 1° maggio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

7. 3. Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

5-quinquies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

7. 5. Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

5-quinquies. Gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in scadenza il 31 dicembre 2009, sono prorogati di ulteriori 4 anni.

7. 17. Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

5-quinquies. I comuni della Regione Sicilia sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro, i pagamenti delle spese finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari, ex lavoratori socialmente utili, impiegati presso l'ente.

7. 21. Berretta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

5-quinquies. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Per l'anno 2010 e al fine di ricoprire posti in organico essenziali al funzionamento dell'Ente, è comunque con-

sentito agli enti di assumere personale mediante le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

7. 22. Antonino Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Proroga di termini di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). — 1. All'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: « 30 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

b) alla lettera a), le parole: « alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 2010 »;

c) alle lettere b), c), d) le parole: « 31 gennaio 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

d) alla lettera d-bis) le parole: « 30 giugno 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

7. 01. Froner, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

ART. 8.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel triennio 2010-2012 l'Ispra, nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti Pubblici di Ricerca, bandisce concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative.

8. 16. Bressa, Amici.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel triennio 2010-2012, l'Ispra, nel rispetto delle normative vigenti per gli enti pubblici di ricerca, può bandire concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio in ISPRA con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative.

8. 22. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Batti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2010 *con le seguenti:* 31 dicembre 2010.

8. 23. Causi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e adeguano le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità a quanto disposto dal capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3.2. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei

rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree di lavorazione industriale ».

3.3. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal comma 2, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con altre disposizioni vigenti in materia.

3.4. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

3.5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare »;

b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — (Riscossione). — 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata in ogni caso utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 »;

c) sono abrogati l'articolo 68, comma 3, e gli articoli 69, 71, e 78.

3.6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative della Sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009.

8. 24. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Causi, De Micheli.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3-bis.

* **8. 4.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 3-bis.

* **8. 21.** Mariani Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 4.

8. 20. Mariani Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:

« 1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di seguito denominato SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, è operativo:

a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente

decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con più di 50 dipendenti, per i commercianti e gli intermediari per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto;

b) dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50;

c) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con meno di 11 dipendenti e per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono oltre 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici;

d) dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono meno di 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici ».

8. 15. Mariani Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4.1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 tutti gli impianti » sono aggiunte le seguenti: « per i quali vengono conclusi i lavori ed è richiesto l'allacciamento alla rete entro il 31 dicembre 2010, nonché quelli ».

4.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 4.1. valutati in euro 25 milioni per l'anno 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4.3.

4.3. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,29 per cento ».

8. 13. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4-bis.

* **8. 14.** Libè.

Sopprimere il comma 4-bis.

* **8. 17.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 4-ter.

8. 6. Favia, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. 12. Poli, Libè, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-*quater*. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: « Quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1, tali disposizioni possono essere adottate entro la data del 30 settembre 2010 ».

8. 11. Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-*quater*. All'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

8. 10. Vernetti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-*quater*. All'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « fognatura e depurazione, » aggiungere le seguenti: « gestione di rifiuti urbani.

8. 1. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-quater. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6, comma 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, deve intendersi nel senso che le somme riscosse o comunque dovute a titolo di tariffa sperimentale ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di tariffa ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e di tariffa istituita dalle regioni e province autonome per le prestazioni inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rese successivamente alla data del 31 dicembre 1998 sono corrispettivi agli effetti dell'Iva.

8. 2. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

*** 8. 3.** Tortoli, Stradella.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

*** 8. 9.** Verneti.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

*** 8. 18.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-quater. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

**** 8. 7.** Verneti.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-quater. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

**** 8. 19.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-quater. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

**** 8. 56.** Tortoli, Stradella.

ART. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 *con le seguenti:* 31 agosto 2010.

9. 16. Mariani Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 *con le seguenti:* 30 giugno 2010.

9. 8. Cambursano, Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, aggiungere infine le seguenti parole: « , organizzando periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei RAEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta ».

* **9. 4.** Brugger, Zeller.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.

9. 5. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive ride-terminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010 e 2011. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 2. Distaso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive ride-terminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010 e 2011. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 7. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive ride-terminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

** **9. 3.** Distaso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'importo degli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28

dicembre 2001, n. 448, e successive ride-terminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, viene prorogato per gli anni 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**** 9. 6.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4-bis.

9. 9. Borghesi, Cambursano, Favia.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-bis.1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 le parole: « dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere da tre mesi dalla data in cui entrano in funzione i portali per il controllo radiometrico posizionati alle frontiere ».

9. 15. Torazzi.

Sopprimere il comma 4-ter.

*** 9. 21.** Bressa, Baretta.

Sopprimere il comma 4-ter.

*** 9. 10.** Borghesi, Cambursano, Favia.

Al comma 9-ter, sostituire le parole: con sede in Lombardia e operativi a livello regionale », con le seguenti: « con sede e operanti nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria ».

9. 14. Libè, Galletti.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

4-quater. Il termine del 31 dicembre 2008, previsto dall'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il completamento degli interventi della programmazione negoziata, è prorogato al 31 dicembre 2011.

4-quinquies. Alla fine del comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente periodo: « Per tutte le iniziative, ancorché ultimate ai sensi della normativa vigente, per le quali non sia stato ancora emesso il relativo decreto definitivo di concessione delle agevolazioni, sono ammissibili le eventuali maggiori spese di investimento sostenute entro il 31 dicembre 2010. Entro questo termine è consentita l'integrazione documentale dei relativi stati finali di spesa, ove già presentati, al fine di rendicontare le suddette maggiori spese di investimento. In tali casi le banche convenzionate, su istanza delle imprese interessate, accertano la pertinenza e la congruità delle maggiori spese suddette con il programma di investimento approvate procedono al ricalco lo delle agevolazioni spettanti nei limiti di quelle già concesse in via provvisoria ».

4-sexies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso « *5-bis* », primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento », con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento », con le seguenti: « 88 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento », con le seguenti: « 88 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,15 per cento».

4-septies. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

9. 17. Vico, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchionni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

4-quater. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012», e dopo le parole: «31 dicembre 2009», sono inserite le seguenti: «, nonché per la sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna».

4-quinquies. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

4-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono

uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

9. 18. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchionni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

4-quater. 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;

4-quinquies. Al comma 11, lettera *a*), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,20 per cento».

4-sexies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

4-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

9. 19. Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchionni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-*quater*. Il termine di cui all'articolo 43, comma 7-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 Agosto 2008 n. 133, è prorogato al 31 dicembre 2010.

9. 20. Bordo.

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*quater*. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è di tre anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.

4-*quinquies*. Sino al 31 dicembre 2011 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.

4-*sexies*. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di due anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.

9. 11. Vernetti.

(Inammissibile)

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*quater*. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è di tre anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.

4-*quinquies*. Sino al 31 dicembre 2011 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.

4-*sexies*. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di due anni.

9. 1. Tortoli, Stradella.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-*quater*. Le tariffe incentivanti, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 2007, n. 45, sono prorogate al 31 dicembre 2011 per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici da parte dei comuni, approvati con deliberazione della giunta comunale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, e non ancora realizzati, senza che venga applicata a tali incentivi la riduzione tariffaria, ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del medesimo decreto ministeriale, a condizione che la realizzazione dell'impianto avvenga nei ventiquattro mesi successivi alla data di approvazione della deliberazione stessa.

9. 12. Simonetti, Bitonci, D'Amico.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-*quater*. Il termine del 31 dicembre 2011, di cui all'articolo 23-*bis*, comma 8, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2012.

9. 13. Lanzarin, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Proroga di termini in materia di concessioni idroelettriche).

1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, le somme incassate dai Comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi Comuni e dallo Stato, ed inoltre, per i Comuni e i Consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: « , e fino alla concorrenza di esso », sono soppresse.

4. All'articolo 12 decreto legislativo n. 16 marzo 1999, n. 79, sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: « avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata », sono aggiunte le seguenti: « nonché di idonee misure di compensazione territoriale »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: « 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo;

c) il comma 8 è sostituito con il seguente: « 8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2 della Costituzione, ed al fine di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La

partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista prevista dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

e) dopo il comma 10, è inserito il seguente: 0-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.

9. 01. Crosio, Simonetti.

(Inammissibile)

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10. 3.** Favia Borghesi Cambursano.

Sopprimerlo.

* **10. 5.** Ghizzoni, Narducci.

Al comma 1, sostituire le parole: il 30 giugno 2010, con le seguenti, il 31 dicembre 2010.

10. 4. Ghizzoni, Narducci.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio).

1. È assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio la somma di 30 milioni di euro, in aggiunta alle risorse precedentemente assegnate, e destinata:

a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti;

b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

2. L'elargizione di cui al comma 1, lettera a), è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi more uxorio. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

3. L'elargizione di cui al comma 1, lettera b), è disposta anche a favore dei cittadini di Viareggio che in conseguenza del disastro, abbiano subito danni a proprietà mobili o immobili anche qualora essi non siano residenti nella zona colpita.

4. Il Commissario di cui al comma 1 adotta i provvedimenti di elargizione e di finanziamento di cui alla presente legge sentito il parere del Comitato di cui al comma 1, lettera b).

5. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali altre società che utilizzano la rete stessa.

7. All'onere derivante dall'attuazione della legge di conversione del presente decreto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 8.

8. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 0,29 per cento ».

10. 01. Mariani, Velo, Lulli, Mattesini, Scarpetti.

(Inammissibile)

ART. 10-bis.

Sopprimere il comma 4.

10-bis. 1. Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Ruminato, Vanucci.

ART. 10-ter.

Sopprimerlo.

* **10-ter. 1.** Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Sopprimerlo.

* **10-ter. 2.** Bressa, Amici, Zaccaria.

ART. 10-quater.

Sopprimerlo.

10-quater. 1. Bressa, Amici, Zaccaria.

ART. 10-quinquies.

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:

10-sexies. Al comma 20, dell'articolo 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: « copia », è sostituita con le seguenti: i dati »;

b) al secondo periodo, le parole: « il documento è conservato », sono sostituite con le seguenti: « i dati sono conservati »;

c) all'ultimo periodo, dopo le parole: « è sanzionato », sono inserite le seguenti: « con un'ammenda da 500,00 a 1.000,00 euro. Il definitivo accertamento della seconda violazione della disposizione è sanzionato ».

10-quinquies. 01. Torazzi, Bitonci, D'Amico, Simonetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 10-*sexies*.

(Dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86.034.000 euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per quarto e per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 86.034.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

10-quinquies. 02. Libè, Galletti, Ciccanti, Tassone, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 10-*sexies*.

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali sono in corso studi per la ottimizzazione degli effetti e la possibile ricollocazione, dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, è riaperto, fino a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10-quinquies. 03. Poli, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 10-*sexies*.

(Termine per la compilazione e la pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli).

1. Fino alla data del 31 maggio 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 valevoli per l'anno 2009 sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. A partire dalle giornate di occupazione dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'INPS ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e successive modifiche per gli operai agricoli a tempo determinato i partecipanti familiari e i piccoli coloni, relative all'anno 2010, l'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.

3. A partire dal 1° maggio 2010 sono abrogati gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori

interessati mediante la pubblicazione con le medesime modalità telematiche di cui al precedente comma 2 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

10-quinquies. 04. Ruvolo, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 10-*sexies*.

1. All'articolo 2, comma 49, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « 31 luglio 2010 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

10-quinquies. 05. Ruvolo, Delfino, Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

All'articolo 10-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 10-*sexies*.

(Differimento dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana).

Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativo al riacquisto della cittadinanza, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al 31 dicembre 2007, è differito a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che l'avevano perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123. Essi, con apposita dichiarazione in tal senso, possono riacquistare la cittadinanza perduta a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui sono cittadini non consentiva il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze. Parimenti, è differito il termine, per tutti gli altri cittadini, che hanno perduta la cittadinanza italiana per regolarizzare la loro posizione presso gli Stati di residenza dove si sono naturalizzati e non hanno potuto riacquistarla, con apposita dichiarazione, nei termini di proroga oramai scaduti.

10-quinquies. 06. Angeli, Ceroni.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta le relatrici delle due Commissioni hanno svolto le relazioni per le parti di rispettiva competenza.

Ricorda, altresì, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è testé conclusa, si è prospettata l'opportunità di procedere allo svolgimento di una serie di audizioni informali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 70

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (Parere alla VII Commissione) (*Esame conclusione – Parere favorevole*) 71

ALLEGATO (*Parere approvato*) 72

DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 71

AVVERTENZA 71

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

C. 3196-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.

C. 2955 Garagnani.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame volto a prevedere un contributo finanziario per l'esecuzione dei lavori di restauro interno ed esterno della Basilica di San Petronio in Bologna. In proposito, osserva che esso reca norme riconducibili alla materia il provvedimento è riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti della Commissione 3.600, 10-*bis*.600, 14.600, 16.600, 17-*ter*.600 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna (C. 2955 Garagnani).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2955 Garagnani, recante « Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna »,

considerato che il provvedimento è riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3210 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto legge n. 194/2009, si ricollega ad altri provvedimenti, di analogo tenore, intervenuti negli ultimi anni a

prorogare o differire termini previsti dalla legislazione vigente.

Alcuni tra questi hanno avuto portata generale, contenendo una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori. Tali interventi sono stati ulteriormente ampliati, talora in misura notevole, durante l'*iter* di conversione. Negli ultimi anni, tali decreti hanno avuto cadenza annuale (2001; 2002; 2005) o semestrale (2003; 2008; 2009).

Per quanto attiene alle norme rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, mette in rilievo in primo luogo quelle recate dall'articolo 1, comma 7 che proroga al 30 aprile 2010 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2008 in favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW nella medesima dichiarazione.

La norma – che incide sulla problematica del regime fiscale dei lavoratori frontalieri, più volte affrontata da questa

Commissione – è da ricondurre, come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, a quanto indicato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del 17 novembre 2009 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina del cosiddetto « scudo fiscale », con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti di ruolo pubblici in servizio all’estero, ai lavoratori frontalieri e ai dipendenti di imprese multinazionali.

Il comma 7-bis del medesimo articolo proroga al 2011 le agevolazioni IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti che operano all’estero in zone di frontiera, consistenti in una franchigia di esenzione dall’imponibile IRPEF di 8.000 euro. Il comma 7-ter reca la relativa copertura degli oneri finanziari.

Viene altresì integrato, dal comma 23-ter dello stesso articolo, l’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010, che reca le autorizzazioni legislative di spesa rinfanziate nel triennio 2010-2013 con le disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, pari complessivamente a 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012.

L’integrazione si riferisce all’ultima voce dell’Elenco, relativa alle misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, riguardante, tra le altre, gli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

L’articolo 2, comma 1 prevede invece la proroga fino al 31 dicembre 2010 della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, la RAI e la *NewCo Rai International* al fine di continuare a diffondere informazioni sulle azioni di *peacekeeping* svolte dal contingente NATO in Afghanistan. Si tratta, come evidenzia la relazione illustrativa, dell’esecuzione di un impegno assunto dal nostro Paese durante il vertice NATO di Varsavia del maggio 2007.

Il comma successivo proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino,

fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. In proposito segnala, che in attesa della stipula del nuovo accordo, l’articolo 39 del decreto-legge n. 248 del 2007 ha prorogato l’operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del servizio. Un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2009 della fornitura dei servizi è poi stata disposta dall’articolo 1 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con legge n. 14 del 2009. Il nuovo accordo internazionale è intervenuto il 5 marzo 2008 ed ha durata quinquennale: coglie l’occasione per sollecitare il Governo a promuovere celermente la presentazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

L’articolo 10 dispone una proroga di due anni degli incarichi di direttore di istituto di cultura all’estero conferiti ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ancorché già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza nel primo semestre del 2010.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, l’intervento di proroga – qualificato senza oneri aggiuntivi per l’erario – è motivato dall’esigenza di « assicurare la continuità della gestione di sedi particolarmente importanti nell’ambito dei rapporti culturali internazionali, superando l’attuale limite legislativo, che non consentirebbe un terzo incarico consecutivo ».

Sul punto ricorda che il comma 6 dell’articolo 14 della legge n. 401 del 1990 stabilisce che la funzione di direttore possa essere conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, per due anni, rinnovabili per una pari durata una sola volta. Queste nomine possono essere effettuate nel limite massimo di 10 unità. L’articolo in esame stabilisce, inoltre, una deroga, limitatamente agli incarichi prorogati, al limite di età di 65 anni previsto dalla normativa vigente.

Sul punto ritiene opportuno acquisire dal rappresentante del Governo ulteriori elementi informativi su tale misura, al fine di comprenderne pienamente la portata e la *ratio*.

Si riserva di formulare successivamente la proposta di parere che preannuncia comunque favorevole.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, dopo aver richiamato la modifica introdotta al Senato in favore delle comunità italiane in Slovenia e Croazia, in merito all'ultimo rilievo del relatore precisa che la relativa disposizione si limita ad ampliare il margine della discrezionalità amministrativa in casi assolutamente eccezionali, senza intaccare l'impianto normativo generale. In particolare, si tratta di garantire continuità alla promozione culturale in corso in Giappone, anche con riferimento alla stipula di importanti accordi internazionali in tale materia.

Franco NARDUCCI (PD), nell'apprezzare la chiarezza della relazione del collega Pianetta, dà atto al Governo ed in particolare al Gruppo della Lega di aver operato positivamente per la risoluzione dei problemi che lo « scudo fiscale » ha posto ai lavoratori frontalieri. Al riguardo auspica una piena normalizzazione delle relazioni con la Svizzera, che consenta di mantenere la retrocessione dei carichi fiscali e l'indennità di disoccupazione.

Denuncia invece severamente il taglio di fondi subito da RAI Internazionale che, a suo avviso, implica una gravissima rinuncia da parte dell'Italia ad esercitare il ruolo che le compete nella comunicazione mondiale.

Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 10, sottolinea come anche il rappresentante del Governo abbia dovuto ammettere trattarsi di una norma *ad personam*, che non può essere, in quanto tale, subita dal Parlamento. Un simile modo di procedere spezza infatti irrimediabilmente la catena della democrazia, che deve essere particolarmente valorizzata e non può essere accantonata sulla base di ragioni contingenti. Preannuncia pertanto la pre-

sentazione di emendamenti da parte del suo Gruppo nelle Commissioni di merito.

Augusto DI STANISLAO (IdV), pur esprimendo parere favorevole su molte delle disposizioni contenute nel provvedimento, si associa alla protesta per i tagli subiti da RAI Internazionale, che denunciano la mancanza di una adeguata consapevolezza del rilievo della sua attività. Manifesta poi forti perplessità sull'articolo 10, in termini culturali prima che politici, ritenendolo disdicevole per le ambizioni che lo stesso Governo ha più volte affermato di nutrire in tale materia. Riaffermando la necessità di garantire l'accesso alle carriere ai capaci e meritevoli, invita la maggioranza a rimettere in discussione tale articolo, nonostante le motivazioni fornite dal rappresentante del Governo.

Enrico PIANETTA, *relatore*, nel ringraziare i colleghi per il contributo alla discussione, condivide la problematicità della riduzione dei fondi destinati a RAI Internazionale. Prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la limitatissima applicazione dell'articolo 10, su cui tuttavia si esprime criticamente per quanto attiene ai profili generali della tecnica legislativa e della qualità della normazione. Dà quindi lettura della sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), precisando di essere disponibile a valutare eventuali modifiche.

Francesco TEMPESTINI (PD) dichiara il parere negativo del suo Gruppo sul complesso del provvedimento, nonostante l'inserimento di alcune utili disposizioni. Nel comprendere l'imbarazzo del relatore per quanto attiene all'articolo 10, si domanda come sia possibile presentare al Parlamento ancora una volta una norma che configura un atto di arroganza. Invita pertanto il Governo ad un ripensamento a fronte di un caso senz'altro limitato, ma stante la necessità di evitare in questa fase l'invio di inopportuni segnali all'opinione pubblica. Auspica che anche la Commissione voglia assumersi al riguardo le sue responsabilità.

Augusto DI STANISLAO (IdV) critica il ricorso a norme *ad personam*, quando sarebbe invece necessario intervenire con urgenza a riformare l'ordinamento generale degli istituti di cultura. Considera un tale comportamento da parte del Governo indice di un profondo calo di sensibilità culturale ed istituzionale.

Gianluca PINI (LNP), nel preannunciare l'approvazione da parte del suo Gruppo della proposta di parere formulata dal relatore, prende atto che l'opposizione ha comunque anticipato la scelta di presentare emendamenti riferiti all'articolo 10.

Roberto ANTONIONE (Pdl) invita il rappresentante del Governo a chiarire ulteriormente le ragioni sottostanti alla previsione legislativa di cui all'articolo 10, che non può non suscitare perplessità.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI rivendica all'esecutivo di avere presentato la questione di cui all'articolo 10 in un'ottica di massima trasparenza. Fa tuttavia presente che la questione stessa non è da valutarsi alla luce del vincolo di maggioranza ma di una mera valutazione di opportunità amministrativa. Nell'invitare comunque l'opposizione ad una considerazione specifica e non generale della norma in questione, ritiene che le eventuali proposte emendative potranno essere in ogni caso utilmente esaminate nelle sedi competenti.

Stefano STEFANI, *presidente*, prendendo atto dell'ulteriore definitivo chiarimento da parte del rappresentante del Governo, ritiene che si possa passare al voto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole così come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.40.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 febbraio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è stato presentato l'emendamento 1.1. Pini, volto a sopprimere la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 1, vale a dire ad escludere dalla procedura di ratifica il Protocollo allegato alla Convenzione Alpi in materia di trasporti (*vedi allegato 2*).

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, nel riconoscere meritevoli di considerazione le ragioni sottostanti alla presentazione dell'emendamento in esame, si rimette alla Commissione.

Laura FRONER (PD) manifesta vivo sconcerto e delusione per il fatto che ancora una volta si voglia stralciare dalla ratifica dei protocolli allegati alla Convenzione delle Alpi quello in materia di trasporti, nonostante le risultanze delle audizioni svolte e la dichiarazione interpretativa adottata in sede europea. Ritiene che la verità dei fatti sia consapevolmente equivocata rispetto alla reale portata della ratifica in esame.

Franco NARDUCCI (PD), nell'associarsi alle considerazioni della collega Froner, pur avendo da tempo presente la posizione maturata in seno al Gruppo della Lega, ritiene che dall'intensa attività conoscitiva svolta – da ultimo anche nell'incontro informale con l'organizzazione svizzera dell'Iniziativa delle Alpi – siano venute le più ampie garanzie anche per gli interessi della categoria degli autotrasportatori. Invita a far prevalere l'interesse generale del Paese abbandonando la battaglia sostanzialmente di retroguardia, dal momento che ormai l'ecosistema alpino si sta evolvendo in tutt'altra direzione anche sotto il profilo infrastrutturale.

La Commissione approva l'emendamento 1.1. Pini.

Gianpaolo DOZZO (LNP), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, deplora che il Segretario generale della Convenzione delle Alpi, già audito dalla Commissione il 6 ottobre scorso, abbia inteso

rivolgersi direttamente alla Presidenza della Camera per sostenere la causa della ratifica del protocollo in materia di trasporti allegato alla Convenzione delle Alpi.

Gianluca PINI (LNP), nell'associarsi al rilievo del collega Dozzo, ringrazia il rappresentante del Governo per la sensibilità dimostrata verso la Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il provvedimento, nel testo risultante dall'emendamento approvato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

ALLEGATO 1

**DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(C. 3210 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 3210 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato,

preso atto dei correttivi fiscali disposti nell'interesse dei lavoratori frontalieri, la cui posizione appare meritevole di tutela specifica;

apprezzato il rifinanziamento degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;

sottolineato il rilievo del rinnovo della Convenzione RAI per la diffusione di informazioni sull'azione di *peacekeeping* svolta dalla NATO in Afghanistan, al fine di contribuire alla valorizzazione della dimensione civile dell'impegno della comunità internazionale;

auspicata la presentazione del disegno di legge di ratifica del nuovo accordo italo-sammarinese in materia radiotelevisiva, al fine di dare continuità alla fornitura dei servizi RAI che contribuiscono significativamente allo sviluppo delle relazioni culturali bilaterali;

osservato che l'ulteriore proroga introdotta in materia di nomina dei direttori degli istituti di cultura non appare coerente con le finalità della previsione legislativa relativa alla categoria delle « persone di prestigio culturale ed elevata competenza »;

ribadita l'esigenza improcrastinabile di una riforma complessiva degli istituti di cultura all'estero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (C. 2451 Governo ed abb., approvato dal Senato).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1. 1. Pini.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame degli emendamenti e conclusione – Parere</i>)	80
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame degli emendamenti e conclusione – Parere</i>)	84
--	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

C. 3196-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame degli emendamenti e conclusione – Parere).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, fa presente che l'emendamento Mattesini 14.66, che sopprime la copertura finanziaria dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14, e l'emendamento Lanzillotta 15.31, che modifica la copertura prevista al comma 3-*ter* dell'articolo 15 ponendo i relativi oneri a carico della dotazione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Sui possibili effetti finanziari di altre proposte emendative, ritiene invece necessario acquisire l'avviso del Governo. Segnala, in primo luogo, che l'emendamento Piffari 1.400 non esclude che il Presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, acquisti la competenza per la realizzazione dei progetti C.A.S.E. e dei moduli provvisori (MAP) e scolastici (MUSP)

e che l'emendamento Lolli 1.1 prevede che il Commissario delegato agli interventi di ricostruzione in Abruzzo permanga nelle sue funzioni fino al 28 febbraio 2010, anziché entro il 31 gennaio 2010. A tale ultimo riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proroga delle funzioni del Commissario delegato. Rileva, poi, che l'emendamento Oliverio 2.400 dispone a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la predisposizione di uno studio avente ad oggetto interventi di bonifica ambientale. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a carico del Fondo per l'intervento strutturale di politica economica. La proposta emendativa prevede, inoltre, la soppressione delle disposizioni dell'articolo 15, commi 3-*bis* e 3-*ter*, concernenti l'incremento del numero dei sottosegretari. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alla quantificazione dell'onere. Con riferimento all'emendamento Miotto 2.401, segnala che l'emendamento prevede la cessazione degli effetti dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, che prevede il conferimento di determinati rifiuti speciali a siti individuati dallo stesso articolo. Fa, poi, presente che l'emendamento Brugger 5-*bis*.1 equipara, nei territori di competenza, il Soccorso alpino valdostano e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins al Corpo nazionale del soccorso alpino. Segnala, inoltre, che gli identici emendamenti Lanzillotta 6.400 e Bocci 6.401 sopprimono l'articolo 6 che determina il valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito al coordinamento della soppressione in esame con il successivo articolo 7. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Braga 6.402 riproduce il testo originario dell'articolo 6 del decreto-legge, che attribuiva all'ENEA il compito di definire il valore del termovalorizzatore, senza esplicitare il valore dell'impianto, come previsto del testo all'esame dell'Assemblea della Camera. L'emendamento Esposito 6.403

riproduce il testo dell'articolo 6 come approvato dal Senato che prevedeva l'indisponibilità di risorse del FAS per un importo di 355 milioni di euro per l'anno 2011. Al riguardo, rileva che nel testo all'esame dell'Assemblea non è più prevista, all'articolo 18, a fini di copertura, la riduzione del FAS per pari importo, come invece previsto dal testo approvato dal Senato. Osserva, poi, che l'emendamento Libè 6.300 sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 6 che determina il valore dell'impianto di Acerra in 355 milioni di euro e che l'emendamento Ferrari 7.1 esclude la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, gli enti pubblici non territoriali e i soggetti privati, dai soggetti idonei ad acquisire la proprietà del termovalorizzatore di Acerra. Segnala, altresì, che l'emendamento Giachetti 8.1 sopprime il comma 4 dell'articolo 8 che individua il criterio del carico termico al quale deve conformarsi l'impianto di Acerra al fine di garantire l'adeguamento dell'utilizzo del termovalorizzatore alle caratteristiche del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti. Con riferimento all'emendamento Cavallaro 10.7, fa presente che la proposta emendativa è corredata da una clausola di invarianza non formulata in maniera conforme alla prassi vigente, mentre, segnala che l'emendamento Agostani 11.9 assegna ai presidenti delle province della regione Campania l'effettuazione delle attività strumentali alla costituzione delle autorità d'ambito. Rileva, poi, che l'emendamento Brandolini 11.12 specifica le modalità con cui si procederà alla scelta dei soggetti gestori delle attività di raccolta, di trattamento, di trasporto e di smaltimento dei rifiuti e che l'emendamento Fiorio 11.15 sopprime il termine del 31 dicembre 2010 previsto per lo svolgimento da parte dei comuni delle attività di raccolta, spazzamento, trasporto, e smaltimento dei rifiuti. Fa, inoltre, presente che gli emendamenti Marco Carra 11.16, Libè 11.300, Fedi 11.17, Barbi 11.18 modificano il comma che disciplina le modalità di riscossione delle tasse e delle tariffe relative alla gestione del ciclo

dei rifiuti e che l'emendamento Maran 11.22 sopprime il comma 5 dell'articolo 11 che reca la disciplina per la nomina del Commissario *ad acta* nel caso dei comuni inadempienti. Per quanto attiene agli emendamenti Iannuzzi 11.402, Dal Moro 11.23, Narducci 11.24, Arturo Parisi 11.25, segnala che essi rendono permanenti, anziché limitate all'anno 2010, o modificano la decorrenza temporale delle disposizioni in materia di determinazione della TARSU e della TIA. Segnala, altresì, che gli emendamenti Cuomo 11.26 e Libè 11.301 prevedono la definizione, d'intesa con le amministrazioni, di forme di ristoro e compartecipazione per i comuni sede degli impianti esistenti o ancora da bonificare e che l'emendamento Pistelli 11-*bis*.1, non modificando la clausola di invarianza, trasforma da potestà in obbligo la promozione di accordi di programma per la riduzione della produzione dei rifiuti della plastica e delle emissioni di anidride carbonica. Con riferimento all'emendamento Cenni 12.2, rileva che la proposta emendativa, della quale non è del tutto chiara la portata normativa, sembra suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, mentre segnala che l'emendamento Piffari 12.3 prevede che con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 12 siano stabilite anche forme e modalità di compensazione a favore dei comuni dei mancati trasferimenti e crediti da essi vantati nei confronti dello Stato. Rileva, poi, che l'emendamento Rigoni 12.4 prevede che alle somme dovute dai comuni vengano sottratte alcune tipologie dei crediti vantati dai comuni nei confronti dello Stato. Al relativo onere, del quale non è prevista una quantificazione, si provvede con alcune modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 82, del decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni in materia di Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari « familiari » e cooperative. L'emendamento Tempestini 13.400 sembra, inoltre, modificare la platea dei destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 13. Al relativo onere, del quale non è prevista una quantificazione, si provvede con alcune modifiche alle

disposizioni di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. Evidenzia, quindi, che gli emendamenti La Forgia 14.10, Bellanova 14.14, Piffari 14.20 e Vico 14.401, tra le altre cose, modificano le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1 dell'articolo 4, mentre gli emendamenti Piffari 14.11 e Federico Testa 14.400 sopprimono il riferimento agli incarichi di qualifica dirigenziale con incarico di seconda fascia per il personale da assumere ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Rileva, poi, che gli emendamenti Vannucci 14.34 e Trappolino 14.33 sopprimono o modificano la disposizione in forza della quale il personale a tempo determinato di cui al comma 3 è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2, mentre gli emendamenti Boccia 14.40 e Calvisi 14.41 sopprimono il riferimento alla posizione di comando o di fuori ruolo per il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile. Segnala, poi, che l'emendamento Capodicasa 14.42 specifica che il personale della protezione civile di cui al comma 3-*bis* da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile sia quello dalla data del 15 gennaio 2010 e che gli emendamenti Marantelli 14.410, Bucchino 14.72, Graziano 14.62 e Marchignoli 14.63 sembrano modificare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 14, che reca norme in materia di transito del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con riferimento all'emendamento Rampi 14.64, segnala che la proposta emendativa sopprime il comma 3-*quinquies* dell'articolo 14 che prevede che siano ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, mentre, con riferimento agli emendamenti Martella 14.411 e Antonio Russo 14.412, osserva che le proposte emendative recano disposizioni in materia del ruolo speciale della

Protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999. Rileva, inoltre, che l'emendamento Pizzetti 14.65 modifica la copertura prevista dal comma 4, prevedendo l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti e che l'emendamento Martino 15.22 prevede il trasferimento alle regioni di una quota del fondo regionale per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate all'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008 recante disposizioni in materia di banche e intermediari finanziari. Osservato che l'articolo aggiuntivo Peluffo 16.03 prevede misure per il controllo dei contratti della protezione prevedendo in particolare la nomina, senza nuovi o maggior oneri per lo Stato, di un funzionario responsabile del procedimento, sottolinea che gli emendamenti Lulli 17.11, Mastromauro 17.12, Marchioni 17.13 incrementano da 100 milioni di euro a, rispettivamente, 700, 500 e 250 milioni di euro l'integrazione, in termini di competenza per l'anno 2010, del Fondo per la protezione civile prevista dal comma 2-bis dell'articolo 17. Rileva, quindi, che l'emendamento Portas 17.14 prevede che l'integrazione del Fondo per la protezione civile per 100 milioni di euro per l'anno 2010 costituisca il primo stralcio degli interventi necessari e che l'emendamento Piffari 17.15 sostituisce la copertura prevista dal comma 2-bis, con quella mediante riduzione lineare della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009. Per quanto attiene all'emendamento Peluffo 17.16, osserva che la proposta emendativa prevede l'esclusione dal patto di stabilità per gli anni 2010-2012 delle spese sostenute per interventi di carattere emergenziale. Con riferimento all'emendamento Latteri 17.18 e agli identici emendamenti Traversa 17.400, Misiti 17.401, Occhiuto 17.406 e Corsini 17.413, segnala che le proposte emendative prevedono un'ulteriore integrazione di 50 ovvero di 100 milioni di euro del fondo della protezione

civile a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009. Dopo aver rilevato che l'emendamento Quartiani 17.19 riproduce il testo del comma 2-quater dell'articolo 17, rileva che l'emendamento Pedoto 17.20 amplia l'applicazione della disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, prevedendo l'ausilio dell'ISPRA e dell'ARPA e che l'emendamento Realacci 17.414 prevede la sospensione ovvero il differimento di adempimenti e versamenti tributari. Al relativo onere, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede a valere sul fondo per interventi della protezione civile. Con riferimento agli emendamenti Lo Monte 17.402 e 17.405, rileva che essi prevedono che la sospensione e il differimento del termine per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi sia attuato immediatamente e automaticamente a partire dal momento della dichiarazione dello stato di calamità e urgenza, mentre l'emendamento Lo Monte 17.403 aumenta da 6 a 12 mesi il termine della sospensione e del differimento del termine per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi. Segnalato che l'emendamento Negro 17-bis.400 prevede che anche il Corpo forestale dello stato possa fare parte delle sezioni di polizia giudiziaria, rileva che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che il rappresentante del Governo dovrebbe indicare puntualmente le cause della propria contrarietà alle proposte emendative e non limitarsi ad affermare che esse sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel sottolineare come l'analisi degli effetti finanziari delle proposte emendative sia stata svolta in tempi estremamente ristretti, segnala, comunque, che il Governo ha valutato con attenzione la portata delle proposte, escludendo anche che talune delle proposte segnalate dal relatore siano

suscettibili di determinare effetti finanziari negativi.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, riferite al disegno di legge C. 3196-A, di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009, recante « Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile »;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.400, 2.400, 2.401, 5-*bis*.1, 6.300, 6.400, 6.401, 6.402, 6.403, 10.7, 11.9, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.301, 11.402, 12.2, 12.3, 12.4, 13.400, 14.10, 14.14, 14.20, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.72, 14.401, 14.410, 15.22, 15.31, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.18, 17.19, 17.20, 17.400, 17.401, 17.402, 17.403, 17.405, 17.406, 17.413, 17.414 e 17-*bis*.400, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

C. 3196-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame degli emendamenti e conclusione — Parere).

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso cinque ulteriori emendamenti presentati dalla Commissione ambiente al disegno di legge 3196-A in materia di protezione civile. Fa presente che si tratta in particolare dell'emendamento 3.600, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 3 che inibisce, sino al 31 gennaio 2011, le azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle strutture commissariali e delle unità di stralcio e sospende inoltre quelle pendenti. Osserva che l'emendamento risulta identico agli emendamenti Franceschini 3.2, Lanzillotta 3.3, Zeller 3.4 e Libè 3.300. Con riferimento all'emendamento 10-*bis*.600 della Commissione, volto a sopprimere l'articolo 10-*bis* che prevedeva, limitatamente ai territori già destinatari di declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e per i dodici mesi successivi alla cessazione di

detto stato, un aumento obbligatorio della pena per la recidiva nel caso di commissione di determinati delitti, rileva che esso risulta identico all'emendamento Cuperlo 10-bis.52, sul quale la Commissione non aveva espresso rilievi.

Con riferimento all'emendamento 14.600 della Commissione, soppressivo del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14 relativi ad inquadramenti nel ruolo di dirigenti di prima fascia del Ministero per i beni e le attività culturali, rileva che esso risulta identico agli emendamenti Baretta 14.12, Piffari 14.13 e Lanzillotta 14.18, sui quali la Commissione non aveva espresso rilievi.

In merito all'emendamento 16.600 della Commissione volto ad integrare il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16, al fine di limitare l'applicazione di tale articolo alla scadenza naturale del contratto in vigore di gestione degli aeromobili antincendio, non rileva profili problematici.

Fa infine presente che l'emendamento 17-ter.600 della Commissione corregge un errore materiale, sostituendo al comma 7 dell'articolo 17-ter il riferimento all'articolo 18 con quello all'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e non presenta pertanto profili di carattere finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime, a nome del Governo, nulla osta

sulle proposte emendative illustrate dal relatore.

Pietro FRANZOSO (PdL) formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 3.600, 10-bis.600, 14.600, 16.600 e 17-ter.600 riferite al disegno di legge C. 3196-A, di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009, recante « Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile »,

esprime

NULLA OSTA »

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la Commissione ambiente ha pienamente condiviso il parere sul testo del provvedimento in titolo espresso dalla Commissione nella seduta di ieri.

La seduta termina alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Atto n. 186 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90

SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alle Commissioni I e V</i>) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>) ..	89
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	92

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Atto n. 186.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il deputato Ceccuzzi ha proposto di inserire nel parere che la Commissione dovrà deliberare sullo schema di regolamento apposite osservazioni volte a risolvere talune criticità presenti nel testo, concernenti, in particolare, l'esiguità delle risorse finanziarie poste a disposizione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, l'esclusione dal rimborso della quota di interessi corrispondente allo *spread* applicato dagli istituti di credito, la mancata inclusione nella platea dei beneficiari dei percettori di trattamenti di sostegno del reddito, nonché l'opportunità di introdurre un criterio di accertamento dell'impossibilità di pagamento delle rate del mutuo basato sul rapporto tra la rata del mutuo ed il reddito disponibile del mutuatario.

Franco CECCUZZI (PD) sottolinea come l'inclusione nei rimborsi da parte del

Fondo della quota di interessi riferibile allo *spread* risponda principalmente all'esigenza di evitare, in caso di mancato pagamento di tale quota, la segnalazione del soggetto che richiede la sospensione del pagamento delle rate ai sistemi di informazioni creditizie, con conseguente compromissione della possibilità, per lo stesso, di accedere al sistema bancario e finanziario.

Antonio PEPE (PdL), *relatore*, giudica condivisibili i rilievi formulati dal deputato Ceccuzzi, pur notando come l'allargamento degli oneri finanziari che saranno oggetto dei rimborsi del Fondo, nonché l'ampliamento della platea dei beneficiari degli interventi di quest'ultimo determinerebbe necessariamente un assottigliamento del numero delle richieste che potranno essere concretamente soddisfatte.

Rileva, inoltre, come l'accordo raggiunto tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori per la sospensione delle rate di mutuo a carico delle famiglie in difficoltà appaia sotto certi aspetti ancor più favorevole delle previsioni contenute nel regolamento in esame, ritenendo che competa comunque al Governo effettuare le conseguenti valutazioni circa la congruità della dotazione finanziaria del Fondo attualmente prevista.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento in esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, richiamandosi alle considerazioni già espresse nella seduta di ieri, in sede di illustrazione del contenuto del decreto-legge in esame, sottolinea come esso consenta di risolvere una serie di questioni da tempo all'attenzione della Commissione Finanze.

Si tratta, in particolare, del posticipo, disposto dal comma 4 dell'articolo 1, del termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*; della proroga, prevista dal comma 7 del medesimo articolo 1, del termine entro cui i lavoratori transfrontalieri italiani possono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero; della proroga fino al 2011, disposta dal comma 7-bis, della franchigia tributaria sui redditi da lavoro dipendente in favore dei predetti lavoratori transfrontalieri; della proroga, recata dal comma 14, del termine fino a cui i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, possono continuare a svolgere tale tipo di servizio; della proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dalla CONSOB disposta dal comma 14-bis; della proroga della validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative recata dal comma 18, nonché della proroga, prevista dal comma 23-*quaterdecies*, di taluni termini procedurali cui sono tenuti i soggetti che richiedono di

accedere al riparto delle somme relative al 5 per mille, relativamente agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) esprime, a nome del proprio gruppo, una valutazione contraria sul decreto-legge in esame, in particolare per quanto riguarda le disposizioni recate dall'articolo 1 dello stesso, i cui commi 1 e 2 riaprono i termini per effettuare, il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (cosiddetto « scudo fiscale »), ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009.

Richiamando, a tale proposito, le approfondite considerazioni già svolte dai deputati del proprio gruppo in occasione della discussione sullo « scudo », ritiene quanto meno sospetto il fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia diramato ieri, soltanto *in extremis*, una circolare in tema di obblighi di verifica della clientela gravanti su intermediari e professionisti ai sensi della normativa antiriciclaggio, a pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni con le quali il Governatore della Banca d'Italia ha lamentato come siano pervenute, da parte degli operatori che hanno seguito le procedure per la regolarizzazione o il rimpatrio dei capitali dall'estero, poco più di una cinquantina di segnalazioni relative a operazioni a rischio di riciclaggio.

Nel rilevare come i dati forniti dal Governatore della Banca d'Italia confermino le preoccupazioni espresse dai deputati dell'opposizione in merito alla scarsa efficacia, in concreto, della norma contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2009, la quale faceva salva l'applicazione della disciplina antiriciclaggio, evidenzia come la predetta circolare ministeriale sia stata emanata quando ormai una grande quantità di capitali di dubbia provenienza è già stata immessa, grazie proprio allo « scudo fiscale », nel mercato finanziario nazionale.

Manifesta altresì perplessità in relazione al comma 13 dell'articolo 1 del

decreto-legge, il quale dispone la proroga della sanatoria degli illeciti amministrativi commessi dalle concessionarie della riscossione, paventando che la norma possa costituire una sorta di ciambella di salvataggio per tutti coloro i quali si sono resi responsabili di gravi inadempienze nel quadro della vicenda, della quale la Commissione si è recentemente interessata, in cui è coinvolta la società di riscossione Tributi Italia.

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni del deputato Fluvi, ritiene si possa escludere, in considerazione del tenore letterale della disposizione, che l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge in esame possa applicarsi al caso della società di riscossione Tributi Italia.

Sottolinea quindi l'opportunità di affrontare complessivamente le problematiche relative al sistema della riscossione dei tributi, nel corso di una prossima audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate specificamente dedicata a tale settore.

Antonio PEPE (PdL), esprime una valutazione favorevole sul decreto – legge, giudicando in particolare positiva la previsione del comma 4-bis dell'articolo 1, il quale stabilisce per l'anno 2010 talune agevolazioni da applicare agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina, in particolare relativamente all'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed alla determinazione degli oneri notarili. Ritiene infatti che la misura possa contribuire al sostegno del settore agricolo, che sta attraversando in questo periodo una fase particolarmente delicata, auspicando al riguardo che tali agevolazioni possano essere prossimamente rese permanenti.

Dichiara quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Francesco BARBATO (IdV) valuta in termini assolutamente negativi il contenuto del decreto – legge, stigmatizzando in

particolare le disposizioni relative alla riapertura dei termini del cosiddetto « scudo fiscale » di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, le quali determineranno a suo giudizio effetti deleteri sul piano della legalità, avvantaggiando la criminalità organizzata, che sarà certo grata al Governo per tale scelta dissennata.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.30.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, formula una proposta di documento conclusivo dell'indagine (*vedi allegato 2*), nel quale, oltre a dare conto delle risultanze delle audizioni svolte, si formulano numerose proposte in merito alle problematiche affrontate, che potranno costituire un'utile base di lavoro per le iniziative, anche legislative, che si intenderà assumere al riguardo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Atto n. 186).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Atto n. 186);

rilevato come lo schema di regolamento attui le previsioni di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per il 2008, le quali disciplinano il predetto Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

evidenziato come gli interventi di sostegno che saranno erogati dal Fondo costituiscano un importante tassello della strategia complessiva posta in essere per fronteggiare gli effetti negativi della crisi finanziaria ed economica sulle famiglie a reddito medio-basso;

rilevato, peraltro, come le risorse finanziarie poste a disposizione del Fondo consentiranno presumibilmente a quest'ultimo di soddisfare un numero non particolarmente ampio di domande di sospensione del pagamento delle rate di mutuo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2, il quale elenca requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni del Fondo, valuti il Governo l'opportunità di estendere l'accesso al Fondo stesso anche al caso in cui il titolare del mutuo sia legato da stretti legami di parentela

con il proprietario dell'immobile, e quest'ultimo compaia nel contratto di mutuo in qualità di mutuatario e di terzo datore di ipoteca;

b) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ammissione al beneficio è subordinata al verificarsi, successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo, di almeno uno di taluni eventi specificamente indicati, che siano tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate del mutuo alla loro scadenza naturale, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se la condizione per l'accesso ai benefici del Fondo si consideri verificata per il semplice determinarsi di uno degli eventi indicati, oppure se l'evento debba avere anche portata tale da rendere temporaneamente impossibile pagare le rate del mutuo, prevedendo, in tale secondo caso, che l'impossibilità sia certificata dallo stesso richiedente con la presentazione della domanda di sospensione delle rate, ovvero che essa sia considerata accertata nel caso di superamento di un determinato rapporto tra la rata del mutuo ed il reddito;

c) con riferimento specifico alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2, ai sensi della quale l'ammissione al beneficio è subordinata al verificarsi della perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, o al termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, valuti il Governo l'opportunità di contemplare anche l'ipotesi in cui il lavoratore sia destinatario di trattamenti di cassa integrazione o di altri analoghi ammortizzatori sociali;

d) con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la quale prevede che, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa gli oneri finanziari pari alla quota interessi corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui, al netto della componente di maggiorazione (*spread*), valuti il Governo l'opportunità di estendere il rimborso anche a tale ultima componente;

e) con riferimento alla formulazione del comma 3 dell'articolo 5, valuti il Go-

verno l'opportunità di correggere il richiamo al « decreto-legge n. 78 del 2009 » con quello al « decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 »;

f) con riferimento alla formulazione del comma 5 dell'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di correggere il richiamo alla « legge n. 102 del 2009 » con quello al « decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ».

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****1. L'OGGETTO DELL'INDAGINE**

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha avuto per oggetto il fenomeno del credito al consumo, inteso in un'accezione ampia, al fine di esplorarne tutti i principali aspetti.

Secondo la definizione che ne dà il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 121, per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). L'esercizio del credito al consumo è riservato alle banche, agli intermediari finanziari, ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo. Le disposizioni recate in materia dal TUB si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo. Sono escluse da tale disciplina, in generale, i finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR, i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare, i finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

L'attuale disciplina provvede poi a definire, all'articolo 122 del TUB, il cosiddetto tasso annuo effettivo globale (TAEG) come il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. È il CICR a stabilire le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo; nei casi in cui il

finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.

Ulteriori regole in materia di trasparenza contrattuale, contenuto essenziale del contratto, nonché altre disposizioni varie a tutela dei consumatori, derogabili solo in senso più favorevole al cliente, sono contenute sempre nell'apposita sezione del TUB dedicata alla disciplina del fenomeno.

In materia è sopravvenuta la direttiva comunitaria 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in corso di recepimento, la quale, adottando la definizione di «credito ai consumatori», anziché quella di «credito al consumo», reca un'innovazione importante, in quanto la nuova definizione sarebbe atta ad abbracciare ogni tipologia di credito alla persona fisica, e spostando inoltre l'accento dal servizio al soggetto, divenendo il consumatore il punto focale verso il quale converge l'attenzione degli operatori del settore e delle istituzioni (1).

Nel corso dell'indagine conoscitiva si è fatto dunque riferimento, in generale, al più vasto fenomeno del credito alle famiglie e alle piccole e medie imprese, erogato anche nella forma di mutui immobiliari e altri strumenti di prestito.

2. SINTESI DELLE AUDIZIONI

2.1 *Le dimensioni quantitative del credito al consumo: andamento, sviluppi e confronti internazionali.*

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata illustrata l'evoluzione della struttura quantitativa del mercato, mettendo in evidenza le tendenze più significative e i fenomeni più rilevanti.

In generale, secondo i dati forniti dall'Associazione bancaria italiana (ABI) (2), l'analisi in dettaglio della composizione dei finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici fa rilevare quanto segue: il 62,8 per cento dei prestiti è costituito dai mutui per l'acquisto di abitazioni (per un ammontare delle consistenze pari a circa 239,9 miliardi di euro); il 10,3 per cento dal prestito personale (per un ammontare delle consistenze che si stima pari a circa 39,4 miliardi di euro); l'11,2 per cento dal prestito finalizzato, cioè il credito al consumo erogato tramite *dealer* per l'acquisto ad esempio di beni mobili quali automobili ed elettrodomestici (per un ammontare delle consistenze che si stima pari a circa 42,7 miliardi di euro); il 2,6 per cento dalla cessione del quinto dello stipendio/pensione (per un ammontare delle consistenze che si stima pari a circa 9,8 miliardi di euro); il 4,6 per cento dalle carte di credito *revolving* (per un ammontare delle consistenze che si stima pari a circa 17,5 miliardi di euro), considerando che nel 2008 l'utilizzo delle carte *revolving* è aumentato dell'11 per cento rispetto al 2006 e che nel 2009 si stima

(1) Seduta di martedì 27 ottobre 2009, Audizione di GIANCARLO CUPANE, Presidente dell'Assocred.

(2) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI SABATINI, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

un aumento del 25 per cento sul 2008, ammontando le carte di questo tipo circolanti in Italia a 4,3 milioni (3); l'8,6 per cento da altri prestiti – cioè crediti che non sono riconducibili né al credito al consumo né ai mutui ipotecari per l'acquisto delle abitazioni – per un ammontare delle consistenze che si stima pari a circa a 32,7 miliardi di euro.

È stato quindi specificato (4) come, alla fine del mese di settembre del 2009, il mercato del credito al consumo presentasse finanziamenti complessivi per 110 miliardi di euro, pari al 6 per cento dei crediti erogati dall'intero sistema finanziario italiano.

Più della metà di questa somma è costituito da prestiti personali (circa 60 miliardi), che aumentano la capacità di acquisto delle persone ma non sono finalizzati all'acquisto di uno specifico bene, mentre i crediti finalizzati ammontano a circa 30 miliardi di euro. Circa il 50 per cento dei 110 miliardi fa capo direttamente a banche di gruppo bancario italiano, più altre banche. Grosso modo, il mercato è diviso in due: tra gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB e le banche, con una leggera prevalenza dei primi. È importante sottolineare che gli intermediari *ex* articolo 107 fanno parte di gruppi bancari e, quindi, non sono società finanziarie che hanno uno *status* giuridico autonomo. È degno di nota il ruolo dei gruppi bancari, che tramite le finanziarie hanno accresciuto le quote di mercato. Il 25 per cento di quei 110 miliardi (circa 27 miliardi) è relativo a finanziarie che fanno capo a gruppi bancari esteri.

Negli ultimi anni si è registrata una crescita del numero degli intermediari operanti nel settore, essendo le società dell'elenco speciale raddoppiate rispetto al 2000 (da 27 alle attuali 53); di esse, 17 sono specializzate nell'emissione e gestione di carte di credito, 16 operano nel comparto della cessione del quinto e 20 offrono forme di credito finalizzato o personale.

Per quanto concerne la suddivisione territoriale del mercato in Italia, è stato indicato come l'Italia sia strutturata, anche da questo punto di vista, in tre aree: nell'Italia settentrionale le strutture finanziarie, il livello di indebitamento delle famiglie e il grado di utilizzo degli strumenti di pagamento sono molto più vicini a quelli degli altri Paesi europei, e si presume che i modelli prevalenti nel Nord Italia eserciteranno una progressiva forza di attrazione nei confronti delle popolazioni dell'Italia centrale e meridionale. L'utilizzo delle carte e di altri strumenti di pagamento è sicuramente *in fieri*, ma si sta tendendo verso il modello del Settentrione, che corrisponde a quello medio europeo (5).

Nel corso delle audizioni è stato pressoché unanimemente osservato che, nel confronto con gli altri principali paesi industrializzati, le famiglie italiane presentano ancora una contenuta propensione

(3) Seduta di mercoledì 7 ottobre 2009, Audizione dell'avvocato AGOSTINO D'ANTUONI, Esperto del settore.

(4) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, Dottor ROBERTO RINALDI.

(5) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor CARLO TRESOLDI, Presidente del Gruppo SIA-SSB.

all'indebitamento (6). Alla fine del 2008 il rapporto tra il complesso dei loro debiti finanziari e il reddito disponibile risultava del 57 per cento, laddove nell'area dell'euro il corrispondente valore era del 93 per cento.

Secondo i soggetti auditi (7), tra le cause del basso tasso di indebitamento delle famiglie italiane, possono essere indicati i seguenti fattori socio-culturali, macroeconomici e istituzionali che, fino al recente passato, hanno caratterizzato il mercato italiano: (i) una percezione negativa del debito; (ii) l'alta percentuale di famiglie italiane già proprietarie di abitazioni (80 per cento) rispetto agli altri paesi europei (Germania 42 per cento, Olanda 53 per cento, Francia 56 per cento, Regno Unito 70 per cento); (iii) la scarsa mobilità del lavoro, che consentiva alle famiglie italiane di vivere per tutta la vita lavorativa nella stessa abitazione; (iv) gli stretti legami amicali e familiari che per anni hanno rappresentato la principale fonte di finanziamento degli italiani; (v) gli alti tassi di interesse che hanno caratterizzato il mercato italiano prima dell'entrata in vigore della moneta unica; (vi) una minore attenzione all'innovazione di prodotto, anche in relazione al basso grado di vivacità della domanda; (vii) la bassa diffusione della grande distribuzione; (ix) la debole infrastruttura dei sistemi di *welfare* (come ad esempio l'assenza di ammortizzatori sociali per la perdita del posto di lavoro adeguati alla media europea); (x) l'alto livello dell'economia sommersa, la cui incidenza è stimata tra il 20 per cento e il 30 per cento del PIL.

Non particolarmente elevata appare altresì la diffusione *pro capite* e l'utilizzo delle carte di credito (8). I dati dell'ABI e della Banca d'Italia indicano infatti come, in Italia, il 90 per cento delle transazioni sia effettuato per contanti e appena il 10 per cento attraverso bonifici, carte di credito e assegni.

In tale contesto si è evidenziato come, sebbene i dati analizzati consentano di affermare che non esiste un problema, allarmante e generalizzato, di sovraindebitamento delle famiglie italiane, l'indebitamento delle famiglie italiane sia comunque cresciuto dall'inizio del decennio a ritmi elevati, e sono state rappresentate preoccupazioni per la capacità delle famiglie, in particolare di quelle a basso reddito, di sostenere gli oneri del debito per interessi e rimborso del capitale, a causa della crisi finanziaria e del connesso ripiegamento dell'attività economica e il peggioramento del mercato del lavoro.

Nell'ambito delle famiglie italiane con una spesa annua per il servizio del debito legato ai soli mutui prima casa, tale debito si

(6) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, Dottor ROBERTO RINALDI.

(7) Seduta di martedì 23 giugno 2009, Audizione di MARCO SALEMI, Direttore del settore ricerca e innovazione della CRIF Spa; seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione di VALENTINO GHELLI, Presidente di Assofin; seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI SABATINI, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI); seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, dottor ROBERTO RINALDI.

(8) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor WALTER BRUSCHI, Direttore generale di CPP Italia.

collocava nel 2006 al 17 per cento del reddito disponibile (valore mediano). Tra il 2004 e il 2006 l'incremento più consistente ha riguardato i nuclei familiari appartenenti alla classe di reddito più bassa (campione stimato in 230.000 famiglie), per i quali la rata di mutuo ha raggiunto il 32 per cento del reddito disponibile, una soglia ritenuta critica per l'equilibrio del bilancio familiare (9).

Nell'ultimo quinquennio il complesso dei finanziamenti della specie del credito al consumo è quasi raddoppiato, a causa del tendenziale aumento nella propensione all'indebitamento delle famiglie italiane e delle aggressive politiche di offerta degli intermediari sono alla base della sostenuta crescita del mercato del credito al consumo.

In rapporto al reddito disponibile, la quota di credito al consumo delle famiglie italiane alla fine del 2008 si attestava al 10 per cento, contro il 6 registrato alla fine del 2003; si tratta di un livello simile alla Germania e leggermente inferiore a Francia e Spagna. La distanza rispetto al Regno Unito e agli Stati Uniti resta ancora significativa, atteso che in tali paesi la quota del credito al consumo sul reddito disponibile era superiore al 25 per cento (10).

Con riguardo alle tendenze del mercato, secondo quanto riferito dal rappresentante dell'ABI (11), per quanto concerne in generale le consistenze degli impieghi alle famiglie consumatrici, esse negli ultimi dieci anni sono cresciute con un *trend* positivo che, ad agosto 2009, ha raggiunto i 382 miliardi di euro, con un tasso medio di crescita pari al 15,6 per cento. Collegato all'andamento dell'economia internazionale, si è recentemente registrato un rallentamento di tale tasso. In ogni caso, nell'ultimo anno, il *trend* è tornato a salire. Nel periodo fra agosto 2008 e agosto 2009 il tasso di crescita è stato pari al 4,7 per cento, rispetto ad una crescita che nell'anno precedente non aveva superato l'1,6 per cento.

Per quanto riguarda, invece, il credito al consumo, negli ultimi anni si è registrato un tasso di crescita costante nel nostro Paese: a giugno 2009 le consistenze dei finanziamenti in essere hanno superato i 109 miliardi di euro – il 28,6 per cento del totale degli impieghi alle famiglie italiane –, registrando una crescita annuale di circa l'8,5 per cento.

Il mercato è stato caratterizzato da una consistente e duratura crescita dei volumi di attività di credito al consumo all'interno dell'Unione, in termini tanto assoluti quanto percentuali, ove si pensi che nel decennio tra il 1990 e il 2000, all'interno dell'area dell'Unione europea si registrava un incremento del tasso di crescita del credito al consumo di circa il 6,64 per cento. In Italia un tale dato corrispondeva, quanto a volume complessivo dei finanziamenti, al 2,8 per cento del PIL del 2004: valore in sé elevato, ancorché notevolmente inferiore a quello di altri Paesi dell'area euro, in media pari al 6,8 per cento. Nel 2007 il credito al consumo erogato da banche

(9) Cfr. Bollettino Economico della Banca d'Italia n. 52, aprile 2008.

(10) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, Dottor ROBERTO RINALDI.

(11) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor Giovanni Sabatini, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

e società finanziarie vigilate aumentava ancora in misura considerevole. Al dicembre del 2008, il tasso di crescita del credito al consumo era di poco inferiore al 10 per cento, rispetto a un'espansione massima al 15 per cento alla fine del 2007, decrescendo quindi considerevolmente e ponendo quindi l'esigenza di introdurre nuove, più incisive e, soprattutto, più effettive regole di tutela del consumatore, idonee a ricostituire la cornice giuridica sottesa ad assetti fiduciari incrinatisi considerevolmente (12).

Si è quindi osservato come si registri attualmente un forte calo dei finanziamenti finalizzati – soprattutto per quanto riguarda il segmento dell'auto, che rappresenta il 30 per cento di tale mercato – a favore di una crescita dei prestiti personali. Si tratta di un fenomeno che è stato definito endogeno: si assiste infatti ad uno spostamento verso tale forma di finanziamento – più redditizia – ma anche verso i prestiti contro cessione del quinto (dello stipendio o della pensione), che servono, evidentemente, per soddisfare bisogni di tipo diverso. Non vengono più in rilievo, quindi, investimenti in beni durevoli, ma erogazioni tendenzialmente funzionali a esigenze di liquidità, concesse a fronte di garanzie, quali la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, a soggetti che, altrimenti, sarebbero con molta probabilità esclusi dal mercato. Il mercato attraversa una fase di crisi, e cala significativamente il volume di credito erogato, con un impatto diretto sugli investimenti (in difficoltà anche per altri motivi), ai quali viene a mancare uno dei canali di finanziamento (13).

Tali dati indicano come il credito al consumo non stia scendendo in valore assoluto, ma stia crescendo ad un ritmo più basso del passato, evidentemente a causa della situazione economica non favorevole, che ha evidentemente portato a una minore domanda di credito al consumo, soprattutto perché si riduce la domanda degli acquisti di beni durevoli, e ad una maggiore prudenza nell'erogazione del credito.

Per effetto della crisi, nel 2008 e nei primi mesi del 2009 si è assistito inoltre a un generale deterioramento della qualità del credito, che ha interessato in modo più intenso i prestiti erogati alle imprese rispetto a quelli delle famiglie. Per quanto riguarda il credito al consumo, nei primi tre trimestri del 2009 si è osservata una crescita di quasi 2 punti percentuali dell'incidenza del complesso delle partite anomale (sofferenze, incagli e crediti scaduti da oltre centottanta giorni) per i soggetti specializzati nel comparto (società dell'elenco speciale e banche); analogo *trend* ascendente si riscontra per la generalità degli intermediari.

Nel corso delle audizioni è stato quindi ricordato come, nell'esperienza italiana, la forma tecnica del credito al consumo ha rappresentato, unitamente a quelle dei mutui e finanziamenti di *leasing*, una delle più ricorrenti categorie di attivi cartolarizzati da banche e intermediari finanziari inclusi in gruppi bancari. La cartolarizzazione ha costituito un rilevante canale di finanziamento per intermediari

(12) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell'avvocato GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(13) Seduta di martedì 23 giugno 2009, Audizione di MARCO SALEMI, Direttore del settore ricerca e innovazione della CRIF Spa.

che, a causa di vincoli normativi (le finanziarie previste dall'articolo 107 del TUB) o di scelte strategiche (banche prive di una rete propria di sportelli), non possono raccogliere direttamente il risparmio fra il pubblico. Le operazioni della specie hanno generalmente avuto ad oggetto crediti, classificati *in bonis*, relativi a prestiti personali e prestiti finalizzati all'acquisto di beni di consumo; a differenza dei mercati anglosassoni, sono invece sostanzialmente assenti le più complesse cartolarizzazioni dei saldi attivi derivanti dall'utilizzo delle carte di credito.

Anche con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti al consumo attualmente in essere, risultano confermati i segnali di deterioramento della qualità del credito sopra richiamati: al 30 giugno 2009 la quota di crediti cartolarizzati che presentano ritardi nei rimborsi rispetto alle previsioni del *business plan*, ovvero classificati come anomali, è pari, rispettivamente, al 2,8 e all'1,8 per cento degli *asset* residui, con una crescita di circa mezzo punto percentuale rispetto al 31 dicembre 2008.

2.2 Il quadro normativo nazionale e comunitario.

La disciplina giuridica del credito al consumo si rinviene nell'ambito di diverse fonti normative e regolamentari: il TUB, il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari (14).

La revisione della normativa europea sul credito al consumo (Direttiva 87/102/CE), avviata dalla Commissione nel 2002, si è conclusa nell'aprile del 2008 con l'approvazione della nuova direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.

La direttiva, che dovrà essere recepita entro l'11 giugno 2010 sulla base della delega legislativa recata dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 – legge comunitaria 2008 –, ha provveduto ad armonizzare le principali regole del credito ai consumatori, operando in termini di « completa trasparenza informativa » in tutte le fasi del rapporto, di introduzione di una necessaria verifica del merito di credito del consumatore, di congruità ed estensione della tempistica per esercitare il diritto di recesso, fissato ora in 14 giorni, di introduzione di una apposita formula per calcolare l'importo per la penale in caso di esercizio del diritto di estinzione anticipata da parte del consumatore.

La nuova direttiva prevede innanzitutto che le regole ivi recate dovranno essere applicate ai contratti di credito al consumo non inferiori ai 200 euro e non superiori ai 75.000 euro. È quindi esteso il campo di applicazione, ed elevata la soglia massima rispetto alla vigente disciplina nazionale, che fa invece riferimento a un importo minimo di 154,94 euro e un importo massimo di 30.987,41 euro.

(14) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI SABATINI, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

La nuova « composizione » del TAEG, che rappresenta, in forma percentuale, « il costo totale del credito », permetterà al consumatore non solo di comparare le informazioni che riguardano i tassi annui effettivi globali in tutta la Comunità, ma lo renderà consapevole di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che dovrà pagare in relazione al contratto di credito (escluse le spese notarili). Il TAEG includerà anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto assicurativo è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Le informazioni pre-contrattuali verranno rese mediante un modulo *standard* recante « Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori » che comprende informazioni tarate anche sulla tipologia contrattuale (che vanno dal tasso debitore, al TAEG, al diritto di recesso o di estinzione anticipata, all'indirizzo geografico del creditore).

I mediatori creditizi che si interpongono tra il finanziatore e il consumatore dovranno indicare, sia nella pubblicità sia nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei loro poteri, informare il consumatore del compenso da versare al mediatore stesso per i suoi servizi, e comunicare al creditore il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del tasso annuo effettivo globale.

La direttiva prevede quindi una maggiore « responsabilizzazione » dei mediatori del credito e degli agenti, laddove anche il legislatore italiano ha previsto, nella delega conferita al Governo in materia, un riordino della disciplina di tali soggetti al fine di assicurare la trasparenza e la professionalità del loro operato, attraverso l'innalzamento dei requisiti professionali e l'istituzione di appositi elenchi cui verranno iscritti gli agenti e i mediatori, gestiti da un organismo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, vigilato dalla Banca d'Italia.

Un altro elemento di novità recato dalla direttiva riguarda l'obbligo posto in capo al creditore, prima di concludere il contratto di credito, di effettuare una valutazione del merito di credito del consumatore, sulla base anche della consultazione delle pertinenti banche dati (15).

Per quanto concerne il regime di attività dei soggetti, le disposizioni del TUB in materia prevedono riserve di attività a favore dei soggetti che possono erogare finanziamenti della specie ovvero interporli nella loro commercializzazione (16).

Rientrano nella prima categoria le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del TUB. Il credito al consumo è consentito, altresì, ai venditori di beni e ai fornitori di servizi, ma solo nella forma della rateizzazione del

(15) Seduta di giovedì 26 novembre 2009, Audizione del Direttore generale del Tesoro, professor VITTORIO GRILLI.

(16) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, dottor ROBERTO RINALDI.

prezzo. Possono, inoltre, intervenire nella commercializzazione del credito al consumo, a titolo professionale, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi.

Il TUB conferisce alla Banca d'Italia poteri di vigilanza nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, delle società finanziarie iscritte nell'elenco speciale *ex* articolo 107 dello stesso TUB; tali poteri devono essere esercitati avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all'osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria. Dal 1° gennaio 2008 l'Ufficio italiano dei cambi (UIC) è confluito nella Banca d'Italia. In virtù delle funzioni precedentemente esercitate dall'UIC, la Banca d'Italia ha assunto la gestione degli albi e degli elenchi relativi agli intermediari finanziari dell'elenco generale (*ex* articolo 106 del TUB), agli agenti in attività finanziaria (*ex* articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999), ai mediatori creditizi (*ex* articolo 16 della legge n. 108 del 1996). In tale ambito le competenze e i poteri della Banca sono attualmente circoscritti alla verifica dei requisiti per l'accesso al mercato e al rispetto delle normative di settore.

In questo quadro la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, apporta al diritto interno significative novità su due particolari attività, quella di erogazione del credito e quella di prestazione di servizi di pagamento.

In primo luogo, la direttiva introduce una riserva di attività in materia di erogazione di servizi di pagamento a favore di nuova categoria di intermediari, gli «Istituti di Pagamento», e di altri operatori (banche, istituti di moneta elettronica – IMEL, Poste, Banca Centrale Europea e Banche Centrali nazionali, Stati membri e Autorità regionali o locali).

I nuovi intermediari potranno prestare vari servizi di pagamento – tra i quali l'emissione di carte di credito, anche con modalità *revolving* - e detenere conti intestati ai clienti (cosiddetti «conti di pagamento»), sui quali gli stessi potranno, tra l'altro, disporre operazioni di versamento o prelievo, di pagamento tramite bonifico o addebito diretto.

L'altra riserva di attività, relativa all'erogazione del credito, è attribuita, dall'attuale quadro normativo, alle banche e agli intermediari del Titolo V del TUB. La direttiva introduce una rilevante novità anche in questa materia, in quanto concede agli Istituti di Pagamento la possibilità di erogare credito alla clientela di durata inferiore ai 12 mesi, purché in connessione con la prestazione di servizi di pagamento.

La novità per il mercato italiano è quindi rappresentata da questa nuova figura di intermediario, che potrà prestare servizi di pagamento, concedere credito come attività connessa, esercitare anche attività non finanziarie. Secondo la Banca d'Italia, manifestazioni di interesse a cogliere le opportunità offerte dalla nuova normativa europea sembrano provenire da operatori commerciali che dispongono di una rete diffusa di vendita o di un canale di contatto capillare con la clientela. Ad esempio, Ikea e Carrefour, pur essendo soggetti

non bancari, potranno essere autorizzati a concedere linee di credito e carte di credito, purché strettamente connesse a servizi di pagamento e per un periodo non superiore a dodici mesi.

L'introduzione delle *payment institutions* modificherà dunque notevolmente la problematica del credito al consumo, in quanto attualmente le finanziarie che svolgono l'attività di credito al consumo sono controllate dalle banche, o di queste costituiscono filiazioni, mentre a regime, con la nascita degli istituti di pagamento, anche soggetti non puramente finanziari potranno interessarsi attivamente di credito al consumo in tutti i Paesi dell'Unione europea grazie alla possibilità offerta dalla direttiva (17): l'aspettativa è che la spinta concorrenziale possa determinare una riduzione dei costi a beneficio dell'utente finale.

Sul piano regolamentare, si segnalano taluni provvedimenti della Banca d'Italia di recente adozione: l'emanazione di nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, in data 29 luglio 2009; la revisione completa delle Istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei «tassi effettivi globali medi» utilizzati per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, in data 12 agosto 2009; l'avvio, in data 15 ottobre 2009, dell'Arbitro Bancario Finanziario, il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e clienti istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del TUB.

In particolare, la nuova disciplina regolamentare di trasparenza, applicabile alla generalità dei prodotti bancari e finanziari offerti e non solo a quelli di credito al consumo, mira ad assicurare ai clienti un'informazione chiara e accessibile: a tal fine sono stati precisati anche criteri per la redazione e la presentazione dei documenti che devono essere espressi in un linguaggio semplice e chiaro.

Tale disciplina prevede che l'informazione deve garantire la comprensibilità dei costi connessi ai servizi offerti; la loro comparabilità con offerte provenienti da altri intermediari (l'uso di indicatori sintetici di costo per i conti correnti, ad esempio, agevolerà i clienti nel confrontare i costi delle diverse offerte disponibili sul mercato); l'immediatezza nella comprensione dei diritti che spettano ai clienti e dei modi con cui questi possono essere attivati, prevedendosi, a tal fine, l'obbligo di predisporre un documento generale illustrativo dei «Principali diritti del cliente» e guide pratiche standardizzate per spiegare ai clienti come scegliere il conto corrente e il mutuo.

Per quanto riguarda, poi, le norme in tema di protezione dei dati personali, è stato osservato (18) come, per il credito al consumo in senso proprio, la previsione relativa al codice di deontologia e buona condotta, contenuta nell'articolo 117 del codice in materia di protezione dei dati personali, abbia stabilito alcune regole, concernenti le modalità di raccolta del consenso degli interessati all'inserimento dei

(17) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor CARLO TRESOLDI, Presidente del Gruppo SIA-SSB.

(18) Seduta di mercoledì 25 novembre 2009, Audizione del Professor FRANCESCO PIZZETTI, Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali.

loro dati nei sistemi di informazione creditizia (SIC), i modi e i tempi di conservazione dei dati, cercando di ridurre e differenziare questi ultimi a seconda che si tratti di dati relativi a mancati pagamenti ovvero a pagamenti effettuati puntualmente (nei SIC sono conservati, infatti, anche i dati dei pagatori che hanno rispettato i propri obblighi). Il codice ha anche disciplinato il diritto di accesso degli interessati ai predetti dati, al fine di chiederne, eventualmente, la rettifica o la cancellazione qualora il SIC non vi abbia provveduto in maniera autonoma. È stato inoltre elaborato un modello unico di informativa, che ha messo ordine e reso più trasparente e comprensibile il rapporto fra i cittadini interessati e la struttura organizzativa antifrode.

Con riguardo, infine, al regime di responsabilità civile nel rapporto trilatero tra finanziatore, fornitore e consumatore, è stato osservato (19) come nel 2005 parte del previgente articolo 125 del TUB sia confluito, senza modifiche, nell'articolo 42 del codice del consumo, secondo cui, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha il diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione, tuttavia, che sia intervenuto un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di crediti ai clienti del fornitore. Deve esservi dunque un accordo, tra l'istituto finanziario e il fornitore, in base al quale tutti i clienti del secondo, per le operazioni di credito al consumo, dovranno rivolgersi esclusivamente al primo. Se ciò non si verifica, il consumatore non può proporre l'azione di responsabilità nei confronti del finanziatore.

Al riguardo è stato rilevato (20) come la direttiva evidenzi consistenti limiti rispetto al diritto interno soprattutto in punto di responsabilità del finanziatore per fattispecie di inadempimento del fornitore. Infatti, è possibile agire nei confronti del creditore soltanto dopo avere esperito inutilmente l'azione nei confronti del fornitore, e ove ricorra il presupposto della sussistenza di un « contratto di credito collegato ». Stando alla relativa definizione, tale fattispecie è subordinata alla cumulativa ricorrenza di due requisiti: il credito deve servire « esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche e alla prestazione di servizi specifici »; i due contratti devono costituire oggettivamente un'unica operazione commerciale. Alcuni dei soggetti auditi hanno a tale riguardo auspicato che i singoli Stati membri utilizzino le deroghe consentite in materia dalla direttiva.

2.3 Il mercato del credito al consumo: gli operatori ed i prodotti.

Con riguardo all'offerta di credito al consumo, nel corso delle audizioni è stato evidenziato (21) come i principali protagonisti del

(19) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell'avvocato GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(20) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell'avvocato GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(21) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione di rappresentanti dell'Assofin.

mercato del credito al consumo dal lato dell'offerta siano le banche e le società finanziarie. Con riferimento alle prime è stato rilevato che esse si possono distinguere tra banche «generaliste» (che offrono il credito al consumo insieme ad una vasta gamma di servizi di finanziamento, investimento e pagamento) e «specializzate» (le quali pur dotate dello statuto di banca offrono solo servizi di credito al consumo). Finanziarie e banche non generaliste possono essere qualificate come «istituzioni finanziarie specializzate» (IFS), le quali detengono una quota di mercato pari a circa l'86 per cento del totale.

Il dato si spiega con il fatto che un rilevante numero di banche generaliste ha compiuto la scelta strategica di delegare l'attività di credito al consumo a società specializzate controllate (o delle quali detengono delle partecipazioni), creando divisioni autonome o banche specializzate, per segmento di clientela o per tipologia di prodotto. In effetti, con l'eccezione delle cosiddette «Finanziarie di marca» (o *captives* in quanto possedute dai costruttori automobilistici), gli operatori specializzati sono quasi totalmente riferibili al sistema bancario (italiano e internazionale), che ne detiene il controllo e che utilizza questa soluzione societaria ed organizzativa in quanto più adatta rispetto alle specificità di questo *business*.

A seguito di acquisizioni e fusioni che hanno caratterizzato il settore negli ultimi anni si rileva un aumento del grado di concentrazione del mercato: i primi cinque operatori detengono alla fine del 2008 una quota di mercato pari al 45 per cento.

Più in dettaglio, la struttura del mercato rilevante del credito al consumo è stata illustrata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo cui è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: il credito finalizzato all'acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, elettrodomestici, mobili) e il credito diretto, erogato nella forma di prestiti personali senza vincolo di destinazione, tramite carte di credito *revolving* e contro la cessione del quinto dello stipendio. Le due tipologie di credito al consumo – credito diretto e credito finalizzato – presentano differenze sostanziali in termini di rapporto tra domanda e offerta, servizio prestato, modalità di collocamento dei finanziamenti e relative condizioni commerciali, al punto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha individuato due mercati rilevanti del prodotto distinti (22).

Il credito finalizzato, che costituisce la tipologia di credito al consumo più diffusa, in quanto rappresenta il 39 per cento del totale dei finanziamenti erogati, è generalmente ottenuto presso esercizi commerciali convenzionati (*dealer*) dalle imprese erogatrici, in forza di una specifica richiesta del cliente, o proposta del *dealer*, di poter effettuare il pagamento di un determinato bene/servizio a rate (canale indiretto). Il finanziamento è erogato direttamente al fornitore del bene o servizio; il rimborso del prestito avviene invece da parte del cliente.

(22) Seduta di martedì 17 novembre 2009, Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Dottor ANTONIO CATRICALÀ.

Il ruolo centrale dei *dealer* nella distribuzione del credito finalizzato emerge chiaramente dall'analisi delle modalità distributive di tali servizi, le quali si caratterizzano per la predominanza del canale indiretto (*dealer* nella distribuzione) e per l'assoluta marginalità di altre forme distributive (sportello proprio o di altri, agenti e mediatori). Infatti, il peso del canale distributivo dei *dealer* è circa del 91 per cento per il credito auto e dell'86 per cento per gli altri beni e/o servizi.

I margini di guadagno per i predetti *dealer* sono attualmente ridottissimi e l'unica loro vera fonte di guadagno è costituita, oggi, dalla vendita del finanziamento.

All'interno del mercato del credito finalizzato sono ricompresi finanziamenti per l'acquisto di beni/servizi diversi. In ragione del peso relativo dei due segmenti e della tipologia dei soggetti finanziatori, si possono distinguere almeno due importanti segmenti: i prestiti finalizzati all'acquisto di autoveicoli e i finanziamenti finalizzati ad altri acquisti. I prestiti per l'acquisto di autoveicoli, oltre a rappresentare la componente principale del credito finalizzato (circa il 78 per cento del totale credito finalizzato), si caratterizzano per una marcata presenza, da parte dell'offerta, di società di diretta emanazione delle case automobilistiche. Per contro, la quasi totalità degli operatori attivi nell'erogazione di altri prestiti finalizzati tendono ad essere le istituzioni finanziarie specializzate.

L'elemento peculiare del credito diretto è invece dato dal fatto che il finanziatore entra in contatto direttamente con il consumatore, instaurando così un rapporto « bilaterale », senza l'intervento di intermediari. Nell'operazione di finanziamento non sono coinvolti altri soggetti, ed il credito viene erogato presso le sedi o le filiali dell'ente erogante. Il cliente ottiene direttamente dall'istituto erogante la disponibilità di una somma di denaro con cui, successivamente, potrà finanziare qualsiasi tipo di spesa familiare o acquisto.

Nell'ambito del credito diretto i finanziamenti sono effettuati principalmente attraverso tre forme tecniche.

La prima consiste nei prestiti personali, finanziamenti concessi a fronte di esigenze economiche del cliente per fini generici non necessariamente specificati e quindi senza alcun vincolo di destinazione all'acquisto di beni o servizi specifici. Nel 2008, tale tipologia di finanziamento ha registrato un incremento del 12 per cento rispetto al 2007.

La seconda forma consiste nelle carte di credito cosiddette *revolving*, utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, alle quali è associata una linea di credito rotativa che consente di rateizzare i pagamenti. Il cliente si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati rispettando l'importo della rata minima mensile stabilita in contratto.

Questa tipologia di finanziamento, collocata in misura significativa da mediatori e agenti in attività finanziaria, ha conosciuto nel 2008 un incremento del 7 per cento, è pari, complessivamente, in termini di *stock*, a circa 17,5 miliardi di euro, e rappresenta l'uno per cento del totale dell'indebitamento delle famiglie italiane. In Italia le carte di credito *revolving* rappresentano il 16 per cento del totale dei

finanziamenti al consumo erogati, mentre in Francia raggiungono il 42 per cento, in Spagna il 49 per cento e in Gran Bretagna il 61 per cento.

La terza forma tecnica di credito diretto consiste nella cessione del quinto dello stipendio, nel caso di finanziamenti che prevedono come garanzia il reddito da lavoro dipendente prodotto oppure il TFR maturato.

Il prestatore, in questo caso, cede una quota fino a un quinto del proprio credito futuro, in termini di stipendio o pensione, a garanzia del rimborso delle rate dovute dall'intermediario cessionario. Si tratta di una forma di credito che, presentando particolari complessità nella fase di concessione, anche in relazione alle coperture assicurative richieste, viene erogata attraverso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Tali soggetti, infatti, per perfezionare l'operazione, devono adempiere una serie di formalità, sia presso il datore di lavoro del cliente sia presso l'INPS.

I prestiti contro la cessione del quinto, i quali rappresentano il 9 per cento dei flussi di credito al consumo, per un ammontare di consistenze stimabili in circa 9,8 miliardi di euro. Essi hanno conosciuto, nel 2008, un incremento vertiginoso, con un aumento delle entità finanziate del 40 per cento, anche grazie all'estensione di tale forma di credito ai dipendenti privati e ai pensionati ed all'ingresso sul mercato degli sportelli bancari.

Gli strumenti attraverso i quali si accede al credito al consumo non presentano, di per sé, caratteristiche tecnico-contrattuali tali da renderli intrinsecamente più complessi o diversi da altre tipologie di servizi bancari offerti alla clientela *retail*. Tuttavia, è stato osservato (23) come uno dei principali elementi di peculiarità che contraddistinguono il credito al consumo da altre forme di finanziamento sia rappresentato dalla « catena distributiva »; per tutte e quattro le forme tecniche analizzate (credito personale, credito finalizzato, cessione del quinto dello stipendio/pensione e carte di credito *revolving*) è infatti rilevante la distribuzione attraverso mediatori, agenti in attività finanziaria o rivenditori convenzionati, soprattutto per quanto riguarda gli intermediari finanziari o le banche specializzate, ossia quelle che non hanno sportelli.

L'utilizzo di soggetti terzi per la vendita di prodotti di credito al consumo modifica innanzitutto il profilo e la distribuzione dei costi commerciali. L'intervento dell'agente o del mediatore comporta il pagamento, da parte della banca o della finanziaria, ossia del soggetto che realizza il prodotto, di provvigioni il cui onere viene incluso nel tasso finale praticato al cliente. Ciò avviene senza che il cliente riesca a comprendere quanta parte del tasso finale remunererà il finanziamento e quanta, invece, corrisponda alla commissione pagata all'agente o al mediatore per il servizio di collocamento.

Distinguendo per canali distributivi, sebbene quello denominato « diretto sportello » sia in crescita, in quanto il rapporto diretto tra consumatore e banca ha sicuramente un costo inferiore, dovuto

(23) Osservatorio Credito al dettaglio Assofin-Crif-Prometeia, giugno 2009.

all'assenza della commissione che remunera l'attività di collocamento, i volumi erogati presso i rivenditori « convenzionati » rappresentano ancora la parte più consistente, ma la loro quota si posiziona per la prima volta al di sotto della metà (48 per cento) del totale erogato, 6 punti percentuali in meno rispetto al 2007 (54 per cento). Il peso degli « agenti » (12 per cento) e dello « sportello diretto proprio » (20 per cento) aumentano entrambi di un punto percentuale, mentre il canale « diretto sportello altri » risulta il più dinamico, con una quota (20 per cento) che guadagna 4 punti percentuali rispetto al 2007.

In tale quadro l'utilizzo di tecniche di vendita incrociata di prodotti (*cross selling*) e di tecniche di vendita sempre più aggressive, ancorché formalmente corrette, nonché il forte orientamento degli operatori alla generazione di fatturato, a scapito, spesso, di una corretta relazione d'affari con il cliente, possono ampliare il problema della trasparenza e determinare critiche generalizzate sul mercato del credito al consumo da parte dell'opinione pubblica.

Nel corso degli ordinari controlli di vigilanza, ispettivi e cartolari, sono in particolare emerse:

diffuse anomalie nella catena distributiva, la cui lunghezza è spesso all'origine di una lievitazione dei costi di distribuzione, con aggravii di costi a carico del consumatore;

carenze nei controlli sulla rete;

mancato rispetto formale e sostanziale della disciplina in materia di trasparenza nonché delle normative di settore (ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, in materia di cessione del quinto dello stipendio).

Al fine di incrementare la correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, è stata emanata dalla Banca d'Italia una comunicazione destinata alla generalità degli operatori del settore della cessione del quinto, che intende richiamare l'attenzione sui principali profili di anomalia riscontrati. Prendendo spunto dalle irregolarità rilevate nell'azione di vigilanza, la Banca d'Italia ha richiesto agli operatori di astenersi dalle prassi anomale finora adottate, evitando comportamenti fraudolenti o comunque lesivi dell'utente – consumatore, e di rafforzare i presidi organizzativi in materia di controlli interni.

Più in generale, gli intermediari sono stati richiamati ad assicurare il pieno rispetto della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla correttezza dei rapporti con la clientela.

La comunicazione ribadisce inoltre che, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, è comunque il soggetto erogante a essere responsabile della complessiva attività di collocamento posta in essere dalla catena distributiva fino all'ultimo elemento di contatto con la clientela: ciò comporta per l'intermediario che eroga il credito l'obbligo di presidiare i rischi operativi e reputazionali insiti in comportamenti difformi o anomali posti in essere dalla catena distributiva. In tal senso, sono da evitare forme di remunerazione e valutazione degli addetti alla propria rete di vendita che costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti.

L'indagine conoscitiva si è quindi focalizzata sulle problematiche attinenti alla disciplina dei mediatori creditizi e, in generale, dei terzi che si interpongono nell'erogazione del credito al consumo.

A tale riguardo è stato innanzitutto evidenziato come in Italia siano presenti circa 180.000 mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria, circa 1.100 società finanziarie iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB e oltre 400 banche che operano nel settore.

A tale panorama si aggiungono i rivenditori convenzionati, i quali hanno un potere contrattuale molto forte rispetto alle banche/intermediari finanziari, in quanto la grande distribuzione è molto più concentrata, facendo capo nella maggior parte dei casi a grandi gruppi esteri, e riescono pertanto ad ottenere commissioni significative per il collocamento dei prestiti finalizzati in funzione della tipologia di bene il cui acquisto è finanziato.

In tale contesto il tema della vigilanza sui mediatori creditizi e gli altri intermediari risulta particolarmente complesso a causa della consistenza numerica della categoria e soprattutto in quanto si tratta di persone fisiche.

Mentre infatti gli intermediari finanziari di maggiori dimensioni operanti nel settore del credito al consumo, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, che sono circa 35, sono stati sottoposti ad una vigilanza regolare da parte della Banca d'Italia, la quale ha concentrato circa il 70-80 per cento delle ispezioni eseguite negli ultimi due anni proprio sulle società finanziarie *ex* articolo 107 attive nel credito al consumo, sugli intermediari minori, ma più numerosi, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, nonché sui circa 180.000 agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, non si è avuto alcun tipo di vigilanza effettiva.

Il problema sottolineato da molti soggetti auditi è che, a fronte di tale elevatissimo numero complessivo di operatori del credito al consumo, gli strumenti in dotazione all'Autorità di vigilanza sono praticamente inesistenti. L'iscrizione in un albo, ovvero in un elenco, che, pur essendo tenuto dalla Banca d'Italia non comporta l'assoggettamento alla vigilanza dell'Istituto di via Nazionale, è un attributo non soltanto minimale, ma poco più che formale: può iscriversi chiunque abbia un titolo di istruzione superiore e requisiti di onorabilità minimi, per di più senza dover dare alcuna prova di preparazione professionale e senza fornire alcuna garanzia patrimoniale.

Nel corso delle audizioni è stato inoltre evidenziato il problema legato alla necessità di distinguere meglio i mediatori creditizi, iscritti in un apposito albo, dagli agenti in attività finanziaria, inseriti in un distinto elenco. La differenza tra tali categorie risiede nel fatto che i primi non sono legati alle parti che mettono in contatto da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, e dovrebbero quindi proporre i prodotti che più si attagliano alle esigenze del cliente, mentre i secondi operano, non necessariamente in esclusiva, su mandato delle società finanziarie.

Si è inoltre osservato come nel sistema del credito stia emergendo un'ulteriore categoria di mediatori creditizi: quella del mediatore

creditizio cui le banche danno un mandato in esclusiva per il recupero dei crediti. Si tratta di una figura innovativa ed ibrida, che porta alcuni mediatori creditizi, i quali dovrebbero mantenere una posizione di indipendenza nei confronti degli istituti bancari soggetti, ad assumere da questi ultimi incarichi in esclusiva ad effettuare mediazioni e transazioni su sofferenze e crediti pregressi.

2.4. *La tutela dei consumatori.*

Con riferimento a tale complessa problematica, è stato innanzitutto evidenziato (24) come, nell'ambito delle tre discipline di settore – il TUB per il settore bancario, il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) per i mercati mobiliari e il codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 per il mercato assicurativo –, mentre le attività di vigilanza della Consob e dell'ISVAP siano espressamente indirizzate, rispettivamente, alla tutela dell'investitore e del consumatore, l'articolo 5 del TUB, nel fissare le finalità della vigilanza, faccia riferimento alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, senza fare alcuna menzione della tutela del consumatore. A tale proposito è stata sottolineata l'esigenza di stabilire, anche per il settore bancario e creditizio, che la tutela del consumatore costituisce una delle finalità della vigilanza.

In tale contesto alcuni soggetti ascoltati in audizione hanno suggerito che la concorrenza per la tutela del consumatore dovrebbe essere intesa, come nella riforma del Titolo V della Costituzione, quale concorrenza dinamica, atta a promuovere la parità di condizioni di partenza per quel che riguarda l'accesso al mercato, nonché a consentire l'eliminazione di rendite ed ultraprofiti.

Se si ipotizza che tale concetto di concorrenza dinamica sia sussunto nell'ambito della competitività – di cui il TUB fa tuttora menzione, nonostante la legge n. 262 del 2005 (cosiddetta legge sul risparmio) abbia sottratto qualsiasi potere in materia di concorrenza alla Banca d'Italia –, allora si può ritenere che anche la relativa funzione di tutela possa essere svolta dalla Banca centrale. Se, invece, si opina che il riferimento alla competitività contenuto nell'articolo 5 del TUB non costituisca un paradigma normativo sufficiente a garantire questo tipo di risultato, occorre individuare un'autorità pubblica che sia istituzionalmente deputata allo svolgimento della specifica funzione di tutela.

Per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dell'informazione da fornire al consumatore, si è rilevato (25) come il lato più carente sia quello dell'informativa precontrattuale, ed è stato evidenziato come l'illustrazione delle caratteristiche del bene da acquistare sia spesso più dettagliata rispetto a quella concernente le caratteri-

(24) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell'avvocato GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(25) Seduta di mercoledì 21 ottobre 2009, Audizione di SILVIA CASTRONOVI, Relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo.

stiche del contratto di credito che il consumatore dovrebbe sottoscrivere: quest'ultima informazione viene infatti fornita in maniera frettolosa, in molti casi dagli stessi addetti alla vendita, i quali conoscono le caratteristiche del bene venduto, ma non quelle del credito al consumo e magari ignorano anche la distinzione tra TAN e TAEG.

Con riferimento specifico alle carte *revolving*, è stato rilevato come il consumatore spesso non sia messo nelle condizioni a capire, innanzitutto a livello contrattuale, le caratteristiche, di per sé complesse, del prodotto. Collegata a tale questione è quella legata all'utilizzo della tecnica del *pushing*, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato in quanto pratica commerciale scorretta. Spesso, infatti, l'operatore finanziario invia al domicilio del consumatore una carta *revolving* non richiesta, in base a informazioni contenute in contratti di credito al consumo precedentemente stipulati. Si tratta, dunque, di un prodotto che arriva nelle mani dell'inconsapevole consumatore per soddisfare un bisogno che questi non ha avvertito, ma che l'operatore finanziario tenta ingannevolmente di creare.

In altri casi le carte *revolving* sono mascherate da carte fidelity (sulle quali vengono accreditati punti che danno diritto a premi), che, se utilizzate per accedere a rateizzazioni nei centri commerciali affiliati, hanno costi contenuti, ma che, nel caso di utilizzo in catene diverse, hanno costi esorbitanti.

Un ulteriore problema segnalato è quello delle polizze assicurative sottoscritte insieme al credito al consumo, spesso necessarie per accedere al credito, ma il cui costo era finora escluso dal calcolo del TAEG.

In tale quadro molto critico è stato peraltro evidenziato come la cultura della *disclosure* e della trasparenza delle informazioni, nata e sviluppata soprattutto nell'area della prestazione dei servizi di investimento, si stia trasferendo anche nel settore dell'erogazione del credito. In questo senso, un passo fondamentale sarebbe stato compiuto con le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di vigilanza, improntate anche a criteri di proporzionalità e di semplificazione dell'informazione fornita.

In tali istruzioni effettivamente si richiede che la documentazione di trasparenza sia formulata in modo che le informazioni da trasmettere alla clientela siano accessibili e il più possibile comprensibili, anche mediante l'adozione di accorgimenti grafici che ne agevolino la lettura, e che l'intermediario calibri la semplicità sintattica e la chiarezza lessicale della documentazione informativa anche « sul livello di alfabetizzazione della clientela a cui il prodotto è destinato ».

Le istruzioni prevedono inoltre che, nell'ambito della prestazione dei propri servizi, l'intermediario adotti le misure di carattere organizzativo in grado di assicurare che siano rispettate le prescrizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, e che il collocamento del prodotto al cliente avvenga quando questi abbia avuto la possibilità di effettuare un'adeguata valutazione di ciò che si appresta ad acquistare.

Con riguardo all'andamento dei tassi di interesse applicati sui prodotti del credito al consumo, secondo l'Autorità di vigilanza bancaria, il costo del credito al consumo in Italia, che si attesta

attorno al 10 per cento, è più alto di circa un punto percentuale rispetto all'area.

Tale divario si ricollegerebbe a varie ragioni, una delle quali è data dal fatto che i soggetti che operano nel settore del credito al consumo sono soprattutto le finanziarie (26). Infatti, alla metà del 2009 i tassi praticati dalle società finanziarie dell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB risultavano mediamente più elevati rispetto a quelli delle banche nelle categorie dei prestiti personali (2 punti) e degli acquisti rateali (1 punto). Tale differenziale sarebbe dovuto in primo luogo al rilevante ricorso a canali distributivi esterni (nei primi tre trimestri del 2009 attraverso esercizi commerciali convenzionati, sportelli bancari, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria è stato complessivamente stipulato il 70 per cento dei nuovi finanziamenti erogati), nonché ai maggiori costi nel reperimento di fondi, in quanto le società finanziarie non possono raccogliere risparmio tra il pubblico, dovendosi finanziarie presso le banche, e al tipo di clientela mediamente più rischiosa.

Più in dettaglio, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi della legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, alla metà del 2009 i tassi di interesse medi praticati dalle banche e dalle società dell'elenco speciale per le diverse forme tecniche di credito al consumo si posizionavano su livelli elevati in tutte le categorie. In particolare, i tassi più alti si riscontrano nell'utilizzo di carte di credito *revolving* (oltre il 17 per cento); seguono il credito finalizzato (poco meno del 12 per cento), i prestiti personali (11 per cento) e la cessione del quinto (con un tasso del 9 per cento che, peraltro, non include le spese per le polizze assicurative, computate a partire dal terzo trimestre 2009).

Passando ad alcuni esempi, si è osservato come un finanziamento da 300 euro (ad esempio, per l'acquisto di un telefonino), da rimborsare in sei rate mensili, con 5 euro di spese per l'apertura della pratica e con un TAN del 9 per cento, senza considerare i costi di invio della comunicazione prevista dalla disciplina di trasparenza e per l'incasso della rata, che sono costi operativi, comporta il pagamento di una rata di 52,18 euro. Il montante del finanziamento sarà pari a 313 euro, mentre il ricavo sarà di 13 euro, con i quali il finanziatore dovrà pagare il costo del denaro, i costi operativi, le spese di stampa del contratto e quelle di spedizione. Il TAG per questa operazione è del 15,81 per cento.

Per quanto riguarda, invece, i mutui residenziali, secondo le rilevazioni armonizzate i tassi medi praticati in Italia, paragonati agli altri Paesi dell'area dell'euro, risultano complessivamente allineati per i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso si registra un divario rispetto all'area dell'euro (27).

Un altro aspetto sottolineato relativamente al tema dei costi riguarda l'elevata rigidità nei tassi di interesse praticati e la bassa

(26) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor CARLO TRESOLDI, Presidente del Gruppo SIA-SSB.

(27) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, Dottor ROBERTO RINALDI.

reattività che gli oneri del credito al consumo mostrano rispetto al movimento dei tassi della politica monetaria e del costo del *funding* interbancario. Il livello a cui si attestano oggi non è infatti molto diverso da quello osservato prima che si manifestassero, nell'estate del 2007, le prime tensioni finanziarie, allorquando i tassi di *policy* (tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema) erano decisamente più elevati (4 per cento rispetto all'attuale 1 per cento).

Sempre con riguardo al livello dei tassi, l'Autorità di vigilanza bancaria ha ricordato (28) le nuove Istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi utilizzati per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, emanate anche a seguito degli interventi legislativi in tema di commissione di massimo scoperto e di costi dei conti correnti.

Obiettivo delle nuove istruzioni è quello di includere nei tassi medi rilevati tutti gli oneri a carico del cliente. Vengono, quindi, comprese alcune spese sinora non considerate, tra cui la commissione di massimo scoperto nei casi in cui sia ancora applicata, le commissioni per la messa a disposizione di fondi, le spese di assicurazione obbligatorie e i costi di mediazione sostenuti dal cliente. Rimangono esclusi alcuni oneri ritenuti non collegati all'erogazione del credito, tra cui le assicurazioni accessorie, le spese di gestione dei conti non a servizio esclusivo del finanziamento e i costi delle operazioni di pagamento. Ne consegue che costi che in passato non trovavano alcun limite dovranno essere ora contenuti nei tetti stabiliti dalla legge e sottoposti a valutazione in caso di sospetto di tassi usurari.

La prima rilevazione basata sulle nuove regole si è chiusa a fine ottobre, con riferimento ai tassi applicati alla clientela nel periodo luglio/settembre 2009; i tassi soglia risultanti saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

L'Autorità di vigilanza bancaria ha segnalato, al riguardo, che è ipotizzabile un fisiologico incremento del tasso effettivo globale medio per quelle categorie nelle quali sono rilevanti i costi in precedenza esclusi dal calcolo (ad esempio la commissione di massimo scoperto, nel caso degli affidamenti in conto corrente, ovvero le spese assicurative, nella cessione del quinto dello stipendio). Tuttavia, i tassi soglia saranno più rappresentativi delle condizioni economiche applicate alla clientela e ciò consentirà, da un lato, di contrastare prassi elusive delle soglie antiusura, e, dall'altro, di contenere l'entità dei costi accessori.

Secondo l'Autorità di vigilanza bancaria, è cruciale che queste misure siano accompagnate da interventi che accrescano la concorrenza nei diversi segmenti del mercato del credito al consumo. Con lo sviluppo della concorrenza non sarà più possibile utilizzare il tasso usurario come *benchmark* da cui muovere « a ritroso » per la fissazione del costo del credito.

Con riguardo alla vicenda delle banche che chiedono di sottoscrivere un'assicurazione a garanzia dei mutui, è stato rilevato (29)

(28) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, dottor ROBERTO RINALDI.

(29) ROBERTO RINALDI, Condirettore centrale – Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia.

come l'Autorità di vigilanza bancaria abbia emanato una comunicazione, indirizzata a tutti gli intermediari bancari e finanziari, nella quale vi è un esplicito riferimento alla questione delle assicurazioni nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ricordando agli intermediari l'esigenza che l'assicurazione richiesta sia consona alle esigenze finanziarie del consumatore.

Per quanto concerne l'esercizio delle competenze in materia di pratiche commerciali scorrette, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (30) ha rilevato di aver concluso nel 2008 e 2009 circa quaranta procedimenti istruttori nei confronti di operatori del settore del credito al consumo, con riferimento a messaggi pubblicitari diffusi a mezzo stampa e volantini pubblicitari. In particolare, l'Autorità è stata chiamata a valutare la corretta indicazione degli elementi essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti e l'incidenza delle voci che contribuiscono alla determinazione dei costi complessivi degli stessi.

In alcuni casi l'Autorità ha rilevato come il TAEG non fosse in alcun modo reso esplicito; in altri, lo stesso era indicato attraverso una forbice di valori, dove il limite massimo era quantificato con espressioni quali « *max entro i limiti di legge* », che l'Autorità ha ritenuto troppo generiche e non atte a consentire al consumatore di calcolare esattamente i costi complessivi del finanziamento.

L'attività istruttoria dell'Autorità ha consentito, inoltre, di accertare l'ingannevolezza di alcuni messaggi da parte di operatori che non erogavano direttamente i finanziamenti, come invece i messaggi lasciavano credere, ma erano abilitati a svolgere soltanto attività di « mediazione creditizia ».

L'Autorità ha altresì valutato come scorretta la pratica, adottata da più operatori, consistente nella conclusione di contratti di finanziamento al consumo finalizzato, senza che fosse impartita un'informazione adeguata ai consumatori sulla circostanza che l'importo del finanziamento richiesto sarebbe stato addebitato su una linea di credito contestualmente aperta, utilizzabile mediante emissione di una carta *revolving*, per la quale erano previsti oneri economici aggiuntivi rispetto all'ordinario credito finalizzato (emissione e invio estratto conto, quota associativa). Parimenti, è stata stigmatizzata la conclusione di contratti di finanziamento finalizzato all'acquisto di determinati prodotti senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto avrebbe determinato contestualmente la richiesta di concessione di una linea di credito a tempo indeterminato, utilizzabile mediante carta *revolving*, e senza aver preventivamente acquisito, in modo chiaro ed inequivocabile, il consenso del consumatore all'apertura della linea di credito stessa. Ancora, è stata evidenziato negativamente il fenomeno relativo alla commercializzazione di carte senza che ne fosse indicata chiaramente la natura *revolving*, o di carte di credito « sponsorizzate » da importanti società non finanziarie, di cui non era chiarita la natura duplice di carta fedeltà e *revolving*.

(30) Seduta di martedì 17 novembre 2009, Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ANTONIO CATRICALÀ.

Per quanto riguarda il funzionamento delle banche dati utilizzate dalle banche e dagli altri operatori in sede di erogazione del credito al consumo, è stato rilevato come esse siano costituite dai cosiddetti SIC (sistemi di informazione creditizia), attraverso i quali gli operatori finanziari si scambiano le informazioni positive e negative relative agli affidamenti e ai pagamenti della clientela (31). I sistemi di informazione creditizia permettono al consumatore di far valere il proprio comportamento passato, evidenziando se ha pagato regolarmente i debiti contratti ovvero se è incorso, eventualmente, in mancati pagamenti. L'attività dei SIC è disciplinata dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, alla cui sottoscrizione le associazioni rappresentative delle banche e delle società finanziarie e varie associazioni di consumatori sono avvenute sulla base dell'attività di promozione demandata al Garante della *privacy* dall'articolo 117 del codice in materia di protezione dei dati personali. In Italia, i SIC detengono informazioni concernenti i rapporti di credito in relazione ai quali il consumatore o la piccola e media azienda hanno preventivamente prestato il consenso al trattamento dei loro dati personali. Si tratta, dunque, di sistemi informativi diversi dai registri dei protesti o da altre banche dati: i SIC si occupano esclusivamente di rapporti di credito.

A tale proposito è stato evidenziato come l'informazione fornita dal SIC dovrebbe essere di supporto alla decisione finale della banca, segnatamente del responsabile dell'analisi del credito, il quale dovrebbe effettuare una valutazione complessiva di tutti i dati disponibili. Accade, invece, che la segnalazione, da parte del SIC, di finanziamenti non in regola a nome del soggetto che ha richiesto un prestito, diventi un impedimento pregiudiziale.

In tale contesto è stato anche evidenziato come negli ultimi anni l'interrogazione alle banche dati dei SIC sia stata arricchita dalla richiesta di una valutazione finale sul rischio di credito associato al cliente: basso, medio, alto o altissimo, la quale costituisce tuttavia una forzatura non autorizzata, che potrebbe comportare un richiamo scritto per il dipendente della banca che la proponesse anche soltanto in via derogatoria.

2.5. I fenomeni di frode.

In relazione al fenomeno delle frodi, nel corso delle audizioni è stato evidenziato come i dati della Guardia di finanza, la quale svolge in materia anche un'attività di analisi e studio, indichino che nel settore del credito al consumo sono stati registrati, nel 2008, circa 25.000 casi di operazioni di finanziamento fraudolente, per un importo di circa 145 milioni di euro (32); nel 2007 erano stati

(31) Seduta di martedì 23 giugno 2009, Audizione del dottor CARLO GHERARDI, Amministratore delegato della CRIF Spa.

(32) Seduta di giovedì 26 novembre 2009, Audizione del professor VITTORIO GRILLI, Direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

rilevati dall'osservatorio CRIF 22.500 frodi, per un valore di 112 milioni di euro.

Tali frodi hanno in larga parte ad oggetto prestiti finalizzati, ma riguardano anche la sottrazione e clonazione delle carte di credito.

Le regioni in cui si è osservata una maggiore crescita del fenomeno, legata soprattutto ai furti di identità, sono state la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e la Toscana (nella quale vi è stata una crescita di quasi il 50 per cento). Un fenomeno preoccupante, e che si è sicuramente accentuato, è rappresentato dalle cosiddette frodi mediante appropriazione dell'identità altrui (cosiddetta « impersonificazione »), non legate alle carte di credito, ma realizzate da chi riesce ad impossessarsi indebitamente degli estremi identificativi di un soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, dati previdenziali). La persona in questione, senza neanche saperlo, si trova ad aver contratto un prestito che non ha mai chiesto, ovvero ad avere problemi con le banche o con le società finanziarie.

A tale proposito è stato sottolineato come l'ampio ricorso, nell'erogazione del credito al consumo che si sviluppa tramite le organizzazioni commerciali, a procedure altamente informatizzate, abbia reso particolarmente appetibile, per organizzazioni criminali o singoli soggetti, la perpetrazione di operazioni fraudolente effettuate mediante impossessamento dell'identità di altri soggetti, che possono comportare frodi anche ai danni delle società erogatrici del credito al consumo (33).

Il fenomeno delle frodi ha un impatto non solo sull'industria bancaria, ma anche sui consumatori, i quali non subiscono soltanto ripercussioni di natura psicologica, ma anche danni economici ingenti, riconducibili a due categorie (34).

L'utilizzo fraudolento di dati personali, infatti, può comportare, per la vittima del furto di identità, l'impossibilità di accedere al credito, per effetto della segnalazione come cattivo pagatore nei sistemi di informazione creditizia, nonché oneri significativi in termini economici e di tempo per ottenere l'accertamento della frode e il ripristino della propria posizione. Nel Regno Unito, la *Credit industry fraud avoidance system* ha calcolato che un individuo vittima di un furto di identità impiega mediamente 400 ore per difendersi.

Al riguardo si è osservato (35) come un'analisi più approfondita dei fenomeni di frode e dei possibili strumenti di contrasto riveli la presenza di talune questioni.

Da un lato, se si immaginassero centrali rischi estremamente raffinate, la cui attività si estendesse fino alla profilazione del singolo soggetto, si farebbe venir meno il rischio di impresa e, per certi versi, persino alcuni elementi necessari di alcuni tipi di contratti. D'altra parte, il problema può esistere in alcuni ambiti in cui il cosiddetto

(33) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione di VALENTINO GHELLI, Presidente di Assofin.

(34) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI SABATINI, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana.

(35) Seduta di mercoledì 25 novembre 2009, Audizione di FRANCESCO PIZZETTI, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

cattivo pagatore ha la possibilità di cambiare più volte il fornitore, continuando ad avvantaggiarsi del servizio anche se moroso nei pagamenti.

A tale riguardo è stata rilevata la mancanza di una base normativa che consenta la costituzione di sistemi antifrode dedicati, anche diversi dalle centrali rischi e anche limitati ad alcuni operatori, ed è stata segnalata l'esigenza di considerare che la registrazione nell'archivio di un sistema antifrodi può determinare l'esclusione del predetto soggetto dall'accesso al servizio, per un periodo più o meno prolungato.

Inoltre, è stato evidenziato come l'utilizzazione di dati personali per le indicate finalità deve essere effettuata con modalità tali da evitare l'acquisizione di informazioni non pertinenti, atte a rivelare comportamenti o preferenze che nulla hanno a che vedere con il rapporto creditizio o debitorio.

Nel corso dell'indagine sono state quindi fornite alcune valutazioni in merito alla proposta di legge C. 2699, approvata dal Senato, recante « Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo ».

Al riguardo si è innanzitutto segnalato come l'istituzione con legge, anziché con regolamento ministeriale, di una struttura antifrode interna al Ministero dell'economia e delle finanze rischi di creare un'articolazione rigida, mentre il *trend* istituzionale è da tempo orientato a rendere fluide e modificabili le strutture amministrative, in conformità a un modello secondo il quale il legislatore attribuisce la missione e ogni amministrazione si organizza come meglio ritiene. In questo caso, invece, il legislatore indicherebbe come deve essere realizzata la struttura.

Inoltre il sistema di prevenzione delineato dalla proposta di legge prevede la potenziale acquisizione di una grande massa di informazioni, laddove da più parti si era suggerito di stabilire che si utilizzassero i dati presenti nelle banche dati già esistenti, evitando di crearne una nuova.

Un'ulteriore criticità è segnalata nel fatto che risultano molto ampie le categorie di dati utilizzabili e di soggetti che possono accedere al sistema di prevenzione delle frodi, alcuni dei quali hanno poco a che fare con il credito al consumo e aprono la via ad una diversa platea di interessati, tra cui i fornitori di servizi.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha altresì stigmatizzato il fatto che il provvedimento rimetta al Ministero dell'economia e delle finanze, ossia a un settore dell'amministrazione, un aspetto molto delicato sotto il profilo della tutela della *privacy*, quale l'individuazione di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità del provvedimento.

Con riferimento, infine, al sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo, di cui all'articolo 7 della proposta di legge, si è osservato come la norma non sia omogenea rispetto alla restante parte del provvedimento, che affronta il diverso tema della prevenzione delle frodi legate al furto di identità.

3. CONSIDERAZIONI FINALI E PROPOSTE

3.1 *Il credito al consumo nel contesto della crisi economico – finanziaria mondiale.*

Il credito al consumo è uno strumento che riveste un ruolo centrale in tutte le economie avanzate e svolge finalità altamente positive, rappresentando un importante canale di finanziamento, attraverso il quale la domanda di beni, soprattutto di natura durevole e di servizi, può essere soddisfatta oltre il limite di reddito del richiedente, mediante il differimento temporale del pagamento. Esso costituisce un mezzo molto utile per sostenere i consumatori in occasione di esigenze di spesa in specifici momenti della loro vita, anticipando razionalmente i redditi attesi futuri e consentendo di assumere alcune autonome scelte di vita, quali, tipicamente, l'acquisto della casa di abitazione, a prescindere dalla dipendenza dai legami familiari. In alcuni settori il credito al consumo rappresenta del resto un elemento essenziale: è il caso del mercato automobilistico, in cui l'84 per cento delle compravendite di auto da parte di privati, è finanziato attraverso tale strumento.

Inoltre, a fronte del restringersi delle risorse pubbliche tradizionalmente destinate ad importanti prestazioni sociali, causato dalle ingenti dimensioni del debito pubblico (in alcuni Paesi aggravato dalle misure di salvataggio degli intermediari finanziari rese necessarie dalla recente crisi), l'istituto del credito al consumo, se adeguatamente disciplinato, può rappresentare uno strumento prezioso per soddisfare bisogni primari (salute, cure sanitarie, istruzione) – altrimenti destinati a rimanere inevasi per le fasce di popolazione economicamente più deboli, oltre a costituire, in misura circoscritta, uno strumento anticiclico, sostenendo i consumi, e, dunque, l'economia nel suo complesso, nelle fasi di stagnazione o recessione.

Fatte tali premesse, occorre sottolineare come il tema del credito al consumo ha assunto negli ultimi anni rilievo centrale sotto un duplice profilo: da un lato, in ragione del fatto che molte economie avanzate, soprattutto nei paesi anglosassoni, hanno legato buona parte del proprio sviluppo all'utilizzo sempre più ampio, in particolare a partire dai primi anni novanta, di tale strumento per incrementare il livello dei consumi e sostenere la crescita del PIL; dall'altro, in considerazione del ruolo che il credito al consumo, e le sue distorsioni, hanno avuto nel determinare, dalla seconda metà del 2008, la crisi dei mutui immobiliare negli Stati Uniti e la conseguente esplosione di una crisi finanziaria ed economica di proporzioni globali.

In effetti, la recente crisi finanziaria si è manifestata proprio a partire dal settore del credito, investendo, in progressione, il mercato dei mutui *subprime*, quello dei titoli derivanti dalla trasformazione dei mutui ipotecari, il mercato interbancario e, a seguire, quello dei titoli azionari ed obbligazionari, sino ad arrivare ai derivati del credito, in una catena di circolarità i cui effetti si sono riverberati, e si riverberano tuttora, sull'economia reale

Un'analisi attenta del settore del credito al consumo può dunque costituire un esercizio assai utile per individuare una serie di elementi

di criticità insiti nel comparto creditizio e negli stessi modelli di sviluppo invalsi negli ultimi venti anni, nonché per individuare proposte che possano consentire di superarli.

Senza entrare nel merito delle vicende complessive della crisi, occorre evidenziare, quanto meno per inquadrare il tema, come alcuni degli elementi che sono alla base della bolla finanziaria statunitense si siano registrati, sia pure in misura molto minore, anche in Italia.

Anche in Italia si è assistito, all'incirca fino al 2007, ad un progressivo ampliamento della disponibilità del sistema creditizio a concedere prestiti e mutui, ad esempio allungando la durata dei finanziamenti, allargando le categorie di lavoratori che possono accedervi, incrementando la percentuale di finanziamento erogato rispetto al valore del bene prestato in garanzia.

Tale evoluzione, che in parte è legata ad un andamento dei tassi di interesse favorevole per una lunga fase, ed all'esigenza, socialmente e politicamente comprensibile, di favorire l'accesso a taluni beni primari, quali la casa, anche a fasce di popolazione che in precedenza ne erano escluse (si pensi, ad esempio, ai soggetti extracomunitari) ha avuto l'effetto di indurre l'erogazione di finanziamenti anche a persone che probabilmente non disponevano di un livello di reddito adeguato a sostenerne gli oneri.

Ciò si è accompagnato all'offerta sul mercato di contratti di finanziamento sempre più complessi (che ad esempio presentano un profilo di rimborso molto articolato, o indicizzati a tassi composti o derivati), che rendono difficile per il consumatore medio valutarne l'effettiva convenienza.

Più gravi risultano i fenomeni, richiamati nel corso dell'indagine, di sostanziale violazione della disciplina in materia creditizia, quali, ad esempio, l'erogazione di mutui immobiliari di ammontare superiore allo stesso prezzo di acquisto dell'immobile.

Al di là delle eventuali irregolarità che possono in alcuni casi essersi verificate, è fondato ritenere che la mutazione dei modelli finanziari e delle politiche industriali delle banche (che sono rapidamente passate da un modello basato sull'assunzione e sulla gestione in proprio del rischio, cosiddetto « *originate and hold* », a un modello in cui all'assunzione dei rischi faceva seguito la loro distribuzione presso investitori e risparmiatori, cosiddetto « *originate and distribute* »), l'accresciuto interesse delle banche stesse a collocare sul mercato prodotti creditizi, anche a causa dell'utilizzo indiscriminato dell'istituto delle cartolarizzazioni dei crediti, nonché gli interessi di molte categorie coinvolte nella stipula dei contratti di finanziamento, abbia finito per appannare la capacità complessiva del sistema di valutare il rischio. Capacità, quest'ultima, che il sistema bancario italiano ha tradizionalmente sempre mostrato, anche grazie ad un forte radicamento sul territorio che, forse, è stato in parte smarrito per effetto delle grandi concentrazioni realizzate a partire dagli anni Novanta.

Tali circostanze, unitamente alla scarsa consapevolezza, da parte dei consumatori, sui costi reali e complessivi del finanziamento, hanno contribuito a violare alcune regole di equilibrio economico nel settore del credito, ponendo sulle spalle dei debitori oneri insopportabili, in

quanto in alcuni casi largamente superiori al 50 per cento del reddito disponibile, favorendo inoltre la proliferazione sul mercato di *asset* finanziari di dubbia o scarsa qualità.

Tali distorsioni hanno ovviamente riguardato anche il settore specifico del credito al consumo.

Infatti, dal momento in cui è esplosa negli USA la bolla dei mutui, cui si è collegata, prima, la crisi finanziaria, e, poi, quella economica, si è assistito, nel 2008, dopo anni di crescita molto intensa, ad una forte flessione nell'erogazione dei finanziamenti in Italia: i mutui hanno registrato un tasso di crescita negativo del 14 per cento, ed un andamento sostanzialmente non favorevole si è evidenziato anche negli altri comparti del credito al consumo, che ha anch'esso conosciuto una stasi nel 2008 ed una contrazione significativa nel 2009.

In particolare si è assistito ad un forte calo dei finanziamenti finalizzati – soprattutto per quanto riguarda il segmento dell'auto, che rappresenta il 30 per cento di tale mercato – a fronte di una crescita di altre forme di credito al consumo particolarmente redditizie, quali i prestiti personali ed i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

In realtà, tale riduzione nell'erogazione dei finanziamenti si è accompagnata ad una rilevante modificazione delle percentuali di erogazione dei diversi istituti: si può affermare, in sintesi, che nel primo semestre del 2009, mentre i grandi gruppi bancari, in particolare Intesa Sanpaolo e, soprattutto, UniCredit, hanno ridotto l'ammontare erogato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in percentuali che hanno raggiunto, nel primo caso, il 20 per cento, e, nel secondo, il 70 per cento, gli istituti di medie dimensioni hanno fatto registrare una crescita, in qualche caso davvero notevole.

Tale differenziazione può indurre ad alcune considerazioni interessanti, legate al fatto che l'accumulo, negli anni precedenti, in alcuni istituti bancari, di un portafoglio di crediti probabilmente troppo consistente, e l'erosione, per effetto della crisi, di un ammontare notevole e ancora non quantificato dei patrimoni bancari, ha reso necessari maggiori accantonamenti, nel rispetto dell'Accordo di Basilea 2 sui requisiti patrimoniali, ed ha determinato un aumento degli *spread*, laddove, al contrario, gli istituti che avevano praticato una politica creditizia più conservativa non hanno dovuto fronteggiare tali esigenze.

Sotto un ulteriore profilo, occorre rilevare come il livello di indebitamento, in rapporto al reddito disponibile, delle famiglie italiane, sia aumentato nel corso degli ultimi anni, innovando rispetto alla tradizionale diffidenza del consumatore italiano rispetto allo strumento del debito, cui veniva in passato attribuita una valutazione sociale negativa.

In particolare, l'indebitamento delle famiglie italiane è raddoppiato dal 2000 al 2008, passando dal 30 a quasi il 60 per cento in rapporto al reddito disponibile, sebbene tale livello di indebitamento sia ancora notevolmente inferiore rispetto a quello degli Stati Uniti, dove è pari al 140 per cento del reddito disponibile, a quello degli altri principali Paesi europei, ove giunge al 90 o al 100 per cento, ed alla media dei Paesi UE, che è del 93 per cento.

Questo incremento ha riguardato sia i prestiti finalizzati, sia i prestiti personali non finalizzati, in particolare a seguito dell'ampliamento anche ai dipendenti privati ed ai pensionati dello strumento della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, sia le carte di credito.

Per quanti riguarda quest'ultimo settore, il fenomeno ha riguardato le carte a saldo, che rappresentano ancora la tipologia di carta più utilizzata in Italia (64 per cento), ma soprattutto le cosiddette carte *revolving* (comportanti l'apertura implicita di una linea di credito in favore del titolare della carta), che costituiscono ormai il 32 per cento del totale delle carte di credito ed il 16 per cento del totale dei finanziamenti al consumo erogati, e per le quali il volume del credito erogato è cresciuto di oltre il 7 per cento nel 2007, nel 2008 ed anche nei primi mesi del 2009, sia pure in misura più contenuta (2,9 per cento).

Si assiste dunque, sostanzialmente negli ultimi 15 anni, ad un processo di avvicinamento della realtà italiana rispetto a quello degli altri Paesi avanzati, legato soprattutto ad un più intenso utilizzo degli strumenti del credito al consumo.

Tale mutazione sembra avere velocità e caratteristiche in parte differenziate nelle diverse aree del Paese: mentre nell'Italia settentrionale le strutture finanziarie, il livello di indebitamento delle famiglie e il grado di utilizzo degli strumenti di pagamento sono molto più simili a quelli degli altri Paesi europei, ciò sembra valere in misura molto minore nelle aree del Mezzogiorno. È comunque possibile ritenere che i modelli prevalenti nel Nord Italia eserciteranno una progressiva forza di attrazione nei confronti delle popolazioni dell'Italia centrale e meridionale.

Sebbene tale evoluzione non sia di per sé necessariamente negativa, e costituisca in parte una conseguenza fisiologica del processo di armonizzazione economica indotta dall'introduzione dell'Euro, occorre attentamente verificare se tale dinamica non porti con sé distorsioni gravi.

A tale proposito suscita fondate preoccupazioni il dato secondo cui, nel 2006, più del 2 per cento del totale delle famiglie doveva far fronte ad una rata mensile superiore al 30 per cento del proprio reddito, percentuale aumentata al 3,5 per cento nel 2008.

In parallelo, si è evidenziata, dalla fine del 2007, dopo anni in cui il tasso di insolvenza dei mutui si attestava intorno all'1-1,1 per cento, una crescita progressiva, lenta ma costante, di tale tasso, dovuto a molteplici fattori, tra i quali la modifica della politica creditizia delle banche, che hanno elevato l'ammontare erogato rispetto al valore dell'immobile (*loan to value*) ed allungato la durata dei mutui, all'apertura del credito verso fasce marginali della popolazione, all'introduzione di nuove tipologie di mutui, nonché all'impatto della crisi economica ed all'aumento dei tassi d'interesse relativi ai mutui a tasso variabile.

Un analogo deterioramento si riscontra nel tasso di insolvenza dei prestiti, legato alla durata più lunga dei prestiti erogati, nonché, anche in questo caso, all'apertura di tale forma di finanziamento a fasce di popolazione che prima vi erano escluse.

In generale, si rileva un peggioramento del livello di insolvenza relativo al settore del credito al consumo, principalmente legato all'incremento delle insolvenze nel settore dei mutui immobiliari a tasso variabile, le quali rappresenterebbero circa l'80 per cento del totale delle insolvenze.

Sebbene il tasso di insolvenza registrato in Italia appaia finora nettamente più basso di quello registratosi nei principali Paesi europei e negli USA, confermando una delle caratteristiche positive del panorama creditizio italiano, appare particolarmente preoccupante il progressivo peggioramento del grado di solvibilità delle famiglie italiane. I prestiti incagliati delle famiglie sono infatti aumentati dall'1,5 al 2,2 per cento, la percentuale delle famiglie che hanno prestiti scaduti da almeno 90 giorni è salita al 4,3 per cento e le sofferenze vere e proprie sono lievitate, di pari passo, dallo 0,9 per cento di fine 2007 all'1,2 per cento del primo trimestre 2009.

In quest'ambito il dato peggiore riguarda il tasso di sofferenza delle carte di credito, per le quali si registra, tra il 2008 ed il 2009, relativamente alle carte a saldo, un incremento dal 2 al 2,6 per cento, ed un incremento dal 5,8 al 6,4 per cento per le carte *revolving*.

Probabilmente tali fenomeni hanno, in parte, carattere congiunturale, legato all'esplosione della crisi finanziaria ed economica, e potrebbero non rappresentare un elemento di lungo periodo.

Sta di fatto, in ogni caso, che le banche hanno modificato rapidamente le proprie politiche creditizie, riducendo l'ammontare di credito erogato, con un impatto diretto sugli investimenti e, soprattutto, sulle imprese, alle quali viene a mancare uno dei principali canali di finanziamento, proprio nel momento in cui i tassi praticati dalle banche centrali e quelli sui mercati interbancari sono scesi a livelli raramente toccati in passato.

Le ragioni di tale evoluzione nell'atteggiamento delle banche non sembrano, in realtà, del tutto univoche: al riguardo, infatti, nel corso delle audizioni è stato sostenuto che l'incremento tendenziale del tasso di insolvenza medio registrata in Italia non può giustificare pienamente, per le dimensioni molto minori di quelle registrate in altri Paesi, una politica di restrizione dell'offerta di credito, che sarebbe invece piuttosto ascrivibile ad esigenze di patrimonializzazione di alcuni tra i maggiori esponenti del sistema.

Non c'è dubbio, in ogni caso, che le conseguenze della crisi sulle famiglie, in termini sia di perdita di posti di lavoro, sia di riduzione del reddito, sia di ridimensionamento della ricchezza complessiva, acuiscono i problemi determinati dal sovraindebitamento di talune fasce di consumatori, in quanto gli oneri dei debiti concessi (e contratti) troppo disinvoltamente in passato diventano in tale condizione ancora più difficili da sostenere, rischiando in tal modo di moltiplicare gli effetti di razionamento del credito.

Occorre dunque riaffermare una considerazione elementare, che forse in anni recenti è stata dimenticata: compito di un banchiere degno di questo nome, attento alla sana e prudente gestione della banca, non è concedere credito a chiunque glielo chieda, fidando in astruse architetture finanziarie, né negarlo a priori a chi avrebbe i requisiti personali ed economici per ottenerlo, trincerandosi dietro

asettiche valutazioni numeriche, ma saper esercitare la propria capacità di discernimento professionale nell'esercizio, di per sé rischioso, della funzione creditizia.

In tale contesto si può rilevare come la riflessione sulle problematiche specifiche del credito al consumo conduca naturalmente ad un ordine di problemi molto più ampi, attinenti al modello di sviluppo economico che il nostro Paese intende seguire per il futuro, i quali certamente travalicano i limiti della presente indagine conoscitiva, ma cui comunque vale la pena di accennare.

Al riguardo si segnala l'esigenza di compiere una scelta di politica economica di fondo, valutando se imboccare la strada scelta dai paesi anglosassoni, nei quali lo sviluppo è guidato principalmente dai consumi privati, a loro volta alimentati dal credito al consumo, e, dunque, dall'indebitamento delle famiglie e dei consumatori, ovvero mantenere il tradizionale modello di sviluppo italiano, basato fondamentalmente sulla spiccata propensione al risparmio delle famiglie italiane, che alimenta a sua volta la raccolta di capitali da parte delle banche, le quali lo erogano alle imprese per finanziare il funzionamento ordinario e gli investimenti.

Si tratta, in estrema sintesi, di due modelli antitetici, uno trainato ed orientato dai consumi, l'altro alimentato dal risparmio e dalla funzione di allocazione del capitale svolta dalle banche.

Entrambi i modelli hanno mostrato dei limiti.

Quello che, per brevità, potremmo definire anglosassone, comporta i rischi di sovraindebitamento, di creazione di bolle speculative e di turbolenze finanziarie che la recente crisi sta mostrando.

Il modello italiano presenta, invece, due principali elementi di criticità: da un lato, la sua strutturazione fortemente bancocentrica, che affida al sistema bancario quel compito di allocazione delle risorse tra i settori della produzione che altrove è svolto direttamente dai mercati dei capitali e dei beni; dall'altro, la sua dipendenza dal permanere di una forte capacità di risparmio da parte delle famiglie, a sua volta condizionata dal mantenimento, anche in prospettiva, di un potere di acquisto sufficiente a poter distogliere una fetta significativa del reddito dai consumi.

Al di là di tali considerazioni di natura macroeconomica, appare comunque indispensabile governare l'evoluzione che sta caratterizzando i meccanismi del credito, salvaguardando la specificità costituita dalla tradizionale propensione al risparmio delle famiglie italiane, evitando di minare la sostenibilità degli impegni finanziari assunti dai consumatori italiani, e vigilando inoltre affinché il ricorso al credito non sia inteso, in modo distorto, come uno strumento per mantenere un livello di consumi non più congruente con il potere di acquisto delle famiglie. A tale riguardo occorre interrogarsi se l'incremento molto forte della percentuale dei crediti non finalizzati, che è passata dal 28 per cento del 2001 al 61 per cento del 2008, non indichi appunto come il credito al consumo sia sempre maggiormente utilizzato per soddisfare quotidiane esigenze di vita, alle quali non è più possibile far fronte con il proprio reddito.

Tornando al tema specifico dell'indagine, non si può infatti ritenere che il credito al consumo possa costituire stabilmente il vero motore della crescita economica, se non si vuole ricadere nelle

distorsioni che hanno portato alla crisi finanziaria ed economica di cui le economie dei Paesi avanzati stanno ancora pagando le conseguenze. Il credito al consumo può invece costituire un fattore di moltiplicazione e di sostegno della domanda, a patto che sussistano le condizioni per assicurare stabilità al reddito disponibile delle famiglie, a patto, cioè, che si ricostituiscano le condizioni per una duratura crescita economica.

Attenzione specifica deve dunque essere dedicata ai problemi del sovraindebitamento, non solo sotto il profilo della disciplina degli effetti (che sono del resto già oggetto delle proposte di legge C. 2364 ed abbinata, attualmente all'esame della Camera), ma individuando meccanismi che consentano di impedire a priori il determinarsi di tale condizione.

Nell'ambito delle iniziative per combattere il sovraindebitamento occorre altresì sviluppare un ragionamento sulle tematiche del microcredito, quale strumento da porsi *a latere* dei tradizionali canali di finanziamento, in particolare in favore di quei consumatori marginali dal punto di vista economico che incontrano difficoltà, soprattutto a causa della crescita del deficit pubblico, nell'accedere a servizi fondamentali e per i quali può risultare problematico ottenere credito, anche per importi limitati.

Nei confronti di tali soggetti si dovrebbe definire una disciplina speciale, che preveda un regime semplificato per la concessione, da parte di intermediari creditizi chiaramente identificati, di crediti di ridotta entità, non assistiti da garanzie personali. A tale proposito si potrebbe eventualmente stabilire una garanzia accessoria dallo Stato, istituendo a tal fine un apposito fondo, oppure rivitalizzando gli strumenti di finanziamento per le famiglie a scarso reddito già esistenti.

In tale contesto occorre altresì evidenziare come il mutato atteggiamento delle famiglie italiane nei confronti degli strumenti di credito, segnatamente di credito al consumo, renda ancora più forte l'esigenza, già segnalata all'indomani dei casi Parmalat e Cirio, di promuovere l'educazione finanziaria delle famiglie e dei consumatori italiani, calibrandola sulle loro reali condizioni ed esigenze.

La circostanza che i consumatori ed i risparmiatori italiani si sono avvicinati in maniera diffusa solo in tempi relativamente recenti ai prodotti finanziari e creditizi più complessi ed innovativi, rende infatti particolarmente importante che essi maturino una maggiore consapevolezza circa i prodotti che acquistano, le caratteristiche dei contratti che sottoscrivono, ed il rapporto tra il proprio reddito e gli oneri derivanti dall'assunzione del debito, al fine di tutelare maggiormente i propri interessi e contribuire a rendere il mercato più efficiente, responsabile, concorrenziale e trasparente.

In questa prospettiva sarebbe certamente auspicabile un provvedimento legislativo che raccolga gli spunti delle diverse proposte di legge presentate in materia e riassume le azioni già avviate a tale riguardo, anche in ambito privatistico, dando loro un indirizzo unitario ed il necessario carattere istituzionale.

A questo proposito può essere certamente valutato con favore l'inserimento, da parte del disegno di legge comunitaria 2009, di un ulteriore principio direttivo nella delega per l'attuazione della direttiva

2008/48/CE, il quale sancisce il ruolo dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, prevedendo iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, per favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti. Occorre a tal fine individuare un centro di imputazione cui attribuire il coordinamento degli interventi in materia, nonché reperire adeguate risorse finanziarie, eventualmente prevedendo forme di contribuzione da parte del sistema bancario.

Tali iniziative di natura formativa – educativa non possono peraltro prescindere da interventi normativi cogenti, che affrontino in modo incisivo le criticità evidenziate nel corso dell'indagine e che di seguito si proverà a sintetizzare.

3.2 Le prospettive del quadro giuridico del credito al consumo.

L'indagine conoscitiva ha consentito di evidenziare come il quadro giuridico del credito al consumo sia stato caratterizzato fortemente dalla crescente influenza del diritto privato europeo, attraverso una serie di direttive succedutesi a partire dal 1986 (direttiva 87/102/CEE), in particolare per quanto riguarda la trasparenza informativa, finalizzata ad accrescere la consapevolezza del consumatore circa i contenuti del contratto e riguardo al costo effettivo del credito, nonché in merito alla ripartizione del rischio per responsabilità derivante da inadempimento.

Sotto quest'ultimo profilo la normativa italiana, contenuta sostanzialmente nell'articolo 42 del codice del consumo, risulta piuttosto avanzata anche rispetto alla disciplina comunitaria, in quanto prevede, diversamente dalla direttiva 87/102/CEE, la quale subordinava il diritto di procedere nei confronti del finanziatore al previo esperimento dell'azione contro il fornitore senza avere ottenuto soddisfazione, che, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore il quale abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora, ha il diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione, tuttavia, che sia intervenuto un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di crediti ai clienti del fornitore.

Tale previsione può tuttavia essere aggirata abbastanza agevolmente, inserendo, nel contratto di credito al consumo, una clausola in cui si dichiara assente, magari fittiziamente, qualsiasi vincolo di esclusiva, senza che il consumatore abbia la possibilità di acquisire le prove di un accordo diverso rispetto a quello dichiarato.

In tale scenario si inserisce ora la nuova direttiva 2008/48/CE, relativa al credito ai consumatori, maturata in un contesto economico in cui il credito al consumo cresceva impetuosamente nei singoli Paesi dell'Unione, la quale è principalmente volta a fare in modo che le imprese finanziarie possano concepire forme di credito ai consumatori valide per tutta l'UE, nella speranza che ciò introduca maggiore concorrenza, favorisca una riduzione dei prezzi nonché, indirettamente, una migliore tutela dei consumatori.

La direttiva, che pure presenta molti elementi positivi, primo tra i quali l'adozione della nozione, molto più ampia della precedente, di

« credito ai consumatori », che consentirà di estenderne l'ambito di applicazione ad ogni tipologia di credito alla persona fisica, comprendendovi anche i mutui immobiliari, in un'ottica secondo cui è il consumatore il punto focale verso il quale deve convergere l'attenzione del legislatore e delle istituzioni, rischia tuttavia, sotto alcuni aspetti, di costituire paradossalmente un arretramento della tutela rispetto al diritto interno.

In particolare, mentre il TUB stabilisce che la disciplina del credito al consumo si applichi non soltanto all'impresa bancaria o finanziaria che eroga direttamente il credito, ma anche, all'interno della catena distributiva, al mediatore creditizio o all'intermediario finanziario che colloca i contratti, la direttiva prevede che, qualora il contratto di finanziamento sia offerto o concluso da chi operi nella catena distributiva, si applichino soltanto alcuni istituti, sia pure lasciando agli Stati membri un margine di intervento.

È soprattutto circa la responsabilità del finanziatore per la fattispecie di inadempimento del fornitore che la direttiva evidenzia consistenti limiti rispetto al diritto interno, laddove si prevede che è possibile agire nei confronti del creditore soltanto dopo avere esperito inutilmente l'azione nei confronti del fornitore e ove ricorra il presupposto della sussistenza di un « contratto di credito collegato », cioè volto « esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche e alla prestazione di servizi specifici », di modo che i due contratti costituiscano oggettivamente un'unica operazione commerciale.

Tali limiti risultano particolarmente critici alla luce delle evoluzioni nel frattempo intervenute, sia nel quadro economico internazionale, travolto dagli effetti della crisi, sia nell'andamento del mercato del credito al consumo, la cui crescita è decisamente rallentata a partire dal 2008.

In tale nuovo contesto è dunque necessario che il legislatore nazionale, nell'operare il recepimento della direttiva 2008/48/CE, attraverso lo strumento della delega legislativa in materia prevista dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), sia particolarmente attento a non compiere arretramenti rispetto al livello di protezione raggiunto dalla disciplina interna vigente, utilizzando con intelligenza lo strumento delle scelte opzionali consentite dalla direttiva nel ristretto ambito delle materie non coperte da armonizzazione massima, e cogliendo l'occasione per introdurre nuove, più incisive, e, soprattutto, più effettive regole di tutela del consumatore.

3.3 L'assetto degli operatori del credito al consumo: criticità e spunti di riforma.

L'analisi dell'assetto degli operatori del mercato del credito al consumo, ha consentito innanzitutto di evidenziare come circa il 93 per cento dei finanziamenti concessi in Italia in forma di credito al consumo sia erogato dal sistema bancario, o direttamente, tramite le banche specializzate nel credito al consumo, oppure tramite finanziarie che fanno parte di gruppi bancari o che sono comunque legate in maniera quasi indissolubile con banche.

In particolare, la commercializzazione del prodotto nel settore del credito al consumo risulta in larga parte affidata, attraverso forme di *outsourcing* in alcuni casi molto spinte, a reti esterne, costituite da operatori fortemente orientati alla generazione di fatturato, a scapito, spesso, di una corretta relazione d'affari con il cliente. Tale tendenza all'esternalizzazione appare particolarmente forte per alcuni prodotti, quali ad esempio i prestiti finalizzati, la cui distribuzione le banche hanno in molti casi dismesso a favore di intermediari esterni.

Tali fenomeni, che corrispondono a logiche commerciali, comportano, in molti casi, anomalie nella catena distributiva, la cui lunghezza è spesso all'origine di una lievitazione dei costi di distribuzione, con aggravii di oneri a carico del consumatore, gravi carenze nei controlli sulla rete e mancato rispetto formale e sostanziale della disciplina in materia di trasparenza, nonché delle normative di settore. Inoltre, il ricorso a reti di distribuzione esterne rischia di ridurre la capacità dell'erogatore di valutare correttamente il merito di credito del soggetto richiedente, ovvero di innalzare l'onere di tale valutazione.

Tali reti, del resto, non sempre forniscono un servizio efficace ai consumatori, in quanto non garantiscono effettivamente né l'erogazione del credito né i tempi di erogazione dello stesso, ma, al contrario, contribuiscono ad aumentare il costo del credito per il consumatore stesso e ad allungare i tempi per la concessione dei finanziamenti.

Questa condizione complessiva porta dunque, assieme ad altri fattori, al paradosso per cui, nonostante l'elevato numero di operatori nel settore, ed il conseguente maggior grado di concorrenzialità rispetto ad altri mercati che tale condizione dovrebbe favorire, il costo del credito al consumo è in Italia superiore a quello registrato in altri Paesi.

In dettaglio, la struttura degli intermediari che possono erogare credito al consumo in Italia risulta estremamente complessa e variegata, essendo costituita da 171 società finanziarie iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB, di cui solo 35 iscritte nell'elenco speciale e sottoposte alla regolare vigilanza della Banca d'Italia, alle quali si aggiungono circa 1.100 società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, nonché circa 180.000 mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, dei quali meno di 17.000 hanno personalità giuridica.

Tale estrema articolazione del sistema pone evidenti problemi di controllo, sotto il duplice profilo della qualità e della trasparenza, aggravati dal fatto che l'iscrizione nell'elenco dell'articolo 106, o negli altri elenchi ed albi degli intermediari creditizi, è subordinata alla sussistenza di condizioni quasi puramente formali, sotto il profilo della qualificazione professionale e dell'onorabilità, e che la Banca d'Italia non dispone né di strumenti normativi né di risorse adeguati per vigilare effettivamente questo amplissimo microcosmo, costituito per lo più da persone fisiche, molto difficili da controllare.

Ad esempio, l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi tenuto dall'Ufficio di informazione finanziaria della Banca d'Italia, in cui sono presenti attualmente oltre 100.000 mediatori, è semplicemente

condizionata al possesso di un titolo di studio di istruzione superiore ed all'assenza di condanne per reati penali con sentenza passata in giudicato.

Ulteriori interrogativi suscita la distribuzione sul territorio di tale complessa rete di intermediari, in particolare per quanto riguarda la maggiore concentrazione di tali soggetti nelle regioni del Mezzogiorno, laddove la maggior parte del credito al consumo è invece erogato nelle regioni del Centro – Nord, circostanza, questa, che lascia immaginare come, soprattutto in alcune aree del Paese, in questo settore si possano annidare zone grigie pericolose.

Sullo sfondo di tale complesso panorama si inserisce inoltre l'ulteriore novità, introdotta, soprattutto dietro impulso dell'industria finanziaria britannica, dalla direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (*Payment Services Directive*), attualmente in corso di recepimento nell'ordinamento italiano. La direttiva consente infatti anche a soggetti non finanziari, le *payment institutions*, tra le quali si annoverano compagnie di telecomunicazione, catene di supermercati e soggetti attivi nel settore della grande distribuzione, di concedere credito al consumo, purché strettamente connesso a servizi di pagamento e per un periodo non superiore a dodici mesi. Tali nuovi soggetti potranno ad esempio offrire linee di finanziamento per gli acquisti effettuati presso la propria catena distributiva, ovvero distribuire carte prepagate che funzioneranno anche come carte di credito *revolving*, utilizzabili in circolarità nei circuiti internazionali.

L'introduzione delle *payment institutions* modificherà notevolmente la struttura del credito al consumo e porrà innanzitutto il problema di ricalibrare i sistemi di vigilanza. Sarebbe infatti del tutto insoddisfacente che tali entità, le quali hanno natura multinazionale ed operano in più Paesi, possano essere affidate alla sola vigilanza delle singole autorità nazionali, senza realizzare un'effettiva armonizzazione delle regole e della loro applicazione almeno a livello comunitario, nonché senza efficaci forme di collaborazione e coordinamento tra le autorità.

In tale contesto è dunque fondamentale cogliere l'occasione costituita dalla delega conferita al Governo dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, la quale prevede specificamente la rimodulazione la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario nonché interventi sul titolo V del TUB, al fine di riportare ordine in un settore, quello degli intermediari del credito al consumo, che si è caratterizzato per una crescita tumultuosa e, per certi versi, incontrollata.

L'intervento di riforma dovrà consentire di avere operatori che corrispondano effettivamente alle attese della clientela, facilitare lo svolgimento in maniera più adeguata dell'attività di vigilanza e ridurre le differenze tra il regime di vigilanza cui sono sottoposti i soggetti iscritti nell'elenco speciale dell'articolo 107 e quello degli altri intermediari.

In primo luogo occorrerà rafforzare la vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia e dalle altre autorità competenti sugli intermediari operanti nel settore del credito al consumo, sia mediante interventi volti a richiamare gli intermediari al rispetto delle disposizioni di

trasparenza, sia attraverso provvedimenti sanzionatori, quali il divieto di intraprendere nuove operazioni o la cancellazione degli intermediari non bancari dagli elenchi speciale e generale di cui, rispettivamente, agli articoli 106 e 107 del TUB, ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c), del TUB medesimo.

Sempre in linea generale, è indispensabile assicurare il pieno rispetto dell'obbligo specifico, per l'erogatore del credito, di individuare i rischi operativi e reputazionali insiti in comportamenti difformi e anomali posti in essere dalla catena distributiva e di rafforzare i presidi organizzativi in materia di controlli interni. In questo senso, occorre in particolare evitare forme di remunerazione e di valutazione degli addetti alla rete di vendita che costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti.

Passando ad alcuni profili specifici, per quanto riguarda i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, occorre rendere più rigorose e restrittive le condizioni per l'accesso alla professione, prevedendo inoltre sistemi di controllo, di monitoraggio e sanzionatori adeguati alle dimensioni che tale realtà ha assunto.

A tale proposito è necessario subordinare l'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi o all'elenco degli agenti in attività finanziaria a requisiti stringenti di onorabilità e professionalità, stabilendo che quest'ultima sia collegata all'esperienza acquisita negli anni o, in mancanza, sia accertata attraverso un'apposita prova valutativa.

In ossequio al dettato della delega conferita al Governo in materia dal citato articolo 33 della legge comunitaria 2008, dovrà inoltre essere imposto l'obbligo, per i mediatori, di assumere una forma giuridica societaria, favorendone la crescita dimensionale, al fine di garantire la qualità degli intermediari sia sotto il profilo professionale sia dal punto di vista patrimoniale, e di consentire loro di dialogare con le banche in condizioni di maggiore indipendenza.

Al medesimo fine è necessario introdurre, anche alla luce delle previsioni della delega per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, forme di copertura assicurativa, per garantire che gli intermediari possano comunque risarcire i clienti a fronte di loro eventuali responsabilità professionali.

È altresì opportuno introdurre una distinzione fra l'attività dei mediatori creditizi e quella degli agenti in attività finanziaria, introducendo specifiche cause di incompatibilità tra l'iscrizione nell'albo degli agenti ed in quello dei mediatori, affidandone la gestione, che non deve limitarsi agli aspetti solo formali, ad un organismo apposito, dotato di poteri di verifica e sanzionatori e sottoposto alla supervisione della Banca d'Italia.

Inoltre è necessario consentire ai consumatori di conoscere la natura e le caratteristiche degli intermediari finanziari operanti nel comparto del credito alle famiglie e del credito al consumo, segnatamente facendo maggiore chiarezza sulla loro reale natura, ed inibendo l'operatività di quei soggetti che dichiarano di essere istituti erogatori di credito, ma sono in realtà meri intermediari che percepiscono una commissione sull'ammontare di credito erogato dalla banca.

Parimenti, occorre prevedere che le persone fisiche dipendenti dei mediatori siano anch'esse munite di un titolo professionale individuale, da acquisire attraverso un esame rigoroso e revocabile a fronte di comportamenti scorretti, prevedendo in tale contesto l'istituzione di un'apposita sezione dell'albo dei mediatori creditizi o l'apertura a tali dipendenti dell'elenco degli agenti in attività finanziaria, e stabilendo anche per tali soggetti un percorso di formazione continua e di aggiornamento professionale.

Tale rafforzamento dei controlli sugli intermediari dovrà riguardare anche il profilo della comunicazione, responsabilizzando maggiormente i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria rispetto ai propri obblighi informativi, anche alla luce delle previsioni contenute nella direttiva 2008/48/CE.

In primo luogo è fondamentale che tali soggetti siano tenuti ad indicare, sia nella pubblicità sia nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri, nonché ad informare il consumatore circa l'ammontare degli oneri che gli saranno addebitati per il servizio di mediazione.

Inoltre occorre stabilire precisi requisiti e limiti, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo contenutistico, cui devono sottostare i messaggi pubblicitari relativi al settore del credito al consumo, nonché inibire tutti quei messaggi al pubblico che risultino, se non addirittura truffaldini, non sufficientemente trasparenti, quali quelli che reclamizzano finanziamenti ad un non meglio identificato «tasso zero», ovvero che promettano erogazione di credito anche a soggetti ultranovantenni,

Una tematica specifica portata all'attenzione della Commissione riguarda l'emergere nel sistema di una categoria particolare, rappresentata dai mediatori creditizi cui le banche danno un mandato in esclusiva per il recupero dei crediti, attraverso mediazioni e transazioni su sofferenze o crediti pregressi, rispetto alla quale è stata altresì sottolineata l'esigenza di una specifica regolamentazione.

Un'azione ancora a più largo raggio dovrebbe essere compiuta nei confronti di tutti quegli operatori della distribuzione commerciale (cosiddetti *dealer*) che sono coinvolti nel collocamento al pubblico di prodotti di credito al consumo (è il caso, tipicamente, degli addetti alle vendite presso i concessionari automobilistici), i quali, nella massima parte dei casi, non sono dotati di alcuna specifica qualificazione in ambito creditizio e non sono dunque nemmeno in grado di illustrare adeguatamente al consumatore le caratteristiche e le clausole specifiche del contratto di finanziamento. In ragione delle storture che tale situazione ha prodotto, appare dunque auspicabile avviare una riflessione anche sulla formazione di tale personale, prevedendo corsi di formazione obbligatori.

L'obiettivo complessivo degli interventi appena elencati deve essere quello di incrementare la qualità professionale e l'autorevolezza degli intermediari operanti nel settore del credito al consumo, i quali devono poter svolgere un ruolo realmente indipendente ed essere in grado di fornire con la massima trasparenza ai consumatori un'ampia gamma di prodotti, suggerendo le soluzioni che meglio si attagliano alle esigenze ed alle condizioni specifiche del singolo cliente.

La trasparenza nel settore della distribuzione dei prodotti del credito al consumo costituisce infatti un elemento imprescindibile per consentire ai consumatori di valutare, in un quadro di assoluta trasparenza, quale sia il canale distributivo più conveniente ed adatto alle proprie esigenze, conoscendo in particolare quale quota del costo del finanziamento sia destinata ad alimentare le provvigioni riconosciute agli intermediari ed a tutte le figure professionali coinvolte nei diversi canali commerciali del credito al consumo.

In ogni caso, è necessario che gli interventi di riforma non comportino alcuna riduzione della concorrenza nel settore, la quale deve invece essere migliorata.

Un altro profilo di criticità si riscontra relativamente ai conflitti di interesse che possono insorgere in ragione dei legami interpersonali, di fenomeni di *interlocking directory* e degli intrecci azionari tra banche, intermediari creditizi non bancari e società non finanziarie.

Tali conflitti possono infatti determinare, nel settore del credito al consumo, talune anomalie che pregiudicano la competitività del sistema e vanificano in larga parte i vantaggi che la presenza sul mercato di un elevato numero di operatori dovrebbe in teoria comportare per i consumatori, sul piano dei costi e delle condizioni contrattuali.

In particolare occorre evitare che gli intrecci societari esistenti possano determinare pressioni, da parte degli istituti bancari o delle società alle quali fanno capo le varie finanziarie, volte ad imporre determinati prodotti o clausole contrattuali, in alcuni casi particolarmente gravose o vessatorie, nei confronti dei consumatori più deboli. È il caso, ad esempio, del settore del credito automobilistico, nel quale una larga fetta di concessionarie o case automobilistiche controllano società finanziarie ed orientano conseguentemente le proprie strategie commerciali al fine di massimizzare i ricavi derivanti dalla concessione dei prestiti finalizzati all'acquisto delle autovetture da loro stesse vendute.

Al riguardo è dunque necessario un intervento legislativo che formuli alcuni principi in merito, stabilendo meccanismi di trasparenza nel caso di partecipazione azionaria nelle banche, nelle società di gestione del risparmio e nelle diverse realtà che erogano credito al consumo, stabilendo limiti ai legami interpersonali tra i componenti dei consigli di amministrazione e dei comitati di vigilanza.

Più in particolare, potrebbe risultare opportuno introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a disciplinare, anche attraverso adeguate ed efficaci sanzioni, i conflitti di interesse, sussistenti in capo agli esponenti aziendali o al personale delle banche, relativi allo svolgimento di attività professionale, anche non continuativa, in favore di intermediari finanziari non bancari, allo svolgimento presso tali intermediari di attività di amministrazione, direzione o controllo, ovvero al possesso, anche in forma indiretta, di partecipazioni di controllo o di collegamento nel capitale di questi ultimi.

Inoltre, è necessario favorire la definizione di regole etiche o di codici deontologici atti ad escludere che esponenti aziendali o altri soggetti comunque legati da rapporti di lavoro o di consulenza con le banche stesse possano in alcun modo promuovere, favorire, raccomandare o consigliare la conclusione di contratti di finanziamento, di

qualunque tipologia, con altri intermediari finanziari non bancari da parte di clienti della banca, o di soggetti ai quali la banca stessa abbia negato l'erogazione del credito richiesto.

3.4 La struttura dei costi nel mercato del credito al consumo: elementi di criticità.

In merito a tale tematica occorre innanzitutto sottolineare l'estrema difficoltà che la Commissione ha incontrato, nel corso dell'indagine, ad acquisire dagli intermediari dati certi ed affidabili circa l'effettivo livello dei costi dei diversi prodotti in cui si articola il settore del credito al consumo.

In ogni caso, emerge con sufficiente chiarezza come il costo del credito al consumo in Italia sia più alto che all'estero.

Mentre infatti, in Italia, il costo medio del credito si attesta, nell'ipotesi migliore, almeno al 10 per cento, nell'area dell'euro tale costo medio è di almeno l'1,5 per cento più basso.

In particolare, i tassi medi più alti si riscontrano nell'utilizzo di carte di credito *revolving* (oltre il 17 per cento); seguono il credito finalizzato (poco meno del 12 per cento), i prestiti personali (11 per cento) e la cessione del quinto (con un tasso del 9 per cento che, peraltro, non include le spese per le polizze assicurative, le quali risultano computate nei costi a partire dal terzo trimestre 2009).

Un livello particolarmente elevato si registra per il credito erogato da intermediari non bancari, che raggiunge un tasso medio di circa il 14,4 per cento per importi inferiori ai 5.000 euro e di circa l'11 per cento per importi superiori.

A tali valori medi, già di per sé significativi, si accostano peraltro valori di picco, segnalati da alcuni dei soggetti auditi che risultano in alcuni casi sconcertanti.

È il caso soprattutto delle carte di credito *revolving*, in cui si registra un indicatore sintetico di costo pari al 19 per cento, e per le quali sono stati segnalati casi nei quali i tassi di interesse annui effettivi praticati al cliente per il credito concesso in relazione all'utilizzo hanno raggiunto livelli di oltre il 50 per cento, o addirittura superiori al 100 per cento, notevolmente al di sopra della soglia di usura.

Un altro settore meritevole di attenzione sotto questo profilo è quello delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione, rispetto al quale l'indagine ha consentito di evidenziare come il livello dei tassi praticati ai clienti per tale tipologia di credito risulti molto elevato in rapporto alla rischiosità del credito.

Una situazione leggermente migliore si registra con riferimento ai contratti di mutuo: in dettaglio, i tassi sui mutui indicizzati italiani risultano sostanzialmente allineati a quelli degli altri Paesi avanzati, mentre i tassi sui mutui a tasso fisso appaiono più elevati.

Al di là dei confronti circa il livello dei tassi praticati ai clienti del credito al consumo in Italia, si evidenzia come l'andamento di tali tassi mostri una bassa reattività al movimento dei tassi della politica monetaria e del costo del finanziamento interbancario, nonostante le autorità monetarie abbiano praticato, almeno dalla seconda metà del

2008, una politica di espansione dell'aggregato monetario estremamente generosa. Ad esempio, il livello dei costi del credito alla fine del 2009 non risulta molto diverso da quello osservato prima che si manifestassero, nell'estate del 2007, le prime tensioni finanziarie, allorquando i tassi di *policy* erano decisamente più elevati.

Le cause che determinano tale differenziale sfavorevole dei tassi di interesse praticati in Italia sui prodotti di credito al consumo sono varie, ed altrettanto diversificate devono essere le strategie per porvi rimedio.

In primo luogo esse attengono all'ancora insufficiente grado di concorrenza nel mercato, che deve dunque essere incrementata.

Al riguardo occorre ribadire come l'elevato numero di intermediari presenti sul mercato italiano del credito al consumo non abbia in realtà portato ad una vera concorrenza, tale da determinare effetti positivi sul livello dei prezzi, né sembra, in tale settore, che effetti positivi siano stati determinati dall'ingresso di operatori stranieri, i quali si sono limitati a condividere con gli operatori nazionali i vantaggi indotti da tali carenze concorrenziali.

Una secondo ordine di elementi di criticità che incide sulla struttura dei costi del credito al consumo in Italia, cui si è già accennato in precedenza, è dato dall'estrema lunghezza ed articolazione dei canali distributivi, dalla proporzione rilevante e sostanzialmente rigida che hanno assunto i costi di mediazione, nonché dalle opacità e distorsioni che si registrano in alcuni ambiti delle categorie interessate.

A ciò si può aggiungere come proprio la farraginosità dell'assetto distributivo non consenta ai consumatori di operare una corretta comparazione tra i rispettivi costi e la relativa qualità delle offerte, inducendo una fetta di consumatori a ricorrere a canali di finanziamento meno trasparenti e professionalizzati, quando non addirittura ai limiti della legalità, costringendo paradossalmente i soggetti più deboli a sopportare costi più alti.

Una valutazione leggermente migliore sembra potersi esprimere con riferimento al settore dei mutui immobiliari, dove, nonostante le problematiche, ancora parzialmente irrisolte, relative alla piena attuazione delle norme sulla portabilità dei mutui, sembra che l'affacciarsi sul mercato di banche ed operatori creditizi esteri abbia sortito conseguenze benefiche sul piano dei costi.

In ogni caso, sempre per quanto riguarda il settore dei mutui immobiliari, un problema serio riguarda lo scarso livello di informazione dei consumatori circa la dinamica dei costi dei mutui a tasso variabile, i quali, sebbene inizialmente meno costosi di quello a tasso fisso, sono esposti alla probabilità, confermata dai dati storici, di un loro incremento nel medio – lungo periodo. Appare al riguardo del tutto ingiustificato, sotto il profilo della logica economica, il sensibile aumento, registrato negli ultimi mesi, delle richieste e delle erogazioni di mutui a tasso variabile che non prevedono alcuna tutela per il consumatore, in una fase in cui i tassi hanno raggiunto livelli molto bassi e sono pertanto destinati ad aumentare. Tale fenomeno appare dunque molto probabilmente dettato da scelte degli stessi istituti

eroganti, che spingono il cliente verso tale opzione, magari per rispettare il rapporto rata-reddito, che sarebbe superato, invece, in caso di stipula di un mutuo a tasso fisso.

Per quanto riguarda specificamente il settore delle cessioni del quinto, uno dei principali motivi del livello eccessivamente elevato dei costi risiede nell'incidenza che, soprattutto per questi prodotti, ha il costo relativo alla polizza assicurativa obbligatoria richiesta per il finanziamento, il quale giunge, in qualche caso, anche all'80 per cento del costo complessivo del finanziamento. A tale proposito si può segnalare come il problema rischi di aggravarsi, in quanto i premi assicurativi per garantirsi tale copertura stanno subendo in questa fase un incremento, per i rischi potenziali che la crisi, e la connessa possibilità di chiusura di aziende, ovvero di licenziamenti, pone rispetto alla restituzione del credito.

Una seconda ragione di tale andamento dei costi del credito mediante cessione del quinto riguarda il fatto che la ritrosia di molti clienti ad utilizzare tale strumento, legata al necessario coinvolgimento del datore di lavoro, e la conseguente necessità di sviluppare tecniche commerciali specifiche, ha indotto il sistema bancario ad accettare un innalzamento delle provvigioni riconosciute ai distributori, pur di incrementare il collocamento presso il pubblico di un prodotto altamente redditizio e poco rischioso per le banche stesse, le quali hanno infatti deciso di entrare direttamente nel settore distribuendo tale prodotto anche tramite i propri sportelli.

Rispetto all'insieme della problematica qui analizzata un elemento positivo potrà essere rappresentato, in prospettiva, dalla modifica, mediante la revisione delle istruzioni di vigilanza recentemente operata dalla Banca d'Italia, delle modalità con le quali gli operatori debbono procedere alla rilevazione e alla segnalazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge n. 108 del 1996 in materia di usura. Alla luce di tale novità questi tassi dovranno comprendere tutte le commissioni, incluse la componente di mediazione, le commissioni di massimo scoperto, nonché le spese assicurative per la polizza richiesta a garanzia del prestito; inoltre, saranno unificati i parametri utilizzati per rilevare i tassi nelle operazioni svolte dalle banche ed in quelle operate dalle finanziarie.

Si tratta di passi in avanti certo significativi, in particolare laddove si rammenti che, fino al 2009, restavano fuori da tale calcolo diverse voci di costo, quali le spese di incasso nonché, in taluni casi, i compensi di mediazione: occorrerà tuttavia vigilare affinché tale unificazione non comporti un allineamento indiscriminato verso l'alto dei tassi, individuando invece tutte le misure per mantenere questi ultimi a livelli più bassi.

Sempre in prospettiva, occorrerà verificare gli effetti dell'attuazione della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento. È stato infatti sostenuto che il recepimento della direttiva, consentendo l'incremento del numero di soggetti che opereranno come istituti di pagamento, favorirà l'ingresso nel mercato del credito al consumo di nuovi soggetti, ad esempio operanti nei comparti della grande distribuzione e della telefonia mobile, e potrà determinare dunque

una maggiore concorrenza, in particolare con riferimento al settore delle carte *revolving*, con una riduzione dei costi a beneficio dei consumatori.

3.5 I profili di tutela dei consumatori: problemi e proposte.

L'analisi delle strutture del mercato del credito al consumo ha consentito di evidenziare una serie di elementi di criticità e di proposte relative al profilo della tutela dei consumatori, che riguardano sia la trasparenza nei rapporti tra consumatori, erogatori del credito ed intermediari, sia il contenuto di alcune clausole contrattuali, sia le vere e proprie pratiche commerciali scorrette.

A tale proposito occorre innanzitutto rilevare come la strutturazione del sistema di vigilanza non abbia probabilmente favorito un approccio particolarmente incisivo rispetto a tali fenomeni.

Pertanto, un primo, fondamentale intervento correttivo dovrebbe riguardare l'esplicitazione del principio secondo cui la tutela dei consumatori costituisce, accanto alla stabilità del sistema, uno delle finalità dell'azione di vigilanza svolta dalle autorità competenti per il settore finanziario e creditizio, in particolare per quanto riguarda la Banca d'Italia, nella consapevolezza che stabilità e tutela del consumatore non rappresentano obiettivi tra loro in conflitto, ma costituiscono diverse facce del valore costituzionale, ed al tempo stesso economico, della tutela del risparmio in tutte le sue forme, cui si connette la disciplina del credito.

Inoltre dovrebbe essere valutata, sempre in linea generale, la possibilità di abilitare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato a dichiarare, con provvedimento amministrativo impugnabile dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, la nullità parziale di quelle clausole del contratto di credito la cui approvazione non è riferibile alla volontà del consumatore, il quale, si trovi, in forza di tali clausole, a sopportare costi od oneri eccessivi o non previsti senza averne avuto esatta conoscenza al momento della stipula del contratto.

Sul medesimo piano si potrebbe approfondire la possibilità di attribuire alle autorità di vigilanza, per i relativi profili, la competenza ad intervenire sugli schemi negoziali dei contratti di credito al consumo, in particolare quelli che prevedano il rinvio a condizioni generali o che siano conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari, ovvero definire uno schema contrattuale il più possibile standardizzato, per lo meno per le principali tipologie di contratti di credito al consumo a maggiore diffusione, che sia sottoposto alla preventiva autorizzazione delle Autorità.

In ogni caso, in sede di recepimento della direttiva 2008/48/CE, relativa al credito ai consumatori, appare opportuno salvaguardare le competenze in materia già attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha in molti casi dimostrato di saper assumere iniziative concrete a tutela dei consumatori nel settore del credito al consumo.

Un altro intervento che potrebbe incidere sull'efficacia della vigilanza riguarda l'incremento delle sanzioni pecuniarie che possono essere erogate per la violazione degli obblighi di correttezza contrat-

tuale da parte degli operatori del settore, il cui ammontare massimo non può al momento superare, per le pratiche commerciali scorrette, 500.000 euro. Non c'è infatti dubbio che, in un mercato, come quello del credito al consumo, del valore totale annuo di 110 miliardi, l'ammontare complessivo di sanzioni che finora si è registrato sia assolutamente insufficiente ad esplicare un effetto dissuasivo efficace nei confronti dei soggetti non corretti.

Con riferimento alla disciplina dei rapporti tra intermediari e consumatori, per quanto attiene segnatamente alla tematica della trasparenza contrattuale, occorre in primo luogo garantire che il consumatore sia messo nelle condizioni di conoscere effettivamente il contenuto del contratto di finanziamento che egli stipula, in particolare sotto il profilo dei costi reali a suo carico, e delle clausole vessatorie, abusive o ingannevoli.

Gli interventi normativi che appaiono più urgenti ed importanti in quest'ambito riguardano dunque il rafforzamento dell'informativa e della trasparenza contrattuale, la creazione di una modulistica contrattuale *standard*, l'introduzione dell'obbligo, per il soggetto che eroga il credito, di effettuare in fase precontrattuale una valutazione del merito di credito del consumatore che richiede il credito, nonché la definizione di norme, se necessario anche di stampo cosiddetto « paternalistico », che vietino determinate clausole contrattuali particolarmente pericolose per il consumatore.

A tal fine occorre altresì stabilire forme di responsabilizzazione del soggetto erogante il credito rispetto alla complessiva attività di collocamento posta in essere dalla catena distributiva a contatto con la clientela, nonché sancire, in alcuni casi, l'obbligo specifico, per le banche e gli altri operatori creditizi, di prospettare ai propri clienti, attraverso forme di comunicazione individuale, gli strumenti e le possibilità a loro disposizione per la gestione dei rapporti di credito e la soluzione delle relative problematiche.

Occorre, comunque, che il rafforzamento degli obblighi informativi non finisca per tradursi in un eccesso di informazioni non utilmente utilizzabili dal consumatore, o che potrebbero addirittura confonderlo, prevedendo, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2008/48/CE, che al consumatore sia consegnato un modulo contenente le « Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori » riferite allo specifico contratto di credito da stipulare, al fine di informarlo in modo semplice e comprensibile, ed in forma personalizzata, sulle condizioni contrattuali che essi si accingono a stipulare.

Un intervento fondamentale sotto il profilo specifico della trasparenza dei costi dovrebbe riguardare la definizione di un indicatore del costo globale del contratto che il consumatore stipula, nel quale devono essere conteggiate tutte le singole voci di costo previste, compresa la quota che remunera l'attività dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria e di ogni altro intermediario, i costi relativi alle polizze assicurative richieste per consentire l'erogazione del credito (ed alle eventuali penali addebitate nel caso di estinzione della polizza a seguito di recesso dal finanziamento), le spese di istruttoria e le altre spese variamente denominate (comprese quelle per l'invio degli estratti conto), al fine di garantire che il consumatore

stesso possa avere la massima consapevolezza dell'onere che si sta assumendo e compiere un'effettiva comparazione tra le diverse offerte presenti sul mercato.

In parallelo, occorre vietare espressamente l'addebito a qualunque titolo di alcun costo ulteriore rispetto a quelli compresi in tale indicatore, nonché inibire le clausole che introducano differenziazioni di costo legate ad elementi economicamente non rilevanti del contratto (è il caso della pratica, riferita nel corso delle audizioni, secondo cui i tassi di interesse possono variare a seconda che le rate di rimborso siano versate attraverso un RID, ovvero mediante bollettini postali).

Decisamente meno praticabile appare invece l'ipotesi, che pure è stata ipotizzata, di stabilire un tetto massimo alle provvigioni per gli intermediari, sia in quanto tale previsione risulterebbe in contrasto con i principi comunitari, sia in quanto essa determinerebbe probabilmente effetti dirompenti su molte strutture commerciali.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta ai costi delle polizze assicurative richieste nei finanziamenti, rafforzando anche la vigilanza dell'ISVAP su tale tematica. In tale ambito occorre contrastare la pratica, molto discutibile, in base alla quale, qualora al finanziamento sia collegata una polizza assicurativa a garanzia del rimborso, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, viene normalmente addebitata al consumatore un'ulteriore penale per l'estinzione della polizza.

Ulteriormente, l'occasione offerta dalla delega per il recepimento della predetta direttiva 2008/48/CE potrebbe essere colta per compiere un passo avanti sulla tematica concernente il collegamento negoziale tra contratto di acquisto del bene o del servizio finanziato attraverso il credito al consumo e contratto di finanziamento, stabilendo con maggiore nettezza la responsabilità solidale civilistica del finanziatore per l'inadempimento del fornitore del bene o servizio cui il credito al consumo è finalizzato, la quale è invece attualmente riconosciuta nei soli casi in cui sussista un accordo di esclusiva tra tali due figure.

Parimenti, occorre rendere effettivo il diritto del consumatore a recedere dal contratto di finanziamento, superando le resistenze, di natura giuridica ed economica, che il settore creditizio ha finora posto. In particolare, in quest'ambito occorre affrontare il tema dei limiti che devono essere imposti all'indennizzo che il finanziatore può ottenere nel caso in cui il consumatore eserciti la facoltà di rimborsare anticipatamente il credito, al fine di escludere tutte quelle clausole contrattuali che rendono tale facoltà eccessivamente onerosa.

A tale proposito è stata avanzata l'ipotesi, che pure andrebbe valutata, di estendere a tutte le tipologie di credito al consumo la previsione, contenuta nell'articolo 7, comma 1, del decreto – legge n. 203 del 2007, che vieta l'applicazione di penali nel caso di estinzione anticipata di mutui immobiliari. Tale divieto sarebbe giustificato dal fatto che la maggior parte dei finanziamenti di credito al consumo, non pongono, in ragione del loro profilo temporale di breve o media durata, quei problemi di provvista per le banche che giustificavano, in passato, l'applicazione di tal penale per il caso dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Un primo passo avanti rispetto alla problematiche dell'estinzione anticipata dai contratti potrà essere compiuto attraverso il recepi-

mento della norma della direttiva 2008/48/CE, la quale stabilisce regole più precise circa la congruità ed estensione del termine per esercitare il diritto al recesso, che viene portato a quattordici giorni, nonché introducendo una formula *ad hoc* che consenta di calcolare con esattezza l'importo della penale prevista in caso di esercizio del diritto di estinzione anticipata da parte del consumatore.

Passando a taluni tipologie specifiche del credito al consumo, con specifico riferimento ai mutui immobiliari, occorre che il predetto indicatore globale di costo non si limiti ad indicare l'ammontare complessivo della rata iniziale, ma fornisca al consumatore adeguata evidenza circa la possibile dinamica futura del costo del mutuo, nel caso in cui il tasso di interesse risulti variabile o indicizzato.

Sempre per quanto riguarda il settore dei mutui, è emersa, nel corso dell'indagine, la proposta di stabilire norme che, per talune tipologie di mutuo, ad esempio i mutui per l'acquisto della casa di prima abitazione, e per talune tipologie di mutuatari, ad esempio soggetti a basso reddito che non dispongano di un adeguato livello di conoscenze finanziarie, impongano la stipula di contratti di mutuo a tasso fisso, ovvero di mutui che prevedono un limite all'incremento del tasso (mutui cosiddetti *cap*), sulla falsariga di quanto avviene in Francia, dove per ottenere un mutuo a tasso variabile bisogna disporre di un reddito non derivante da impiego fisso, il rapporto rata-reddito non deve superare il 30 per cento e il consumatore deve firmare una liberatoria nella quale dichiara di essere stato ben edotto dei rischi ai quali potrebbe andare incontro. Tale previsione potrebbe infatti proteggere tali soggetti dai rischi che essi potrebbero correre stipulando tassi a mutuo variabile, i cui costi potrebbero lievitare in termini tali da condurre inevitabilmente all'insolvenza, con ricadute negative non solo sui singoli consumatori, ma sull'intero sistema finanziario.

Un altro ambito nel quale si evidenziano problemi di correttezza e di trasparenza molto gravi è quello delle carte di credito, rispetto al quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha da tempo lamentato la poca chiarezza nell'esposizione al consumatore delle caratteristiche dei prodotti.

Le questioni più serie si pongono in particolare per le carte di credito cosiddette *revolving* e delle carte di credito a saldo che permettono, in alcune condizioni, un uso in modalità revolving, il cui utilizzo è fortemente aumentato anche in Italia negli ultimi anni. Si tratta infatti di prodotti complessi, che, in sostanza, in talune circostanze (ad esempio al di fuori di un determinato circuito commerciale), prevedono l'attivazione di una linea di credito con rimborso rateale a tassi molto elevati, per finanziare gli acquisti effettuati con la carta, le cui caratteristiche non consentono spesso ai consumatori meno informati di valutarne pienamente la struttura, i costi effettivi e la presenza nei relativi contratti di clausole vessatorie, abusive o ingannevoli.

A tale riguardo è necessario innanzitutto eliminare le carenze nell'informativa precontrattuale e contrattuale, legate soprattutto al fatto che, nella maggior parte dei casi, la carta viene emessa in connessione a contratti di finanziamento stipulati presso esercizi commerciali i quali non dispongono di adeguate professionalità in

ambito creditizio, che la carta *revolving* ha, apparentemente, caratteristiche di carta cosiddetta *fidelity* (la quale consente al consumatore di accumulare, in occasione degli acquisti presso la catena commerciale che la rilascia, punti utilizzabili per fruire di sconti o premi), oppure che la carta viene recapitata al consumatore direttamente a casa, utilizzando una tecnica commerciale denominata « *pushing* », che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato come scorretta.

Un ulteriore contributo al miglioramento del livello di tutela dei consumatori dovrà riguardare l'individuazione di strumenti di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori del credito al consumo e consumatori. È infatti evidente come lo strumento giurisdizionale, che attualmente costituisce l'unico rimedio azionabile, sia in tali fattispecie scarsamente utilizzabile, sia per ragioni di costo e di tempi, sia per ragioni legate ai problemi generali del sistema giudiziario, e come sia pertanto necessario ipotizzare meccanismi di cosiddetta *alternative dispute resolution*, non limitati al profilo dei rapporti contrattuali, ma implicanti ad esempio la possibilità di rivolgersi a un'autorità di settore ai fini dell'adozione di provvedimenti di tipo sanzionatorio. A tal fine sarà utile verificare i reali effetti della costituzione dell'Arbitro bancario finanziario, recentemente disposta dalla Banca d'Italia a seguito della modifica dell'articolo 128-*bis* del TUB.

A tale riguardo è necessario che qualunque strumento si voglia costituire per la soluzione stragiudiziale di controversie tra le banche e la clientela si qualifichi, oltre che per la sua terzietà, soprattutto per il profilo dell'assoluta riservatezza, onde evitare un « effetto stigma » nei confronti di chi si rivolga ad esso. Non è utile, infatti, istituire un'ennesima struttura che affronti in modo burocratico il problema, ma serve invece dar vita ad un organismo autorevole, presso il quale i consumatori possano rivolgersi senza timore di rendere pubbliche le loro eventuali difficoltà finanziarie, e che possa esercitare una funzione di stimolo, di *moral suasion*, e, se necessario, precettiva o sanzionatoria nei confronti delle banche e degli intermediari creditizi.

Una tematica specifica che pure incide sui profili di tutela dei consumatori riguarda le problematiche concernenti l'utilizzo delle banche dati contenute nei sistemi di informazione creditizia (SIC) per la valutazione del merito di credito ai fini dell'erogazione del credito al consumo.

A tale proposito occorre rilevare come i SIC possano svolgere una funzione sicuramente positiva nel settore del credito al consumo, in quanto consentono ai soggetti che lo erogano di disporre di informazioni e di elaborare indici sintetici di rischio a costi compatibili con l'ammontare non elevato del credito erogato al singolo consumatore, consentendo di fluidificare l'accesso al credito, tanto alle famiglie quanto alle aziende, e sostenere la crescita dell'economia.

Tuttavia, in maniera sempre più diffusa, le banche usano i dati contenuti nei SIC in forma del tutto acritica, non avvalendosi come un supporto per proprie analisi ed autonome decisioni circa il merito di credito dei singoli soggetti che richiedono il finanziamento, le quali risultano invece, di fatto, esternalizzate ai gestori dei predetti SIC. In tal modo, una volta che nel SIC risulti registrato un mancato

pagamento o un ritardo in una rata del debito si rischia di non poter accedere mai più ad alcun finanziamento bancario, a prescindere dalle motivazioni, dalle dimensioni, dalla durata e dalla frequenza del mancato pagamento.

Occorre, al contrario, che le scelte di erogazione del credito, soprattutto da parte delle banche, non siano dettate meccanicamente dai dati contenuti nei SIC, che costituiscono spesso lo schermo dietro il quale gli istituti di credito spesso si trincerano per motivare il rifiuto di finanziamento, ma siano il frutto di un'autonoma capacità di valutazione delle banche stesse, le quali, anche in base alla propria diretta conoscenza del territorio, devono tornare ad esercitare quella funzione di selezione del credito che è propria dell'attività di credito intesa in senso più proprio. Non è, in altre parole, accettabile, che i SIC finiscano per divenire una sorta di «liste nere», in cui si può finire per ragioni a volte molto banali, se non addirittura per veri e propri errori, attribuendo ai malcapitati uno stigma indelebile, tale da precludere loro successivamente ogni forma di accesso al credito bancario.

È il caso, evidenziato, nel corso delle audizioni, di persone inserite con una connotazione negativa nei SIC per il solo fatto che è stata loro negata una richiesta di finanziamento per l'insufficienza degli elementi reddituali in rapporto all'ammontare richiesto, ovvero per il mancato pagamento di sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada mai notificate o prescritte.

È dunque necessario rafforzare la capacità dei SIC di fornire alle banche un quadro il più possibile integrato del comportamento dell'individuo che ha richiesto il credito, grazie al quale il mancato pagamento può essere contestualizzato, migliorando al contempo la capacità delle banche stesse di interpretare correttamente tale quadro informativo e di operare le proprie scelte di credito, non solo in base alla mera probabilità, indicata dal sistema, dell'insolvenza del soggetto finanziato.

In tale prospettiva devono essere altresì introdotti nel sistema tutti quei meccanismi utili ad evitare che difficoltà temporanee o ritardi limitati nel rimborso di un finanziamento costituiscano un elemento ostativo insuperabile all'erogazione di ulteriore credito nei confronti di quel soggetto, producendo effetti che, riflettendosi sulla sua successiva capacità finanziaria, finiscono per aggravarne le difficoltà e causare un costo economico molto elevato per l'intero sistema.

A questo fine potrebbe ad esempio risultare opportuno portare da tre a sette anni, come avviene nella maggior parte dei Paesi europei, il termine di conservazione nei SIC dei dati relativi alle rate di debito onorate puntualmente, riducendo in tal modo la significatività statistica di eventuali ritardi di pagamento di piccole dimensioni ed evitando che il sistema possa classificare come «cattivi pagatori» soggetti sostanzialmente *in bonis*.

Parimenti, potrebbe risultare opportuno individuare dei sistemi di codifica che consentano di segnalare, nei SIC, particolari motivazioni che giustifichino l'inadempimento, quali il congelamento dei mutui, una situazione eccezionale, un'evenienza del tutto imprevista a causa

della quale il debitore non ha potuto far fronte al proprio debito, una calamità naturale o un evento grave che ha colpito le sue proprietà o la sua attività.

Nel medesimo contesto è stata anche prospettata l'ipotesi di disporre una sospensione temporanea delle registrazioni nelle banche dati, per quei soggetti che non sono mai incorsi in segnalazioni e che si trovino in una condizione passeggera di difficoltà, ovvero che le segnalazioni siano effettuate con metodologie diverse da quelle attuali.

Inoltre, occorre escludere dal novero degli inadempimenti registrati nei SIC gli insoluti che derivino da una truffa o dalla sottrazione di un documento di identità da cui consegua l'erogazione di credito al consumo a nome del titolare del documento.

È altresì necessario che, prima di inserire nel SIC elementi pregiudizievoli per l'erogazione di credito, essi siano comunicati con tempestività al diretto interessato, avvertendolo delle conseguenze derivanti dall'iscrizione nel SIC dell'inadempimento degli obblighi di rimborso, nonché fissando un tempo ragionevole entro il quale egli può fornire ulteriori elementi di chiarimento o richiedere di non registrare il dato nel SIC, ad esempio nel caso di errori, inadempimenti da parte del creditore che abbiano impedito o ritardato il pagamento delle rate da parte del debitore, omonimie o furti d'identità. In tal modo il SIC potrebbe svolgere un'utile funzione informativa non solo nei confronti del sistema creditizio, ma anche nei confronti del singolo consumatore, che sarebbe meglio aggiornato sul quadro complessivo della sua situazione debitoria e sulle eventuali situazioni di criticità.

In parallelo, è necessario rendere più tempestive ed efficienti le modalità attraverso le quali comunicare al SIC l'avvenuta regolarizzazione degli inadempimenti in precedenza registrati, nonché ampliare i meccanismi di tutela che possono essere invocati per l'eventuale responsabilità della banca o dell'intermediario creditizio che abbia operato in maniera non diligente nell'inserimento dei dati nell'ambito dei SIC.

Una valutazione molto attenta dovrebbe essere effettuata rispetto all'ipotesi, prospettata nel corso dell'indagine, di comprendere tra i dati contenuti nei SIC anche le segnalazioni relative ai pagamenti dei contratti di fornitura di utenze ovvero degli obblighi tributari. Se infatti è utile disporre di ogni elemento che consenta di dare una valutazione più complessiva e veridica dell'affidabilità del debitore, occorre, al tempo stesso, considerare le ricadute che l'eccessivo ampliamento di tali banche dati potrebbe avere sul piano della tutela della riservatezza, nonché il rilievo pubblicistico dei dati di natura tributaria.

Su un piano più squisitamente normativo, occorre colmare le lacune disciplinari in materia, alle quali si è finora ovviato grazie all'attività del Garante della *privacy*, la quale ha favorito l'adozione del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, ed ha svolto un'azione di regolazione del settore positiva ma non sufficiente.

È quindi necessario che il legislatore definisca una regolazione di livello legislativo del settore ed assicuri una vigilanza pubblicistica su di esso, soprattutto per garantire il pieno rispetto delle norme e delle

deliberazioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali relative al trattamento dei dati personali della clientela nell'ambito dei rapporti bancari o delle richieste di credito.

Al riguardo occorre innanzitutto che il consumatore il quale stipula un contratto di credito al consumo sia messo nelle condizioni di essere pienamente consapevole, oltre che degli elementi essenziali del contratto, anche dell'uso che verrà fatto dei propri dati personali in tale contesto: anche in questo campo occorre certamente semplificare e rendere più leggibile per il consumatore la documentazione consegnatagli al momento della stipula, eventualmente sottoponendo al consumatore un apposito modulo di autorizzazione al trattamento dei propri dati, separato dal contratto, in mancanza del quale il consenso dovrebbe presumersi negato.

Inoltre è necessario rafforzare gli strumenti che consentono di vigilare sull'accesso a tali dati all'interno della banca, sulla condivisione dei dati stessi all'interno del gruppo bancario o con altre banche o intermediari creditizi non bancari, nonché escludere che i dati contenuti nei SIC, o comunque detenuti dalle banche nell'ambito dei rapporti di credito, possano essere posti a disposizione di altri intermediari finanziari, salva espressa autorizzazione del cliente, ovvero nei casi in cui ciò è consentito dalla normativa in materia.

A maggior ragione, occorre impedire o circoscrivere fortemente la possibilità che soggetti non operanti nell'ambito del credito al consumo possano accedere agli archivi dei predetti SIC, sia segnalando i dati in loro possesso, sia utilizzando quelli segnalati dagli altri partecipanti. Tale utilizzo dei dati dei SIC avrebbe infatti la conseguenza di consentire pratiche di cosiddetta « profilazione » del singolo cliente, da questo non autorizzate e per fini diversi da quelli bancari, volte a definire un quadro molto pervasivo delle caratteristiche personali, sociali, sanitarie, dei comportamenti e dei gusti del singolo individuo, che potrebbe essere utilizzato per le finalità più varie, con evidenti ricadute, potenzialmente molto pericolose, sotto il profilo della tutela della *privacy*.

Un ulteriore aspetto posto all'attenzione della Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva, connesso anch'esso alle problematiche relative ai profili di tutela dei consumatori, riguarda il fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo, le quali si realizzano principalmente attraverso il furto di identità ovvero mediante la clonazione di carte di credito.

Al riguardo si può in primo luogo segnalare come l'attività di credito al consumo si sia sviluppata, negli ultimi anni, attraverso la diffusione in organizzazioni commerciali molto ampie ed attraverso procedure altamente informatizzate, e come tale circostanza abbia reso agevole e remunerativo, per organizzazioni criminali o singoli soggetti, commettere operazioni fraudolente mediante impossessamento dell'identità di altri soggetti.

Presso i punti di vendita della grande distribuzione, infatti, il credito al consumo è erogato spesso in tempi molto rapidi, a persone che, di norma, non sono note (diversamente da quelle che chiedono un finanziamento alla banca), previa esibizione di documenti sui quali vengono effettuati controlli sostanzialmente formali da parte del

personale addetto alle vendite, il quale spesso non dispone di una formazione specifica in materia finanziaria e creditizia, né, tanto meno, in materia di prevenzione delle frodi.

In tale contesto si è registrato un preoccupante aumento delle operazioni di finanziamento fraudolente, per un importo di circa 145 milioni di euro nel 2008, relative soprattutto a prestiti finalizzati e localizzate in particolare in Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana, vale a dire in quelle regioni del Centro – Nord dove maggiormente si è concentrata l'erogazione del credito.

Analogamente a quanto avviene in altri settori, i fenomeni fraudolenti nel credito al consumo, a prescindere della loro rilevanza penale, determinano, in via diretta, un problema di non facile gestione per le banche e gli altri intermediari creditizi, e, soprattutto, arrecano indirettamente un danno rilevante, sebbene non facilmente quantificabile, per tutti coloro che richiedono credito, in quanto contribuiscono ad elevarne il costo ed a razionarne la disponibilità.

Il problema delle frodi costituisce inoltre, al di là della sua gravità in sé, un elemento di freno al miglioramento, soprattutto in termini di costi e di razionale uso delle risorse, del sistema finanziario italiano, ad esempio in quanto induce ad un utilizzo sproporzionato del contante (il 90 per cento delle transazioni è ancora effettuato con tale modalità) rispetto alla media dei Paesi avanzati, e rappresenta uno degli elementi che impediscono un maggiore ricorso alla moneta elettronica, il cui uso è fortemente penalizzato proprio dal timore, ampiamente diffuso tra i consumatori, di incorrere in episodi del genere.

Per fronteggiare tale grave fenomeno sarebbe certamente utile disporre di un sistema che consenta la registrazione e l'incrocio, a fini antifrode, dei dati di coloro che richiedono l'erogazione di credito al consumo.

In considerazione della quantità e delicatezza dei dati che sarebbero gestiti dal sistema, occorre che quest'ultimo sia realizzato sulla base di un intervento di rango legislativo, che consenta di garantire i profili di riservatezza e di evitare che la registrazione nell'archivio del sistema possa prestarsi ad usi distorti, ovvero determinare l'esclusione dei soggetti in condizioni di difficoltà economica dall'accesso al credito, per un periodo più o meno prolungato.

Specifiche preoccupazioni sono state inoltre sollevate nel corso dell'indagine rispetto all'ipotesi di creare banche dati molto ampie, in cui siano disponibili tutti i dati relativi ad una persona, in quanto la concentrazione delle informazioni rende notevolmente più difficile la difesa contro gli abusi, a tutela della riservatezza delle persone, soprattutto se si pensa di prevedere una modalità di funzionamento interattiva del sistema.

Inoltre, l'utilizzazione di dati personali per le indicate finalità dovrebbe essere effettuata con modalità tali da evitare l'acquisizione di informazioni non pertinenti, atte a rivelare comportamenti o preferenze che nulla hanno a che vedere con il rapporto creditizio o debitorio, nonché a precludere l'uso di tali dati per finalità estranee.

Pertanto, è in primo luogo indispensabile che, al fine di assicurare adeguate garanzie al riguardo, l'organizzazione e la gestione di tale sistema sia affidato ad un'entità pubblica, e che esso sia strettamente collegato al settore specifico del credito al consumo.

In secondo luogo, sarebbe preferibile utilizzare i dati presenti nelle banche dati già esistenti, senza crearne una nuova, anche al fine di accorciare i tempi di realizzazione del sistema di prevenzione, evitare di ampliare eccessivamente le categorie di dati utilizzabili, nonché circoscrivere i soggetti che possono accedere al sistema stesso.

In terzo luogo si può prevedere la procedibilità d'ufficio, e non più su querela di parte, dei reati di frode e di quelli connessi. Il ricorso allo strumento penale non appare peraltro risolutivo, ma può più che altro svolgere un ruolo di deterrenza, in quanto, anche alla luce delle difficoltà in cui versa il sistema giudiziario, il numero molto elevato di tali fenomeni, e l'importo relativamente modesto delle singole frodi, comporta la conseguenza che il numero di casi nei quali l'azione penale è effettivamente esercitata e portata avanti per tali reati risulta molto basso.

Da ultimo, occorre sensibilizzare maggiormente, attraverso specifiche campagne formative e formative, anche a carico degli operatori creditizio, i consumatori circa la necessità di avvalersi in misura più ampia di tutti quegli strumenti che possono difenderli dai fenomeni fraudolenti, quali un uso più prudente dei propri dati e codici bancari, un più attento controllo degli estratti conto o l'attivazione dei sistemi di avviso relativi all'utilizzo della carta.

In definitiva, si deve sottolineare come la strategia di contrasto alle frodi dovrà poggiare principalmente su meccanismi di prevenzione, che consentano di disincentivare alla radice il fenomeno, consentendo agli stessi operatori del credito di individuare e sventare i tentativi di frode.

3.6 Conclusione: linee guida per una riforma.

L'ampia panoramica svolta nel corso dell'indagine conoscitiva ha consentito alla Commissione di evidenziare il ruolo positivo e le potenzialità del credito al consumo, ma anche di mettere in luce una serie di criticità, che riguardano principalmente i profili di tutela dei consumatori, nonché la vigilanza degli operatori attivi in tale campo.

In tali ambiti è emersa l'esigenza di taluni interventi correttivi, che dovranno essere realizzati sia attraverso misure di carattere normativo, sia mediante l'attività di vigilanza sul settore concretamente svolta dalle autorità competenti, sia grazie alla collaborazione di tutte le categorie operanti nel settore.

Tali interventi dovrebbero in particolare orientarsi, ad avviso della Commissione, secondo alcune linee guida, che essa intende offrire al dibattito politico ed alla discussione pubblica:

migliorare il livello di trasparenza dei rapporti tra operatori e consumatori, sia in sede precontrattuale, sia in sede contrattuale, attraverso la predisposizione di modelli informativi al tempo stesso esaustivi e comprensivi per il singolo consumatore, che eliminino ogni

opacità rispetto agli elementi fondamentali del rapporto, dedicando in tale contesto particolare attenzione a talune tipologie di credito al consumo, quali i mutui a tasso variabile e le carte di credito *revolving*;

superare le lacune e le incertezze normative che ancora sussistono relativamente al problema del collegamento negoziale tra contratto di credito al consumo e contratto di fornitura del bene o del servizio, stabilendo in termini più chiari la responsabilità contrattuale del finanziatore per la fattispecie di inadempimento del fornitore;

prevedere un sistema di controllo preventivo pubblicistico dei modelli contrattuali di massa o *standard*, che consenta di eliminare clausole vessatorie o eccessivamente pericolose per il consumatore, valutando in tale prospettiva la possibilità di stabilire specifici divieti ad utilizzare talune tipologie di credito al consumo per alcune fasce di consumatori economicamente o socialmente più deboli;

individuare un indicatore di costo onnicomprensivo, che fornisca al consumatore chiara e completa evidenza di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, con conseguente divieto di addebitare al consumatore stesso costi ulteriori rispetto a quelli compresi nel predetto indicatore;

rafforzare i poteri, anche sanzionatori, attribuiti alle autorità di vigilanza, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza nei rapporti tra operatori del credito e consumatori ed il contrasto alle pratiche commerciali scorrette, stimolando le autorità stesse ad orientare maggiormente la loro attività verso i profili di tutela dei consumatori;

individuare, in un quadro di tutele pubblicistiche, forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori del credito e consumatori, fornendo a questo ultimi uno strumento di salvaguardia in più;

rivedere il quadro normativo applicabile agli intermediari finanziari operanti nel credito al consumo, con particolare riferimento ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria, individuando requisiti più rigorosi per l'accesso all'attività, migliorandone la qualificazione professionale complessiva e l'indipendenza, nonché favorendo una più solida strutturazione degli intermediari stessi, soprattutto al fine di dare ordine alla catena distributiva dei prodotti di credito al consumo;

introdurre misure di contrasto ai conflitti di interesse nei rapporti tra le banche e gli intermediari operanti nel credito al consumo;

rafforzare la capacità degli operatori del credito di effettuare un'autonoma valutazione del merito di credito dei soggetti che richiedono il finanziamento, nei limiti in cui ciò è possibile con riferimento al settore del credito al consumo;

introdurre una normativa specifica sul problema del sovraindebitamento dei consumatori e delle famiglie, non solo sotto il profilo della disciplina degli effetti, ma anche attraverso meccanismi che consentano di ostacolare il determinarsi di tale condizione;

definire un quadro normativo più preciso per quanto riguarda l'operatività dei sistemi di informazione creditizia, in particolare migliorando l'informativa al consumatore circa l'inserimento dei propri dati nell'ambito di tali sistemi, consentendo al consumatore stesso di avanzare eccezioni rispetto alle registrazioni effettuate e rafforzando i presidi di tutela della *privacy* contro ogni uso distorto dei dati stessi;

istituire efficaci strumenti di contrasto alle frodi, in particolare per quanto riguarda i furti d'identità, soprattutto attraverso l'individuazione di meccanismi preventivi che consentano agli stessi operatori del credito di individuare e sventare i tentativi di frode prima della stipulazione del contratto;

definire una strategia istituzionale che consenta di migliorare il grado di educazione finanziaria dei risparmiatori e dei consumatori italiani, in un'ottica di tutela dei propri interessi e diritti.

Si tratta, evidentemente, di un complesso di interventi riformatori ampio ed ambizioso, che potrà essere realizzato nel medio periodo, già a partire dall'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, e che dovrà vedere la partecipazione attiva di tutti gli attori, pubblici e privati, competenti o operanti nel settore.

Al di là dei singoli interventi, occorre comunque, più in generale, che la politica si riappropri della capacità di governare i processi di evoluzione, a volte tumultuosi, che stanno interessando il settore creditizio, e quello del credito dal consumo in particolare.

È auspicabile che su tali temi si determini una consapevolezza condivisa, e, soprattutto, che su questi orientamenti si coaguli il consenso del ventaglio più vasto possibile di forze politiche, così da avviare al più presto il processo riformatore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01936 Garagnani: Sulla nomina del nuovo direttore amministrativo dell'Università di Bologna	146
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	155
5-02058 De Pasquale: Accordo sul riparto di competenze tra le istituzioni in materia di istruzione	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	157
5-02110 Melandri: Ipotesi di incompatibilità di funzioni ricoperte dal dottor Mario Resca .	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	158
5-02261 Pizzetti: Sulla sospensione della Festa delle luci organizzata dalla scuola elementare A. Manzoni di Cremona	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	159
5-02291 Ghizzoni: Sull'interruzione dell'attività di scavo archeologico in piazza Vittorio a Roma .	147
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	161
5-02310 Siragusa: Situazione di difficoltà per gli assegnisti di ricerca dell'università di Palermo .	147
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	163
5-02327 De Biasi: Sulla nomina del dottor Mario Resca a commissario delegato all'armonizzazione delle iniziative coinvolte nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia	148
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	165
5-02350 Ceccuzzi: Sulla situazione finanziaria dell'Università di Siena	148
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	166
5-02355 Murer: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.	
5-02397 Mattesini: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.	
5-02446 Delfino: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.	
5-02453 Vico: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole .	149
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	169

SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	150
<i>ALLEGATO 10 (Parere approvato)</i>	171

RISOLUZIONI:

7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00060</i>)	153
<i>ALLEGATO 11 (Risoluzione approvata)</i>	172
Sui lavori della Commissione	153

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 febbraio 2010 — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza, ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 8.50.

5-01936 Garagnani: Sulla nomina del nuovo direttore amministrativo dell'Università di Bologna.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabio GARAGNANI (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto, pur esprimendo apprezzamento per l'impegno del sottosegretario Pizza, sempre disponibile nei confronti della Commissione. Lamenta il fatto che la risposta, fornita dal Governo, non tiene conto assolutamente di quanto sta avvenendo a Bologna. Ricorda che, sulla vicenda, vi sono state varie denunce e che il tutto è accaduto nel disprezzo nella normativa vigente, non tenendo conto delle competenze degli organi preposti e provocando altresì anche un danno erariale. Ribadisce il fatto che il direttore amministrativo dell'Università di Bologna doveva essere nominato e non si doveva invece procedere ad una proroga.

5-02058 De Pasquale: Accordo sul riparto di competenze tra le istituzioni in materia di istruzione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, anche se la risposta viene fornita dal Governo a molti mesi di distanza dall'interrogazione. Inoltre, nella

risposta non si tiene conto degli ultimi fatti in particolare della commissione tecnica Stato-regioni che ha finalmente licenziato l'accordo; quindi non può che sottolineare come la risposta dell'Esecutivo sia intempestiva e lacunosa.

5-02110 Melandri: Ipotesi di incompatibilità di funzioni ricoperte dal dottor Mario Resca.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta. Sottolinea ancora una volta l'inadeguatezza della risposta, dovuta forse al cumulo di cariche che i dirigenti del ministero per i beni e le attività culturali si trovano ad assommare nelle loro persone. Ritene dannoso tale cumulo di cariche e crede che lo stesso ministero non sia più funzionale se si basa solo su poche persone e che una realtà amministrativa complessa come quella dei beni culturali non può basarsi su un « *network* leggero ».

Sottolinea che il dottor Mario Resca, fa parte del consiglio di amministrazione dell'Arnoldo Mondadori SpA, a cui come è noto fa capo una casa editrice di grandi cataloghi di mostre, e che di fronte a tale palese conflitto di interessi, il Governo risponde che per far fronte alle strumentalizzazioni dell'opposizione il dottor Mario Resca « con grande senso istituzionale sta prendendo in considerazione la possibilità di sospendere il proprio mandato da membro del consiglio di amministrazione ». Giudica tale risposta un insulto alle prerogative dei parlamentari.

5-02261 Pizzetti: Sulla sospensione della Festa delle luci organizzata dalla scuola elementare A. Manzoni di Cremona.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Sottolinea come la ricostruzione dei fatti elencata nella risposta del Governo « fa giustizia » di tante affermazioni. Non ritiene invece corretta l'affermazione nella quale si fa riferimento alla questione dell'autonomia scolastica. Avrebbe ritenuto più corretto ed onesto da parte del ministero, una volta acquisite le giuste affermazioni, ammettere l'errore compiuto senza doversi « arrampicare sugli specchi ».

5-02291 Ghizzoni: Sull'interruzione dell'attività di scavo archeologico in piazza Vittorio a Roma.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Ricorda come la sua interrogazione riguardi gli scavi nell'area di Piazza Vittorio a Roma, al fine di realizzare un edificio con garage sotterraneo e multipiano. Sottolinea come nel suo atto ispettivo si chiedesse, tra l'altro, come mai gli archeologi che lavoravano a tale cantiere siano stati improvvisamente esonerati. Rammenta come quell'area, ben conosciuta ai romani, sia un'area archeologicamente rilevante, collegata con gli Orti Lamiani, a suo tempo acquisita al demanio imperiale dall'epoca di Caligola. Si tratta quindi di un'area archeologica strategica su cui si sono stratificate varie epoche. Osserva come nella questione vi siano due punti dolenti: da una parte i lavoratori coinvolti nella vicenda e dall'altra la sottovalutazione della parte storico-culturale dell'area. Ricorda come fino ad ora i lavori portati avanti da i sei archeologi titolari dello scavo, si siano realizzati nei tempi previsti dal crono programma: il coefficiente di terra prodotta dallo scavo è di gran lunga superiore ad analoghe situazioni, come dimostra la movimentazione di 12 mila metri cubi di terra smossa, e con il recupero di reperti di estremo rilievo scientifico. Stigmatizza

come nonostante i risultati di efficienza e di grande produttività dimostrati agli archeologi sia stato rescisso il contratto e che all'area ora stanno lavorando altri archeologi nel numero di due, ai quali non è stato dato nessun affiancamento. Restano fortissimi dubbi e preoccupazioni come si possano assicurare le stesse tutele e le stesse garanzie dal punto di vista scientifico di fronte a un tale decurtamento nel numero e nelle competenze degli addetti allo scavo archeologico di quell'area. Sollecita il Ministero ad agire nel senso del mandato costituzionale di tutela dei beni culturali del Paese.

5-02310 Siragusa: Situazione di difficoltà per gli assegnisti di ricerca dell'università di Palermo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta. Ricorda come la collega lamentasse nell'atto ispettivo presentato, il ritardo del pagamento dell'assegno di ricerca presso l'Università di Palermo. Osserva che nella risposta si riporta quanto affermato dalla stessa Università di Palermo che ammette il ritardo nel pagamento degli emolumenti agli assegnisti, in particolare quelli riferentesi ai mesi di novembre e dicembre 2009.

Stigmatizza il fatto che il ministero addossi le responsabilità in questione a lungaggini burocratiche, sottolineando che gli assegnisti di ricerca debbono essere pagati ogni mese e che quindi sarebbe stato opportuno accelerare le procedure per l'erogazione di tale emolumenti. Per quel che riguarda il disegno di legge di riforma dell'Università in esame ora al Senato, sottolinea le proprie perplessità in merito alla possibilità di considerare le norme ivi contenute come norme a favore dei giovani ricercatori, manifestando quindi il proprio disaccordo con quanto l'Esecutivo sostiene in proposito.

5-02327 De Biasi: Sulla nomina del dottor Mario Resca a commissario delegato all'armonizzazione delle iniziative coinvolte nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta. Sottolinea che, come al solito, le risposte che provengono dal ministero su interrogazioni riguardanti tali fattispecie « siano quanto meno scortesie, se non a volte, rasantanti il ridicolo ».

Osserva come nel testo della risposta a lei fornito si dica che la risposta al suo atto ispettivo sia già arrivata attraverso gli organi di stampa, rilevando che tali atteggiamenti costituiscono una « scortesia istituzionale ».

Ribadisce come ancora una volta uffici, funzionari, strutture amministrative del Ministero trattino i parlamentari in modo inusitato. Ricorda come su tale questione di merito abbia già presentato le sue rimostranze in sede di Ufficio di Presidenza e che ripresenterà l'interrogazione. Stigmatizza nel merito il fatto che si risponda, circa il compenso del dottor Mario Resca, che esso sia regolato dalla normativa sui lavori pubblici e che il relativo compenso corrisponderà al 20 per cento dello 0,25 dell'importo dei lavori posto a base di gara. Si chiede, infatti, come sia possibile che il direttore generale del patrimonio artistico che gestisce il 52 per cento del patrimonio artistico mondiale, secondo dati UNESCO, possa avere un trattamento simile a quello di un dirigente dei lavori pubblici che lavora a percentuale, nonostante il dottor Mario Resca percepisca uno stipendio più che adeguato alle sue funzioni. Stigmatizza, inoltre, che per il progetto « Grande Brera » siano stati già stanziati 50 milioni di euro ma che non vi sia traccia del progetto stesso e di un allegato che possa illustrarlo. Ritiene che

ci debba essere un limite non valicabile e che si debba cercare di essere complessivamente più corretti. Ritiene quindi opportuno che la Commissione svolga un'audizione del dottor Resca, e che occorre inoltre fornire ai deputati una relazione dettagliata del progetto « Grande Brera », molto delicato in quanto non solo tratta delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia ma interesserà la Pinacoteca e il trasferimento della stessa Accademia.

5-02350 Ceccuzzi: Sulla situazione finanziaria dell'Università di Siena.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Franco CECCUZZI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ringrazia la presidente e la Commissione, sottolineando che si tratta del quarto atto ispettivo che è costretto a presentare su questa delicata materia. Apprezza che nella risposta si faccia un'analisi dettagliata della situazione, sottolineando peraltro come nel 2010 la situazione si sia ulteriormente aggravata, in quanto si sono persi solo nel primo semestre svariati milioni di euro.

Osserva come l'Ateneo sia di nuovo in una forte crisi di liquidità, dato che i limiti di indebitamento sono stati ampiamente superati. Ritiene, inoltre, importante approfondire le problematiche inerenti agli ammortizzatori sociali, alla mobilità, ai prepensionamenti. Per quel che riguarda il gruppo di lavoro incaricato di procedere ad un'accurata analisi delle situazioni deficitarie di alcune Università, compresa quella di Siena, ritiene che si debba agire con massima urgenza, in quanto vi è bisogno di interventi solleciti, dato che la situazione dell'Ateneo senese è molto grave.

5-02355 Murer: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.

5-02397 Mattesini: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.

5-02446 Delfino: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.

5-02453 Vico: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto. Osserva come la risposta fornita dal Governo non sia assolutamente adeguata e non tenga conto di quell'aggiornamento indispensabile, che deve essere proprio delle risposte dell'Esecutivo date agli atti di sindacato ispettivo formulate dai deputati. Infatti, non si dà conto dell'incontro recente intercorso tra il ministero dell'Istruzione e i sindacati. Rileva quindi una prima insoddisfazione totale per la comunicazione metodologica contenuta nella risposta. Nel merito delle questioni sollevate, nota come il ministro Gelmini avesse comunicato con largo anticipo l'emanazione della circolare in materia. Non si comprende come di fronte a una situazione così grave, che coinvolge molti istituti scolastici sull'intero territorio nazionale, a causa di tagli superiori al 25 per cento inerenti ai finanziamenti per appalti alle imprese di pulizie e per altri servizi delle scuole, a partire dalla sorveglianza e dalla manutenzione ordinaria, non si sia intervenuto. Auspica che il sottosegretario possa visitare una qualunque scuola del mezzogiorno d'Italia dove vi sono lavoratori e lavoratrici, coinvolti in tale situazione, che hanno contratti di due o tre ore al giorno; vi sono comuni, in cui

tale personale percepisce una parte di cassa integrazione, una parte di emolumento ridotto, a cui va aggiunto il citato taglio del 25 per cento. Si scusa per il tono severo, sottolinea come non via nulla di personale nei confronti del sottosegretario, ma ritiene gravissimo non avere certezze dalla risposta. Ricorda, infine, come ogni deputato si rivolga all'Esecutivo per sapere nel dettaglio cosa accade e al fine rispondere per nome e per conto di chi è ignaro e « ha diritto di sapere ».

Teresio DELFINO (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ringrazia il sottosegretario per la disponibilità ad intervenire su una tematica delicata, sollevata in diverse interrogazioni. Prende atto delle ultime notizie di cronaca e ricorda come la situazione attuale sia anche frutto della legge n. 124 riguardante il passaggio nei ruoli dello Stato del personale tecnico-ausiliario. Rileva che i contratti d'appalto stipulati dalle istituzioni più vicine ai cittadini, e con possibilità di maggiori controlli, dovrebbero essere meno onerosi. Esprime peraltro la propria preoccupazione rispetto ai lavoratori, soci di cooperative sociali che sono impegnati in tali attività di pulizia e di sorveglianza delle scuole, che si trovano di fronte a una situazione di mancanza di risorse. Osserva, inoltre, che la situazione non può dirsi completamente risolta dalle indicazioni fornite nella risposta. Ritiene quindi che debba esservi « un impegno nel mettere ordine ai conti pubblici », al fine di assicurare una risposta anche in termini di tutela dei lavoratori impegnati in queste attività e che ciò deve essere certamente elemento di sensibilità dell'amministrazione pubblica, la cui attività deve essere volta a migliorare l'efficienza dei servizi e a fornire garanzie occupazionali. Esprime, infine, soddisfazione per l'analisi dei provvedimenti – contenuta nella risposta – che hanno portato alla problematica in oggetto, ma ritiene che sia importante approfondire con indagini appropriate la situazione delle realtà locali.

Delia MURER (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Si associa alle ultime

dichiarazioni fatte in materia dai colleghi. Sottolinea, in particolare, come anche nella sua regione il Veneto, i lavoratori occupati in tale attività, facenti parte di cooperative sociali siano per lo più soggetti svantaggiati: in particolare, ad esempio, persone diversamente abili. Ritiene quindi ancora più grave i limiti e le riduzioni di orari, a cui si aggiunge il taglio di oltre il 25 per cento delle risorse per tale tipologia di lavoratori. Ricorda come così facendo si mettono a rischio milleduecento posti di lavoro e si mettono in discussione contratti in essere per soggetti svantaggiati con evidenti difficoltà, per cui si profilano ipotesi di licenziamento; ricorda inoltre che le cooperative sociali versano in stato di grave disagio. Sottolinea, inoltre, che l'assessore regionale del Veneto, Donazzan, ha presentato un emendamento, votato poi all'unanimità dall'intero consiglio regionale, per cercare di far fronte a tali difficoltà intervenute con i tagli unilaterali sui contratti in essere. A tal proposito rammenta che sono stati stanziati 900 mila euro, che però non vanno neanche a coprire il 5 per cento di quel 25 per cento prodotto dai tagli. Giudica, in conclusione, sbagliato e negativo che una regione debba sopperire a competenze che sono proprie dello Stato.

Donella MATTESINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Si associa a quanto detto dalla collega che l'ha preceduta. Sottolinea che anche in Toscana si sta facendo ricorso ai fondi regionali per cercare di compensare i tagli intervenuti. Ricorda come la regione abbia finanziato, consentendone l'apertura, circa settanta scuole materne statali, che altrimenti sarebbero dovute rimanere chiuse. Si chiede, inoltre come sia possibile continuare con tagli lineari indiscriminati, se si vuole davvero mantenere il diritto allo studio e continuare a far vivere la scuola pubblica. Sottolinea che anche in Toscana sono a rischio di licenziamento circa mille persone che possono lavorare una o due ore al giorno. Stigmatizza, inoltre, come dato grave il fatto che sia lo stesso Stato a incentivare la perdita dei posti di lavoro,

chiedendosi inoltre se il ministero ha fatto verifiche sul campo per sapere cosa realmente succede nelle scuole d'Italia.

Osserva come vi sono scuole dove non esiste più il « bidello » o alcuna figura sostitutiva. Sottolinea come in molti casi « non vi è più nulla » e che in alcune scuole « vadano a pulire » gli stessi genitori e tali fatti certamente non servono a dare efficienza alla scuola pubblica ma rappresentano l'abbandono della stessa. Auspica, infine, che magari con un'ordinanza della Protezione civile, si possano reperire fondi per sanare la situazione della scuola italiana, individuandone le necessità e monitorando scuola per scuola.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2010.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 10*). Ricorda che il provvedimento contiene parecchi punti che interessano le materie di competenza della Commissione e che in gran parte le norme ivi contenute hanno carattere tecnico e sono state inserite per

salvaguardare il regolare funzionamento di molti provvedimenti, come la fornitura dei servizi radiotelevisivi a San Marino o la proroga per consentire la prosecuzione della partecipazione del CONI alle manifestazioni sportive.

Sottolinea che nel corso del dibattito l'opposizione ha mosso diverse critiche, alle quali desidera brevemente rispondere.

Per quel che riguarda l'articolo 4, comma 2, volto a differire di un anno l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 21 del 2008 che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nei test d'ingresso e nel progresso iter scolastico, rileva che si tratta di un differimento necessario per non determinare effetti negativi sulle procedure di arruolamento degli ufficiali medici delle accademie. Rileva che nella proposta di parere è contenuta una condizione con la quale si salvaguardano questi ultimi ma nello stesso tempo si consente a tutti gli altri studenti di beneficiare della valutazione della qualità dei risultati scolastici, in ossequio al concetto del merito che è la stella polare del progetto educativo di questo governo.

L'altra condizione riguarda, invece, l'opportuno differimento all'anno 2011 dell'entrata in vigore dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 concernente l'erogazione di contributi e previdenze in favore dell'editoria. Su questo punto sia la maggioranza che l'opposizione sono state concordi nel chiedere che nel parere si facesse riferimento a questo fatto. Per quanto riguarda le critiche sull'articolo 7, comma 4 *bis*, sul fatto che ad alcuni istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni che limitano il *turn over* ai sensi dell'articolo 66 comma 13 legge 112 del 2008, precisa che anche per questi istituti resta fermo il rispetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università. Inoltre, rileva che al Senato è in corso di svolgimento in commissione la discussione sul disegno di legge sull'università che disci-

plinerà la *governance* e pertanto ci si trova di fronte ad una materia suscettibile di modifiche.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, ricorda che con l'articolo 7 comma 5-ter si differisce di sei mesi al 30 giugno 2010 il termine entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l'adeguamento antisismico per 300 milioni di euro. Questo rinvio di sei mesi è stato effettuato anche per dare la possibilità agli enti locali competenti di avere il tempo per svolgere le attività di individuazione di loro competenza senza il rischio di trasgredire.

Conclude con una « nota positiva » relativa a disposizioni che riguardano i precari della scuola ed il personale ATA, in quanto per assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo si prevede che per l'anno scolastico 2009-2010 l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Inoltre il successivo comma 3 prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento in esame. Esprime peraltro il proprio apprezzamento per la seconda condizione contenuta nella proposta di parere, rilevando peraltro che sarebbe importante che tale condizione venisse effettivamente trasformata in un esplicito emendamento che modifica il decreto-legge.

Paventa, infatti, il rischio che nel caso in cui venisse posta la questione di fiducia sul decreto-legge in esame, potrebbe verificarsi che la condizione non porti poi ai risultati sperati. Ciò sarebbe gravissimo, a suo giudizio, in quanto non inserire nel decreto-legge la norma in questione porterebbe di fatto alla chiusura di numerose testate.

Auspica quindi che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie, anche da parte del Presidente Aprea, al fine di giungere all'approvazione di una norma ad hoc nel senso indicato.

Richiede pertanto la votazione per parti separate della proposta di parere, al fine di consentire alla Commissione di pronunciarsi separatamente sulla prima e sulla seconda condizione della proposta stessa.

Ricardo Franco LEVI (PD) esprime il proprio apprezzamento per la seconda condizione della proposta di parere, che va nel senso del ripristino del « diritto soggettivo ». Auspica peraltro che tale condizione possa essere trasfusa in una autonoma proposta di legge.

Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia la relatrice per lo sforzo fatto al fine di accogliere alcuni dei rilievi mossi. Esprime apprezzamento per la formulazione della prima condizione della proposta di parere.

Rileva peraltro che permangono alcuni punti di criticità. In particolare, per quel che riguarda l'articolo 7 comma 4-*bis* riguardante gli istituti universitari ad ordinamento speciale, a cui si consente di superare la norma del blocco del *turnover* – che invece rimane in capo agli altri istituti universitari e alle università statali – rileva, che sarebbe necessario stralciare tale norma, che era contenuta già in un disegno di legge collegato alla finanziaria.

Per quel che riguarda inoltre il finanziamento della messa in sicurezza degli edifici scolastici, non intendendo riprendere la valutazione negativa su quel provvedimento già esposta in sede di esame della legge finanziaria, ricorda appunto che con la legge finanziaria per il 2010 si

recavano norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole che prevedevano, entro il 30 gennaio 2010 – ora con il provvedimento in oggetto si slitta al 30 giugno 2010 – per consentire da parte delle Commissioni parlamentari competenti, bilancio e cultura, l'approvazione di un atto di indirizzo con l'individuazione degli interventi realizzabili fino ad un importo di 300 milioni di euro.

Richiede infine, associandosi alla richiesta del collega Giulietti, la votazione per parti separate della proposta di parere.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e ritiene che la proposta di parere possa essere tranquillamente approvata da parte di tutte le parti politiche. Ritiene inoltre importante la condizione relativa all'editoria. Si rammarica peraltro della richiesta di votazioni per parti separate.

Paola GOISIS (LNP), preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, in attesa della riforma complessiva del sistema universitario e dell'editoria.

Fabio GARAGNANI (PdL), pur associandosi alle considerazioni svolte dal collega Barbieri relativamente alla questione degli editori, ritiene peraltro necessario effettuare una distinzione netta tra i giornali che ricevono contributi in quanto appartenenti a partiti politici e quotidiani di opinioni: occorre differenziare le due tipologie di prodotti editoriali.

Valentina APREA, *presidente*, rileva per quel che riguarda l'editoria si tratta di un intervento emergenziale, che in quanto tale andava fatto.

Avverte che la proposta di parere verrà posta in votazione per parti separate, procedendo prima alla votazione della premessa e della prima condizione e successivamente alla votazione della seconda condizione.

La Commissione approva quindi, con votazioni per parti separate, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 9.50.

7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00060).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo.

Valentina APREA, presidente, ricorda come i rappresentanti dei gruppi di maggioranza e opposizione nella giornata di ieri si siano incontrati al fine di riformulare un testo su cui trovare l'accordo unanime della Commissione.

Paola FRASSINETTI (PdL), illustrando una nuova formulazione della risoluzione in questione (*vedi Allegato 11*), rammenta l'incontro avuto con i rappresentanti dell'opposizione dopo il dibattito intercorso nella giornata di ieri al fine di votare in modo unanime la risoluzione e sottolinea l'importanza del dibattito svoltosi che ha colto il centro del problema. Sottolinea ancora una volta, che la sua risoluzione è stata presentata per cercare di arginare il fatto deplorabile che alcune associazioni si recano nelle scuole per raccontare una visione dei tragici fatti delle foibe in maniera totalmente travisata. Ricorda come la sua preferenza, al riguardo, fosse per un albo, presso il ministero, delle associazioni

accreditate a svolgere tale missione di trasmissione della memoria.

Con il nuovo testo si rivolge al Governo e al ministero dell'istruzione, in particolare affinché si faccia garante della qualità delle associazioni che svolgono incontri sulla tragedia delle foibe e affinché in tali associazioni sia sempre garantita la presenza di testimoni diretti.

La Commissione approva quindi la risoluzione in titolo nel testo riformulato.

Sui lavori della Commissione.

Antonio PALMIERI (PdL) ricorda che nella giornata di ieri è stato inaugurato il « Centro del Libro e della Lettura » alla cui guida è stato designato il professor Andrea Ferrari; a tal proposito ritiene importante procedere ad una audizione in Commissione del professor Ferrari.

Fabio GARAGNANI (PdL) ritiene importante ritornare sulla questione delle risposte alle interrogazioni formulate dai parlamentari. Si associa alle osservazioni già formulate dai colleghi del Partito Democratico e si rivolge al sottosegretario Pizza di cui ben conosce la sensibilità per porre l'attenzione dovuta a tali rimostranze. Auspica fortemente che il Governo faccia attenzione alle risposte che si danno ai parlamentari, che hanno il dovere di formulare gli atti di sindacato ispettivo come doveroso strumento di collegamento agli interessi del proprio territorio. Ritiene importante quindi che si risponda adeguatamente ai parlamentari della Repubblica, che svolgono il proprio dovere e stigmatizza il fatto che pur essendo deputato della maggioranza ha dovuto con disagio dichiararsi insoddisfatto. Sottolinea, in conclusione, come una certa tipologia di risposte sia poco rispettosa del ruolo dei parlamentari.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) si associa alla richiesta del collega Palmieri, in merito all'avanzata richiesta di audizione del responsabile del « Centro del Libro e della

Lettura ». Ricorda, inoltre che era stata prefigurata « una corsia preferenziale » per addivenire all'approvazione di una legge inerente il settore del libro. Stigmatizza ancora una volta, quanto già in altre occasioni detto sul cumulo degli incarichi. A tal proposito, aggiunge altresì che nel provvedimento sugli enti lirici si stanno introducendo, in base alle notizie in suo possesso, argomenti impropri come quello riguardante l'Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE): la tendenza volta a cumulare vari incarichi nella stessa persona comporta l'inserimento nei vari provvedimenti di tematiche non omogenee tra di loro.

Ricardo Franco LEVI (PD) si associa a quanto detto dal collega Palmieri ed alla richiesta di audizione del professor Ferrati ed esprime il proprio compiacimento per l'avvio del « Centro del Libro e della Lettura ». Ricorda come nella conferenza stampa di ieri sia stata lanciata una raccolta di fondi da parte dei privati per finanziarie il progetto. A tal proposito, rammenta come gli editori abbiano già messo a disposizione una parte, tratta da una voce particolare dei fondi a loro disposizione. Riterrebbe opportuno richiedere quale sia, a fronte di questi impegni di privati l'impegno finanziario stanziato

dal Governo per il « Centro del libro e della Lettura ».

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che sono stati stanziati tre milioni di euro.

Antonino RUSSO (PD) si associa a quanto esposto dal collega Garagnani. Lamenta il fatto che anche i testi delle risposte alle sua interrogazioni siano stati spesso carenti, citando al riguardo una risposta della settimana scorsa ed altre di una quindicina di giorni addietro. Ritiene che tali fatti incresciosi continueranno a ripetersi se l'Esecutivo non darà direttive ed indirizzi su come rispondere agli atti ispettivi dei deputati della Repubblica. Sottolinea come non è più possibile accettare risposte a domande documentate dove non si tenga conto di recenti sentenze di tribunali giudicanti, amministrativi e ordinari.

Valentina APREA, *presidente*, osserva come la insoddisfazione e delusione formulate dai diversi esponenti della Commissione rispetto alle risposte fornite dall'esecutivo, comportino il mancato rispetto delle prerogative dei parlamentari. A tal proposito ribadisce che le risposte fornite ai parlamentari devono essere precise, puntuali e aggiornate.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO 1

5-01936 Garagnani: Sulla nomina del nuovo direttore amministrativo dell'Università di Bologna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Università degli Studi di Bologna ha avviato la procedura di selezione per la nomina del proprio Direttore Amministrativo in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2008 in merito ai termini ed alle modalità per la selezione e la designazione dello stesso.

In particolare, nella medesima circostanza, il Consiglio si è impegnato a definire il *job profile*, l'individuazione, da parte di una apposita Commissione nominata *ad hoc* e presieduta dal Rettore in carica, di una rosa di candidati ed a porre uno specifico vincolo circa le modalità di scelta relative alla nomina in parola nel senso che « il Rettore in carica consulterà il Rettore eletto in merito al nome da proporre al Consiglio di Amministrazione ».

La procedura di individuazione del nuovo Direttore, definita la rosa dei candidati idonei da parte della Commissione, si è interrotta poiché, come da verbale, « la fase della consultazione sul nome da proporre, nell'ambito della rosa dei quattro candidati idonei, fra Rettore in carica e Rettore eletto, si è chiusa senza esito »: il neo-eletto Rettore ha infatti manifestato l'intenzione di non discutere in merito ai nomi selezionati dalla Commissione « non possedendo elementi per entrare nel merito della scelta di uno dei nominativi individuati ».

La volontà di auto-limitazione e auto-regolazione espressa dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle proprie esclusive prerogative, ha reso indispensabile, infatti, il pieno rispetto di tutti i

passaggi necessari e propedeutici alla designazione del nuovo Direttore Amministrativo; questo in particolar modo con specifico riguardo alla mancanza di un presupposto fondamentale quale l'individuazione di un nominativo che scaturisse dalla consultazione tra il Rettore in carica e quello neo-eletto.

Constatata la chiusura della procedura suddetta, il Consiglio di Amministrazione ha dunque proceduto al conferimento dell'incarico delle funzioni *ad interim* di Direttore Amministrativo alla dottoressa Giovanna Flora Falsetti per il periodo 1° dicembre 2009-31 dicembre 2009.

Con successiva delibera del 10 novembre 2009 è stato nominato all'unanimità quale Direttore il dottor Giuseppe Colpani per il periodo 1° gennaio 2010-30 aprile 2014.

Riguardo ai rilievi sollevati dall'On. interrogante si precisa quanto segue.

Il Rettore in carica non ha subordinato l'azione del Consiglio di Amministrazione alla non decisione del Rettore neo eletto, ma è stato lo stesso Consiglio che collegialmente ed a larghissima maggioranza ha autodeterminato le proprie scelte in modo pressoché unanime, non solo all'epoca della individuazione degli *steps* attuativi della procedura, ma anche durante le due sedute del luglio e del settembre 2009 quando ha preso atto « che la procedura si è interrotta e pertanto è da considerarsi conclusa ».

Inoltre, il Rettore in carica non doveva proporre al Consiglio il nome di un candidato all'incarico poiché un diverso comportamento avrebbe certamente violato le prerogative di esclusiva spettanza del Con-

siglio, atteso che quest'organo aveva invece prescelto ed indicato una diversa strada, puntualmente rispettata.

Quanto alla presunta « inspiegabilità » della durata dell'incarico conferito *ad interim*, anche in questo caso è stato il Consiglio, organo collegiale e sovrano delle proprie potestà, a decidere in tal senso, certamente non il solo Rettore; quest'ultimo, viceversa, ha pienamente onorato il dovere – normato dallo Statuto Generale d'Ateneo – di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In merito ad un presunto danno erariale, la circostanza che la procedura non abbia prodotto un esito fruttuoso nulla toglie al fatto che sia stata attivata e svolta

nella massima legittimità e trasparenza, fattori che escludono l'esistenza di qualsivoglia danno erariale.

Si precisa che, prescindendo dalla partecipazione totalmente gratuita del Rettore, i membri della Commissione hanno operato a fronte di un compenso pressoché irrisorio e con il mero rimborso delle spese vive.

Non esiste, infine, alcun vizio di legittimità riguardo la presunta omissione di attivazione della procedura del controllo ministeriale previsto dall'articolo 6, commi 9 e 10 della legge n. 168 del 1989; tale procedura, infatti, riguarda lo Statuto nonché gli atti regolamentari in senso stretto, ovvero quelli indicati al capo II « Fonti Normative » dello Statuto Generale di Ateneo, che li identifica quali atti tipici.

ALLEGATO 2

**5-02058 De Pasquale: Accordo sul riparto di competenze
tra le istituzioni in materia di istruzione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La bozza dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità Montane, riguardante le finalità i tempi e le modalità di attuazione del titolo V, parte II della Costituzione in materia di istruzione, nonché la sperimentazione di interventi condivisi tra Stato, Regioni, Province e Comuni per la migliore allocazione delle risorse umane strumentali ed economiche al fine di elevare la qualità del servizio, alla quale fa riferimento l'Ono-

revole interrogante, è stata trasmessa, per il prosieguo dell'iter, alla Conferenza Unificata in data 11 novembre 2009.

Successivamente la bozza medesima è stata oggetto di valutazione in una serie di riunioni tecniche nelle quali è stato ridefinito il contenuto.

Allo stato attuale si è in attesa di conoscere le valutazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'ultima bozza sulla quale il Ministero ha già espresso il suo parere favorevole.

ALLEGATO 3

5-02110 Melandri: Ipotesi di incompatibilità di funzioni ricoperte dal dottor Mario Resca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'On.le Melandri riguardante il Dott. Mario Resca, che da qualche mese svolge le funzioni di Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Come già evidenziato nella risposta all'interrogazione n. 5-01915 dall'On.le Giulietti del 10 novembre 2009, le linee strategiche di azione del Ministero sono prioritariamente indirizzate verso una gestione dinamica del patrimonio e delle attività culturali, anche al fine di sviluppare sinergie con altri settori produttivi del Paese.

In effetti, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale italiano, anche all'estero, costituisce una vera e propria priorità politica.

In quest'ottica, come noto, è stata istituita la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, alla quale sono attribuite competenze in materia di promozione della conoscenza, fruizione pubblica e valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo agli istituti ed a luoghi della cultura dello Stato, ferme restando le competenze in materia di tutela del patrimonio stesso che rimangono attribuite alle strutture tecnico-scientifiche.

Per la direzione di tale struttura il Ministro ha ritenuto di avvalersi dell'apporto professionale di un manager di altissimo profilo e di riconosciuta capacità professionale.

Il dottor Mario Resca, infatti, vanta esperienze e capacità manageriali indiscusse e altamente qualificate.

In merito, voglio solo sottolineare che i primi importanti risultati sono già stati raggiunti, seppure in un ambito temporale molto ristretto.

Infatti, basta esaminare i dati statistici di confronto tra l'anno 2008 ed il 2009 riferiti sia al numero di visitatori dei luoghi di cultura (+ 8,53 per cento) sia ai conseguenti introiti (+ 15,55) per constatare un incoraggiante *trend* positivo.

Quanto alle specifiche questioni sollevate dall'On.le interrogante, intendo precisare che le procedure di affidamento dei cosiddetti servizi aggiuntivi non sono di competenza del direttore generale per la valorizzazione ma dei singoli dirigenti delle strutture cui si riferiscono i servizi.

Al dottor Resca spettano soltanto funzioni generali di indirizzo e coordinamento, con esclusione di ogni ingerenza, diretta o indiretta, nello svolgimento di specifiche procedure di gara per l'affidamento dei servizi di accoglienza del pubblico e di valorizzazione.

Voglio comunque rappresentare, per quanto attiene ai profili di assente incompatibilità con la carica di membro del consiglio di amministrazione della Arnoldo Mondadori s.p.a., che proprio per evitare ogni possibile strumentalizzazione sul suo operato, il Dott. Resca – con grande senso istituzionale – sta prendendo in considerazione la possibilità di sospendere il proprio mandato di membro del consiglio di amministrazione.

ALLEGATO 4

5-02261 Pizzetti: Sulla sospensione della Festa delle luci organizzata dalla scuola elementare A. Manzoni di Cremona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato nell'atto in discussione circa lo svolgimento della « Festa delle luci » nella scuola primaria « A. Manzoni » di Cremona, facente parte del 5° Circolo di Cremona, la Direzione scolastica regionale per la Lombardia ha acquisito le necessarie informazioni dal competente dirigente scolastico.

Nella sua relazione, il dirigente scolastico ha fatto presente che la Festa è collocata da almeno 15 anni, quindi prima dell'inizio del massiccio fenomeno dell'immigrazione nel nostro Paese, a ridosso del Natale ed è l'occasione da parte dei docenti di formulare ai genitori e ai bambini gli auguri natalizi, mediante una proposta didattica che si impernia sulle luci e che si sviluppa secondo le seguenti modalità: i bambini, accompagnati dai genitori, alle ore 18.00, tenendo in mano dei lumini, si dispongono a cerchio attorno ad un albero illuminato nel parco della scuola. Durante la manifestazione i bambini delle diverse classi si alternano al cospetto dei genitori con canti natalizi ed un canto etnico.

Secondo il dirigente scolastico, qualche genitore potrebbe non avere correttamente interpretato il significato della Festa, forse perché non adeguatamente informato sul suo significato educativo-didattico; a suo avviso, la ragione del fraintendimento potrebbe essere stata un'intervista rilasciata il giorno 11 dicembre, a sua insaputa, da un docente il quale aveva attribuito alla Festa una sottolineatura eccessivamente interculturale rispetto agli effettivi contenuti come sopra menzionati.

La docente vicaria, peraltro, aveva prontamente provveduto a correggere l'im-

postazione data dal collega, come riscontrabile dal servizio messo in onda dal TG 5 del 12 dicembre.

Il dirigente scolastico ha riferito, altresì, di essere venuto a conoscenza della vicenda solo nella tarda serata del 12 dicembre, attraverso la collaboratrice vicaria e di avere appreso della polemica in atto dai giornali del 13 dicembre; ha aggiunto che nessuno, né giornalisti, né politici locali lo hanno interpellato per ricevere da lui un resoconto della vicenda.

Inoltre, risulta che il capo d'istituto si sia tempestivamente confrontato con la docente responsabile del plesso « Manzoni » e con alcuni insegnanti, consegnando loro una circolare che invitava tutti i docenti del plesso a porre all'ordine del giorno del Consiglio d'interclasse del 16 dicembre 2009 l'intera vicenda della Festa delle Luci, per chiarirne il senso originario che collocava la proposta nell'ambito della nostra tradizione culturale. Il dirigente ha comunque chiarito che il tutto si sarebbe dovuto svolgere nel rispetto dell'autonomia degli organi collegiali e della libertà d'insegnamento garantita dal Regolamento dell'Autonomia.

Il capo d'istituto ha evidenziato, infine, che nell'atrio del plesso « Manzoni » erano stati collocati due presepi, di cui uno in terracotta realizzato dagli alunni, oltre a festoni ed addobbi che rimandavano all'imminente festività del Natale.

Sentito successivamente dalla Direzione scolastica regionale per le vie brevi, al fine di chiarire alcune ulteriori circostanze, il capo d'istituto ha affermato che il Consiglio d'interclasse, recependo i suoi sugge-

rimenti e anche per senso di responsabilità verso la comunità cittadina, aveva chiarito il senso educativo e didattico della proposta e stabilito, d'accordo con i genitori, di realizzare la Festa piuttosto che all'interno del plesso, sul Sagrato della Chiesa di S. Michele.

La manifestazione non ha potuto tuttavia aver luogo a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Solo le circostanze, quindi, hanno impedito lo svolgimento della Festa.

Tali circostanze dimostrano l'inconsistenza di quanto affermato nell'interrogazione circa presunte pressioni lesive dell'autonomia scolastica.

Intendiamo invece non solo rispettare ma anche valorizzare l'autonomia scolastica, senza peraltro dimenticare quanto prevede la legge delega n. 53 del 28 marzo 2003, concernente le norme generali sull'istruzione, laddove (articolo 2) indica i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, stabilendo, fra l'altro, che « sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea ».

A questi principi hanno inteso ispirarsi i rappresentanti di Governo cui si fa riferimento nell'interrogazione.

ALLEGATO 5

5-02291 Ghizzoni: Sull'interruzione dell'attività di scavo archeologico in piazza Vittorio a Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione dell'On.le Ghizzoni relativa al progetto di realizzazione di un immobile presso Piazza Vittorio a Roma da destinare a nuova sede dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), faccio presente quanto segue.

Il progetto New Esquilino prevedeva la ricostruzione integrale di un immobile in elevato e la realizzazione di sei piani interrati, originariamente come iniziativa a capitale privato e, successivamente, come opera pubblica soggetta a Conferenza dei Servizi, allo scopo di riqualificare il quartiere.

In relazione a tale progetto, la Soprintendenza archeologica del Ministero ebbe ad esprimere sin dall'inizio forti riserve in base ai dati archeologici noti che attestavano al di sotto dell'immobile la presenza di ulteriori resti degli *Horti Lamiani*.

La Società New Esquilino s.r.l., proprietaria dell'immobile, decise comunque di avviare il progetto, dichiarandosi disponibile ad elaborare tutte le varianti necessarie alla salvaguardia dei resti antichi. Le attività sono state sin dall'inizio dei lavori complicate da problemi strutturali, trattandosi di un palazzo pericolante, e sono state svolte in contemporanea con importanti opere di consolidamento, indispensabili per la realizzazione dei 6 piani interrati, in un settore dell'Esquilino già orograficamente accidentato, con forti e improvvisi salti di quota.

Lo scavo è stato avviato nel 2006 con un unico archeologo, scelto ed incaricato dalla proprietà e le opere edilizie moderne si sono intrecciate e spesso sovrapposte

alle indagini archeologiche negli stessi spazi di cantiere, creando ostacoli e ritardi, ripetutamente segnalati dalla Soprintendenza.

Nel corso della prosecuzione dei lavori e pari mano che i diversi settori di cantiere venivano resi disponibili dall'impresa, è stato incrementato il numero degli archeologi, selezionati peraltro dalla proprietà in base a valutazioni concordate con la Soprintendenza, che tenevano conto della conoscenza della topografia dell'Esquilino documentata da lavori progressivi e da pubblicazioni scientifiche.

Nel corso degli scavi, è emerso un nuovo settore degli *Horti Lamiani*, finora sconosciuto. Per consentire la tutela dei resti e al contempo la realizzazione delle opere, la Soprintendenza ha approvato un progetto di tutela e valorizzazione che recuperava gli ambienti imperiali, valorizzando l'insieme anche con l'esposizione sul posto di una selezione dei reperti più significativi.

I tempi di scavo sono stati nel tempo adattati alle esigenze di cantiere, alla disponibilità degli spazi e al numero degli archeologi, mentre ostacoli alle opere moderne (verbali dei VVF, sospensione lavori, diffide dei vicini), hanno spesso dilatato i tempi programmati dalla Soprintendenza e dalla proprietà per l'intero immobile.

A fronte delle continue pressioni dell'ENPAM e delle riunioni con l'Alta Sorveglianza, nel gennaio 2009 la Soprintendenza ha elaborato e trasmesso un cronoprogramma, accettato dalla Proprietà e dall'Alta Sorveglianza, che prevedeva la

fine delle indagini nel marzo 2010, sulla base di un complesso calcolo delle cubature e delle condizioni di scavo.

Alle successive richieste della proprietà, spesso in variante del progetto approvato, la Soprintendenza ha risposto accettando o rifiutando singole soluzioni – se contrarie alla tutela, ma anche da rivedere in esito ai risultati dello scavo – anche offrendo la massima disponibilità a prolungare l'orario di cantiere, anche di sabato e domenica e ad affiancare altri archeologi a quelli già incaricati.

In data 20 novembre 2009 l'attività di scavo è stata interrotta a seguito di diffida della New Esquilino S.r.l. con la quale si intimava la non prosecuzione dei lavori di scavo con il conseguente allontanamento dello *staff* di archeologi che fino allora aveva svolto l'attività presso il cantiere di Piazza Vittorio. Tale atto di diffida veniva motivato con l'estrema lentezza delle attività rispetto agli obiettivi prefissati.

A seguito di tale decisione, sia la Società sopracitata che l'Alta Sorveglianza hanno ritenuto opportuno affidare il prosieguo delle operazioni di indagine e di conoscenza scientifica del sito alla Società Land.

Ciò premesso, nel comunicare che attualmente le attività di scavo sono riprese, voglio rappresentare che l'affidamento di tali attività alla predetta Società Land non si ritiene pregiudizievole al contesto archeologico, in quanto essa si avvale di validi archeologi che hanno già affrontato scavi in siti di pari importanza archeologica e scientifica.

Pertanto, si assicura all'Onorevole interrogante che, oltre ad un'adeguata funzione di coordinamento, che continuerà ad essere svolta dalla Soprintendenza di settore, sarà comunque garantita la continuità scientifica, nonché l'utilizzo di idonei standard metodologici di scavo e di documentazione in rapporto alle note caratteristiche del sito.

ALLEGATO 6

5-02310 Siragusa: Situazione di difficoltà per gli assegnisti di ricerca dell'università di Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La normativa di riferimento in materia di conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca è, ad oggi, la legge 27 Dicembre 1997 n. 449 (Finanziaria 1998); per quanto riguarda la parte economica, il decreto ministeriale 26 febbraio 2004 ha previsto importi lordi annui dei relativi assegni, modificando la soglia minima e massima prevista dal decreto ministeriale 11 febbraio 1998.

Ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 ed in particolare tenendo conto delle risorse erogate per gli assegni di ricerca, il Ministero procede a specifiche assegnazioni agli Atenei a supporto dell'attivazione degli assegni medesimi: per tali finalità all'Università di Palermo nell'ultimo triennio sono stati assegnati per il 2007 euro 1.004.340, per il 2008 euro 961.380 e per il 2009 euro 839.506.

Si ritiene di dover inoltre evidenziare che l'articolo 1, comma 75, della legge 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) prevede: « Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui al citato articolo 51 della Finanziaria 1998, in servizio presso le Università statali e gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero e iscritti alla gestione separata, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle predette Università ed enti pubblici è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Lo stanziamento previsto, in particolare la quota parte relativa agli Atenei, risulta pari a 6,6 milioni di euro, dei quali

all'Ateneo di Palermo sono stati destinati euro 315.313 per il 2008 ed euro 264.362 per il 2009.

Il Ministero ha pertanto inserito all'interno dei criteri di assegnazione delle risorse per il finanziamento ordinario, articolo 9 del decreto ministeriale 23 settembre 2009, n. 45, un finanziamento specifico finalizzato all'integrazione degli assegni di ricerca attivi.

Per quanto riguarda in particolare l'Università degli Studi di Palermo il Rettore ha riferito che nel corso dell'anno 2009 il rinnovo degli assegni di ricerca, di cui al bando emanato con D.R. n. 1516 del 28 marzo 2007, alla fine del primo biennio, ha subito il ritardo di un mese per effetto delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine al contenimento della spesa e per effetto delle verifiche di bilancio da parte dei Revisori dei Conti.

Infatti, il rinnovo degli assegni con scadenza giugno, previsto per il mese di luglio 2009, è stato deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 7 luglio 2009 e la relativa copertura finanziaria è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 luglio 2009.

Le procedure sono state attivate nel successivo mese di Agosto, quando il Direttore Amministrativo *pro tempore* ha comunicato che, non essendo intervenuti rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e tenuto conto della disponibilità accertata per il corrente esercizio finanziario, si poteva dare esecuzione alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.

I ritardi verificatisi per il pagamento della mensilità di Novembre 2009 sono imputabili alla necessità di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2009, di una variazione al bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2009, volta a consentire il pagamento dei ratei di Novembre e Dicembre dello stesso anno.

Il pagamento della mensilità di Novembre è stato effettuato alla fine del mese di Dicembre 2009, e, quello di dicembre 2009 a gennaio 2010: i contributi INPS sono stati regolarmente versati entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento delle borse ed i *files* prodotti con la procedura INPS (EMens) sono stati regolarmente trasmessi.

Si ritiene opportuno, infine, far presente che l'attenzione del Governo nei confronti dei giovani ricercatori è molto elevata: infatti, nel disegno di legge recante norme in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio (Atto Senato 1905), attualmente all'esame della VII Commissione Senato, è stata prevista una revisione della materia in argomento allo scopo di poter definire in modo chiaro e puntuale i requisiti dei soggetti interessati, la durata degli assegni e le relative rinnovabilità, le incompatibilità, nonché l'importo degli assegni stessi.

ALLEGATO 7

5-02327 De Biasi: Sulla nomina del dottor Mario Resca a commissario delegato all'armonizzazione delle iniziative coinvolte nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo parlamentare sopra richiamato, con il quale i Deputati De Biasi e Ghizzoni, in relazione alla nomina del dott. Mario Resca, a Commissario delegato per gli interventi sul Palazzo monumentale di Brera, nell'ambito delle iniziative necessarie allo svolgimento del grande evento relativo al 150° anniversario dell'unità d'Italia, chiedono di conoscere quale sia la reale consistenza degli oneri che comporterà l'istituzione del Commissario, sia con riferimento al suo compenso e a quello dei suoi consulenti, sia per quanto concerne gli interventi che si ritiene di dover realizzare, in coerenza con il progetto complessivo che si è ritenuto di voler assegnare alla sede milanese.

In via preliminare, con riferimento all'ammontare del compenso che sarà attribuito al Commissario delegato, si ribadisce quanto già comunicato con immediatezza in relazione a notizie apparse su alcuni organi di stampa. La remunerazione del Commissario, in relazione agli impegni e alle responsabilità previste dall'incarico,

sarà pienamente in linea con le disposizioni normative in materia, in particolare il compenso è equiparato a quello del direttore dei lavori, ossia, in base a quanto prevede la normativa sui lavori pubblici, al massimo corrisponderà al 20 per cento dello 0,5 per cento dell'importo dei lavori posto a base di gara. Inoltre tale cifra è dilazionata nell'arco dell'intera durata del cantiere. Risulta pertanto di tutta evidenza come l'importo non potrà mai raggiungere, nemmeno lontanamente, le somme riportate da alcuni quotidiani in data 11 gennaio 2010, a cui gli interroganti fanno riferimento, basate tra l'altro sull'entità di un appalto non ancora definito.

Per la realizzazione del progetto « Grande Brera » in base alle prime stime effettuate saranno necessarie risorse finanziarie pari a circa 50 milioni di euro.

Sono in corso di definizione l'individuazione dei soggetti che a vario titolo parteciperanno al finanziamento, anche con il coinvolgimento delle realtà territoriali, il quadro complessivo degli interventi da realizzare e le esigenze correlate.

ALLEGATO 8

5-02350 Ceccuzzi: Sulla situazione finanziaria dell'Università di Siena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La complessa questione concernente la situazione finanziaria dell'Università degli Studi di Siena e le iniziative prospettate dall'Ateneo ai fini del risanamento, come ricordato dall'Onorevole interrogante, è già stata oggetto di discussione presso questa Commissione: si ritiene comunque opportuno riassumere la vicenda.

La situazione di grave crisi economica e finanziaria in cui versa l'Università degli Studi di Siena da una parte è riconducibile ai rilevanti debiti accumulati negli esercizi precedenti, dovuti, soprattutto, al mancato rispetto delle scadenze dei versamenti dell'IRAP e degli oneri dovuti all'INPDAP e dall'altra è conseguenza dello squilibrio tra le spese fisse e finanziamento statale determinato, in particolare, dal numero storicamente alto dei dipendenti rispetto al fondo di finanziamento ordinario che nel corso degli ultimi anni ha fatto registrare un valore superiore al limite massimo del 90 per cento previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.

Un ulteriore elemento di criticità è costituito dal fatto che solo alla fine dell'anno 2008 è emersa l'ampiezza dello squilibrio strutturale fra entrate ed uscite d'esercizio, stante la rappresentazione non veritiera dei risultati d'amministrazione progressi riportati nei rispettivi documenti di bilancio che ha contribuito ad impedire un'evidenziazione chiara e tempestiva dello squilibrio.

Nonostante nel corso dell'anno 2009, si sia proceduto all'estinzione della situazione debitoria pregressa nei confronti dell'INPDAP (72,9 milioni di euro) mediante l'utilizzo dei proventi della vendita di un immobile (San Niccolò), il disavanzo

presunto di amministrazione al 31 dicembre 2009 risulta stimato in oltre 104 milioni di euro nella situazione finanziaria allegata al bilancio di previsione 2010, approvato dal Consiglio di amministrazione il 29 dicembre 2009.

Peraltro, il disavanzo di competenza previsto per l'anno 2010 ammonta a 32,3 milioni di euro, a fronte di entrate previste per 254,1 milioni di euro e spese per 286,4 milioni di euro.

Al riguardo, si precisa che, sulla base di quanto comunicato dall'Ateneo con nota n. 289 del 7 gennaio 2010, dette previsioni sono state predisposte in attuazione del Piano di risanamento 2009-2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 luglio 2009 i cui effetti, sempre sulla base di quanto dichiarato dallo stesso Ateneo, si sono in parte realizzati nel corso dell'anno 2009 (blocco del *turnover*, tagli delle dotazioni ai centri autonomi di spesa, riduzione del numero di borse di dottorato e degli assegni di ricerca, recesso di alcuni contratti di locazione, cessazione del ricorso al lavoro interinale, riduzione dei contratti di pulizia e sorveglianza, ecc.).

A fronte di tale squilibrio finanziario, l'Ateneo prevede di effettuare nel corso del primo semestre del corrente anno ulteriori dismissioni di beni immobili non strumentali (Policlinico le Scotte, Certosa di Pontignano, Palazzo Bandini-Piccolomini, Collegio Santa Chiara), dei quali non si è in grado, al momento, di conoscere il relativo valore economico di mercato.

Va fatto presente che all'Ateneo è preclusa la possibilità di ricorrere alla contrazione di prestiti e altre tipologie di

indebitamento, tenuto conto che dette operazioni sono possibili solo per il finanziamento di interventi in conto capitale, così come definiti dall'articolo 3, comma 18, delle legge n. 350 del 2003.

Inoltre, l'indicatore del limite di indebitamento riferito all'anno 2008 – calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo (capitale ed interessi) dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell'Ateneo alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, per gli investimenti e l'edilizia ed i proventi delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento – si attesta al 34,5 per cento e quindi l'Ateneo incorre nel divieto sancito dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale del 1° settembre 2009 che prevede l'impossibilità di contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio in casi in cui l'indicatore di indebitamento risulti pari o superiore al 15 per cento.

Per quanto riguarda la richiesta prospettata nell'interrogazione di interventi legislativi volti ad introdurre la possibilità di prepensionamenti o forme di ammortizzatori sociali non previsti dalla vigente normativa, si fa presente che gli stessi determinano oneri per la finanza pubblica, per i quali è necessario individuare i relativi mezzi di copertura.

In particolare, per quanto concerne, nel merito, la possibilità di prepensionamenti, si evidenzia che la stessa si porrebbe in contrasto con l'obiettivo di elevazione media dell'età di pensionamento dei lavoratori prevista dai provvedimenti di riforma del sistema previdenziale.

Relativamente al personale dell'Ateneo senese, nel documento parlamentare, si parla genericamente di contratti in scadenza e di mancati rinnovi di contratti di personale vincitore di concorso, ma non ancora stabilizzato: tali indicazioni sono frammentarie e non consentono di individuare esattamente le posizioni giuridiche di cui i soggetti sono titolari. Sulla materia, tuttavia, si rammenta che le Università sono assoggettate ad una specifica disci-

plina limitativa delle assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008 come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 180 del 2008 convertito con modifiche dalla legge n. 1 del 2009 fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004.

In merito all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, invece, vigono i limiti giuridici e di spesa previsti rispettivamente dall'articolo 49 della legge n. 133 del 2008 e dall'articolo 1, commi 187 e 188 della legge n. 266 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

In materia di mobilità specifica del personale dell'Ateneo non sono state poste in essere, allo stato attuale, iniziative in materia di prepensionamenti e mobilità; tuttavia occorre evidenziare che, nell'ambito degli interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore (decreto ministeriale 23 settembre 2009, n. 45), sono stati previsti maggiori incentivi nell'ipotesi in cui i soggetti chiamati prestavano servizio presso atenei con un rapporto assegni fissi/FFO maggiore del 90 per cento.

In via generale, però, corre l'obbligo di rappresentare che tutte le procedure autorizzatorie di assunzioni devono essere precedute dall'esperienza di procedure di mobilità. Sul tema si rinvia anche alle indicazioni recate dalla circolare, di concerto MEF e Dipartimento Funzione Pubblica, prot. 14115/05/1.2.3.1 dell'11 aprile 2005.

Quanto alle problematiche relative alle qualifiche dirigenziali e al direttore amministrativo si rappresenta che, sulla scorta di alcune anomalie di dati emerse in sede di rilevazione del conto annuale per l'anno 2008, ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Ministero sta procedendo all'approfondimento al fine di assumere eventuali iniziative in caso di comprovata violazione di disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali.

Ad ogni buon conto, considerato che le anomalie riscontrate in alcuni Atenei, tra

cui quello di Siena, riguardavano tra l'altro il conferimento di incarichi di dirigente di prima fascia si è provveduto, in sede di incontri tecnici relativi all'atto di indirizzo dell'Area VII (ricomprensente la dirigenza amministrativa delle Università e degli enti di ricerca), a puntualizzare che nelle Università non è prevista la prima fascia dirigenziale.

Per quanto riguarda gli aspetti connessi al piano di risanamento si evidenzia che lo strutturale squilibrio finanziario è determinato dall'eccessivo costo del personale atteso che nell'Ateneo senese sussiste il

rapporto di una unità di personale ogni 3,7 studenti, rispetto ad una media nazionale di una unità di personale ogni otto studenti.

Si riferisce, infine, che il gruppo di lavoro incaricato di procedere ad una accurata analisi delle situazioni finanziarie deficitarie di alcune Università, compresa quella di Siena, sta predisponendo la versione definitiva della relazione finale e, pertanto, si ritiene che l'incontro con il Ministro debba essere rinviato ad un momento successivo all'esame della suddetta relazione.

ALLEGATO 9

- 5-02355 Murer: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.**
- 5-02397 Mattesini: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.**
- 5-02446 Delfino: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.**
- 5-02453 Vico: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-02355 dell'Onorevole Murer, n. 5-02397 dell'Onorevole Mattesini, n. 5-02446 dell'Onorevole Delfino e n. 5-02453 dell'Onorevole Vico in quanto di analogo contenuto; alle interrogazioni dell'Onorevole Murer e dell'Onorevole Mattesini su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito all'annoso tema dei contratti di appalto per la pulizia dei locali scolastici occorre risalire al 1999 e precisamente alla legge 3 maggio 1999 n. 124, che all'articolo 8 ha disposto il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole dipendente dagli Enti locali, senza oneri per lo Stato.

In via interpretativa si è ritenuto che, oltre al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dovessero essere trasferiti allo Stato, sempre senza oneri, i contratti stipulati dagli enti locali per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole.

Il subentro dello Stato nei contratti di appalto stipulati dagli enti locali per lo svolgimento di detti servizi ha comportato, invece, un rilevantissimo onere.

Le procedure di terziarizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ivi utilizzati sono state definite poi con decreto ministeriale n. 65 del 24

aprile 2001, emesso di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge finanziaria 2001).

Per effetto di detto decreto nelle scuole che si avvalgono per i servizi di pulizia di imprese e consorzi e che utilizzano lavoratori socialmente utili, conseguentemente, la dotazione organica dei collaboratori scolastici è stata ridotta.

In data 7 giugno 2001, è stata poi stipulata una Convenzione quadro con quattro Consorzi che, tra l'altro, ha previsto la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili utilizzati presso gli istituti scolastici al 30 giugno 2001.

Nel corso del rapporto è intervenuta poi una procedura di infrazione da parte della Commissione delle Comunità europee che ha espressamente richiesto il rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti per i servizi in questione, avendo il Ministero proceduto in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.

Di tali censure ha preso atto la legge 31 ottobre 2003, n. 306 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità

europee che ha espressamente richiesto il rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti anche per i servizi in questione.

Un apposito gruppo di lavoro ha quindi elaborato e predisposto una documentazione di gara con procedure le quali prevedono che il bando di gara sia affidato agli uffici scolastici regionali e il concreto affidamento dei lavori effettuato, con il perfezionamento dei rispettivi contratti attuativi, ad ogni capo d'istituto.

Per garantire una certa omogeneità di comportamento sono state fornite indicazioni ed istruzioni con due apposite direttive: la n. 68 del 25 luglio 2005 riguardante gli appalti storici e la n. 92 del 23 dicembre 2005 per i lavoratori socialmente utili.

Il Governo ora ha assunto l'impegno di mettere in ordine i conti pubblici, di ridurre gli sprechi e di restituire qualità, efficacia ed efficienza al sistema scolastico in modo da allineano agli *standard* europei ed internazionali.

In tale ottica si è proceduto alla rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie di cui alla Direttiva del Ministro n. 68 del 2005, ed istruzioni in tal senso sono state impartite alle scuole con la nota n. 9537

del 14 dicembre 2010 con la quale è stata comunicata a ciascuna istituzione scolastica la risorsa finanziaria su cui far affidamento.

Faccio presente che tale rimodulazione rappresenta il 2,25 per cento del totale delle risorse destinate a servizi di pulizia e vigilanza.

La medesima rimodulazione assicura comunque a tutte le istituzioni scolastiche risorse finanziarie quanto meno pari al costo del personale della scuola sostituito con i servizi esternalizzati, garantendo più opportuni livelli di servizio e liberando risorse per altre spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Quanto alle indicazioni per la predisposizione del programma annuale per l'anno 2010 da parte delle istituzioni scolastiche, contenute nella suddetta circolare del 14 dicembre 2010, faccio presente che sono in corso di predisposizione ulteriori istruzioni operative che saranno tempestivamente diramate. Nel contempo, il termine ultimo di quarantacinque giorni, decorrenti dall'inizio dell'esercizio finanziario per l'approvazione da parte dei consigli d'istituto del programma annuale, previsto dall'articolo 8 del decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, è stato prorogato sino al 1° marzo prossimo.

ALLEGATO 10

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 3210 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3210 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative », esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario prevedere che la proroga di cui all'articolo 4, comma 2,

riguardante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei risultati conseguiti, oltre che con il test di ingresso, anche sulla base dei risultati del progresso iter scolastico, si applichi solo alle procedure di arruolamento degli ufficiali medici delle Accademie militari di Esercito, Marina militare e Aeronautica;

2) appare altresì necessario prevedere il differimento all'anno finanziario 2011 dell'entrata in vigore del comma 62 dell'articolo 2 della legge 191 del 2009 (legge Finanziaria per il 2010), concernente l'erogazione di contributi e previdenze in favore dell'editoria.

ALLEGATO 11

7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,
premessò che:

con la legge 30 marzo 2004 n. 92 è stata istituita dal Parlamento italiano la « Giornata del ricordo », al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani, giuliani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;

tale giornata è dedicata alla celebrazione ed alla memoria della complessa vicenda del confine orientale e, all'interno di questa, del martirio degli italiani infoibati, del loro assassinio di massa organizzato dalle bande comuniste del maresciallo Tito, raccapricciante segno di una pulizia etnica che fu attuata in terre teatro di uno storico e tragico scontro di nazionalismi e che durò fino al 1948, provocando l'esilio forzato di 350mila italiani dall'Istria, da Fiume e da tutta la Dalmazia;

il martirio non fu risparmiato né alle donne né ai bambini, né ai vecchi né ai sacerdoti, la cui sola colpa era quella di essere italiani;

considerato altresì che:

all'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2004 si fa espresso riferimento al fatto che tali commemorazioni debbano essere realizzate per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e che istituzioni ed enti debbano favorire la

realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende;

tali iniziative, inoltre, devono essere volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica, ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero;

negli ultimi due anni tale ricorrenza è stata celebrata da parte delle più alte cariche istituzionali;

nonostante tutto, purtroppo, oggi in Italia c'è chi tende a minimizzare la tragedia delle foibe e dell'esodo e, paradossalmente, proprio la scuola è l'istituzione che tende a dimenticare maggiormente questa pagina tragica della storia italiana. Infatti i testi scolastici dovrebbero contemplare questa drammatica vicenda e, invece, in molti casi, la stessa non viene nemmeno menzionata, disattendendo in questo modo una delle principali finalità indicate dalla legge n. 92 del 2004;

da tempo in molte scuole a parlare delle foibe e dell'esodo sono associazioni che il più delle volte tendono a minimizzare l'evento o comunque ad effettuare ricostruzioni che non corrispondono alle oggettività storiche, così offendendo i martiri italiani;

pertanto pare necessario che per scongiurare questo pericolo sia più opportuno che a essere chiamati a ricordare e a spiegare nelle scuole questi tragici eventi siano i testimoni diretti di quei fatti, nonché studiosi che abbiano approfondito il tema con serenità e rigore,

impegna il Governo:

ad incrementare le iniziative nelle scuole sul tema di cui in premessa, avviando anche dei corsi di formazione per docenti e studenti mediante seminari di

studio a loro dedicati e affidati a docenti che ne garantiscano il carattere scientifico;

a garantire che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, siano i testimoni di quelle vicende ad incontrare gli studenti al fine di trasmettere e conservare la memoria della storia e della tragedia dei confini orientali.

(8-00060) « Frassinetti, Garagnani, Barbieri, Goisis, Granata, Caccacci Rubino, Mazzuca, Barbaro, Giammanco, Murgia, Centemero, Palmieri, Rivolta, Aprea, Grimoldi, Lainati ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	174
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	177

COMITATO DEI NOVE:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato	175
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Atto n. 59 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato	176
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-01989 Pizzetti: misure per la tutela ambientale e paesaggistica di un'area sita tra le province di Bergamo e di Cremona	176
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	179
AVVERTENZA	176

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3210 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni.*)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 febbraio 2010.

Chiara BRAGA (PD) si associa alle considerazioni espresse dal relatore nella seduta di ieri relativamente all'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione nell'esaminare un provvedimento estremamente complesso e che contiene

numerose disposizioni di interesse della Commissione Ambiente. Dopo aver ricordato il contenuto delle principali disposizioni che investono la competenza della Commissione, chiede che il Governo venga sollecitato ad emanare entro e non oltre il nuovo termine di proroga del 30 giugno 2010 il regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA, al fine di consentire agli enti locali l'adozione delle conseguenti misure applicative, nonché a predisporre tutti gli atti necessari per una pronta attuazione delle norme relative alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole, al fine di procedere prontamente subito dopo la scadenza del termine di proroga, alla ripartizione tra gli enti territoriali delle risorse disponibili. Annuncia, quindi, il voto di astensione del partito democratico sul provvedimento in esame.

Mauro LIBÈ (UdC), nell'annunciare il voto di astensione del suo gruppo al provvedimento in esame, sollecita il Governo ad avviare prontamente un piano-casa che possa risolvere il problema relativo alla proroga degli sfratti ed evitare che di anno in anno si presenti la necessità di approvare un'ulteriore proroga.

Salvatore MARGIOTTA (PD) stigmatizza l'assenza di un rappresentante del Governo, stante l'importanza del provvedimento all'esame della Commissione.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, facendo proprie alcune sollecitazioni avanzate nel corso del dibattito, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 18 febbraio 2010.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

C. 3196 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle ore 9.25 alle ore 9.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.35.

Proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.

Atto n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 4 febbraio 2010.

Ermete REALACCI (PD), *relatore*, ricorda di aver formulato, nella seduta del 2 febbraio 2010, una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dà atto, ai fini del computo del numero legale, dei deputati in missione. Prima di procedere all'appello nominale, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere. Precisa che porrà in votazione la proposta di parere favorevole, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e la proposta di parere venga dunque respinta, si intenderà espresso parere contrario.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	30
Votanti	29
Maggioranza	16
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	4

La Commissione approva.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alessandri, Tullo in sostituzione di Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Di Cagno Abbrescia, Nicola Molteni in sostituzione di Guido Dussin, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Ginoble, Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Pedoto in sostituzione di Martella, Morassut, Motta, Piffari, Pili, Realacci, Togni, Tortoli, Vella, Viola e Gatti in sostituzione di Zamparutti.

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 18 febbraio 2010.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle ore 14.50 alle ore 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario per i beni culturali e le Attività Culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.20.

5-01989 Pizzetti: misure per la tutela ambientale e paesaggistica di un'area sita tra le province di Bergamo e di Cremona.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luciano PIZZETTI (PD) nel sottolineare la situazione paradossale creatasi in ordine alla vicenda in esame, auspica che il Governo, dopo aver effettuato le prescritte valutazioni, possa sottoporre a vincolo paesaggistico il patrimonio idrico dei fontanili e delle risorgive insistenti nelle località Caravaggio.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ANAS s.p.a., dott. Pietro Ciucci, sulla situazione del settore autostradale in Italia.

ALLEGATO 1

**DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(C. 3210 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3210, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative », approvato dal Senato;

ritenuto che il provvedimento, nelle parti afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, reca disposizioni che non presentano profili problematici;

rilevato che il decreto-legge non contiene alcuna disposizione di proroga dell'attuale data di entrata in vigore (1° gennaio 2010) della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui le competenze sull'autorizzazione paesaggistica sono assegnate alla regione dopo aver acquisito il parere vincolante della soprintendenza;

considerato che una proroga della data di entrata in vigore della suddetta disciplina consentirebbe di procedere ad una modifica complessiva del citato articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di definire una procedura autorizzativa che attribuisca all'ente locale e alle soprintendenze, rispettivamente, un ruolo decisionale e un ruolo di controllo e riduca contestualmente i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

preso atto della disposizione contenuta all'articolo 8, comma 3, che differisce

dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa;

preso atto della disposizione di cui all'articolo 7, comma 5-ter, che differisce dal 30 gennaio al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009, entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire nel testo del decreto-legge un'ulteriore disposizione recante la proroga al 31 dicembre 2010 dell'attuale data di entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di consentire una complessiva modifica del medesimo articolo

146 diretta a restituire agli enti locali le competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad emanare entro e non oltre il nuovo termine di proroga del 30 giugno 2010, il prescritto regolamento volto disciplinare l'applicazione della TIA, al fine di consentire agli enti locali l'adozione delle conseguenti misure applicative;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a predisporre tutti gli atti necessari ad una pronta attuazione delle norme per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, al fine di procedere, immediatamente dopo lo scadere del nuovo termine di proroga del 30 giugno 2010, alla ripartizione tra gli enti territoriali interessati delle risorse disponibili.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01989 Pizzetti: misure per la tutela ambientale e paesaggistica di un'area sita tra le province di Bergamo e di Cremona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'onorevole le Pizzetti con la quale chiede informazioni circa l'eventuale ricorso da parte del Ministero alle prerogative previste dal Codice dei beni culturali per sottoporre a tutela paesaggistica l'area dei fontanili e delle risorgive in località Caravaggio ove il Piano Cave della Provincia di Bergamo prevede la realizzazione di un ambito estrattivo.

A tal proposito voglio anzitutto rappresentare che il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare ha precisato che il Piano cave della Provincia di Bergamo rientra nell'ambito di materia in merito alla quale l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito il potere amministrativo alle Regioni. In virtù di tale trasferimento, come noto anche all'Onorevole interrogante, la Regione Lombardia con legge n. 7 del 16 giugno 2003 ha emanato il proprio piano regionale delle attività estrattive.

Ciò premesso, voglio evidenziare che non rientra tra le competenze del Ministero per i beni culturali la valutazione degli eventuali impatti idrogeologici segna-

lati dall'interrogante, pur considerando che, laddove l'esecuzione dei lavori del piano cave in argomento dovesse determinare un'alterazione della situazione del suolo con danni alla falda freatica che alimenta il « Sacro Fonte di Caravaggio », ciò costituirebbe sicuramente un fatto molto grave anche sotto l'aspetto culturale.

In questo senso intendo assicurare che gli uffici territoriali del Ministero stanno effettuando una costante attività di controllo finalizzata alla valutazione di eventuali potenziali lesioni dei valori culturali presenti in località Caravaggio e, se del caso, all'attivazione di tutti gli strumenti di tutela previsti dal Codice dei beni culturali.

Preciso, infine, che il Santuario di Caravaggio, realizzato su progetto dell'Architetto Pellegrino Tebaldi nella seconda metà del XVI secolo, è sottoposto a vincolo con prescrizioni già dal 1981 in quanto oltre ad essere uno dei monumenti più significativi della bassa bergamasca, costituisce da sempre un luogo di fede di eccezionale importanza, che richiama ogni anno migliaia di visitatori.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (*Esame e rinvio*) 180

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009: C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 183

ALLEGATO (*Nuova formulazione emendamento 17.1 Quartiani*) 184

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner: seguito dello svolgimento dell'audizione informale di rappresentanti di Assogaliquidi Federchimica e Consorzio Ecogas 183

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (Pdl) *relatore*, illustra i documenti in titolo ad istituire una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Come evidenziato dalle rispettive relazioni illustrative, le proposte di inchiesta nascono dall'esigenza di costruire un quadro conoscitivo certo e univoco sul fenomeno della contraffazione, poiché per contrastare la contraffazione è necessaria, anzitutto, una profonda conoscenza di detto fenomeno. Pertanto l'istituzione della Commissione di inchiesta si pone l'obiettivo di raccogliere dati fondamentali per combattere il fenomeno e di studiare le prassi già sperimentate a livello europeo e la legislazione applicata nei singoli Paesi membri dell'UE, allo scopo di creare una base di conoscenze utile per l'ammodernamento della legislazione, per il rafforzamento delle istituzioni impegnate nella lotta alla contraffazione nonché per rispondere alle richieste dell'Unione europea in questo campo.

Le proposte in esame trovano il loro fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera

può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Sottolinea che sia il Doc. XXII, n. 12, sia il Doc. XXII, n. 16, si compongono di cinque articoli e, presentando un contenuto sostanzialmente analogo, passa ad illustrarli congiuntamente.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria al fine di approfondire la loro conoscenza per poterli contrastare efficacemente e di studiare le buone prassi già sperimentate a livello europeo e la legislazione degli altri Stati membri dell'UE. Per quanto riguarda la durata della Commissione, mentre il Doc. XXII, n. 12 (articolo 1, co. 1) la fa coincidere con quella della XVI legislatura, il Doc. XXII, n. 16 (articolo 2, co. 5) pone il termine di dodici mesi dal suo insediamento.

L'articolo 2 detta disposizioni concernenti la composizione della Commissione, stabilendo che essa è costituita da dieci deputati (così nel Doc. XXII, n. 12, mentre il Doc. XXII, n. 16 prevede venti componenti) nominati dal Presidente della Camera in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Gli stessi criteri e la stessa procedura valgono anche per eventuali sostituzioni di membri in caso di dimissioni, di cessazione del mandato parlamentare o di sopravvenute cause di impedimento (comma 2). Il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, provvede alla convocazione della Commissione per procedere alla costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 3). La Commissione elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due

segretari. Qualora nell'elezione del presidente nessuno riporti la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità viene proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età (comma 4). È prevista la presentazione di una relazione al Parlamento, da parte della Commissione, al termine dei suoi lavori (rispettivamente comma 5 e comma 6 delle proposte). Il citato comma 5 del Doc. XXII, n. 12, prevede altresì la presentazione di relazioni «interlocutorie» ogni dodici mesi.

L'articolo 3 definisce, in conformità alla Costituzione ed alle previsioni regolamentari, i poteri della Commissione e i relativi limiti. Alla costituenda Commissione cui spetta innanzitutto l'accertamento dei risultati raggiunti e dei limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari a livello nazionale che non hanno consentito alle azioni governative di contrastare in modo adeguato i fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale; alla Commissione compete, inoltre, la raccolta di dati e informazioni sulle diverse realtà territoriali e dei distretti produttivi italiani ai fini dell'accertamento della dimensione e delle caratteristiche del fenomeno. Inoltre, solamente il comma 1 del Doc. XXII, n. 16, dispone che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Nel Doc. XXII, n. 12, figura una disposizione (comma 2) che riconosce espressamente alla Commissione il potere di richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copia di atti e documenti da essi detenuti in materia attinente alle finalità di cui al provvedimento in esame. Ai sensi del comma 3 del Doc. XXII, n. 12, e del comma 2 del Doc. XXII, n. 16, la Commissione può acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché

relativi a indagini e inchieste parlamentari (il Doc. XXII, n. 16, precisa che ciò è consentito anche per gli atti coperti dal segreto, mentre il Doc. XXII, n. 12, prevede che l'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa). Il comma 4 del Doc. XXII, n. 12, e il comma 3 del Doc. XXII, n. 16, disciplinano l'ipotesi in cui gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria o da altri organi inquirenti siano coperti dal segreto, prevedendo che in tali casi la Commissione dispone la secretazione degli atti fino a quando non cessa il regime di segretezza. Solamente il Doc. XXII, n. 12, al comma 5, non consente che si possa opporre alla Commissione il segreto funzionale cui sono stati assoggettati da parte delle competenti Commissioni parlamentari d'inchiesta determinati atti o documenti. Ai sensi del comma 6 di entrambe le proposte la Commissione individua gli atti e documenti da non divulgare, anche in relazione a esigenze riguardanti altre istruttorie o inchieste. Inoltre il comma 6 del Doc. XXII, n. 16, precisa che devono comunque essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse indagini. Il comma 7 di entrambe le proposte dispone che per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia e che viene fatta salva la facoltà di opporre il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato, il comma 7 del Doc. XXII, n. 16, prevede l'applicazione delle norme vigenti in materia, mentre il comma 8 del Doc. XXII, n. 12, con una norma sostanzialmente identica prevede l'applicazione della disciplina prevista dalla legge n. 124/2007 di riforma dei servizi di informazione e sicurezza e di disciplina del segreto di Stato.

L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto sugli atti e i documenti e le sanzioni per le eventuali violazioni. Il comma 1 del Doc. XXII, n. 12, prevede l'obbligo del segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5

(atti o documenti assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta) e 7 (relativo al segreto d'ufficio, professionale e bancario e al segreto tra difensore e parte processuale) in capo ai seguenti soggetti: componenti la Commissione; personale addetto alla Commissione; ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Con riferimento al tema in esame il comma 1 del Doc. XXII, n. 16, prevede una norma simile ma con alcune differenze. In particolare tale comma prevede, in capo ai medesimi soggetti sopra menzionati, l'obbligo del segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 (atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o relativi ad inchieste parlamentari sottoposti a regime di segretezza) e 6 (atti e documenti di cui è previsto dalla Commissione il divieto di divulgazione). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti dei procedimenti d'inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, che prevede il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

L'articolo 5 detta, infine, specifiche norme in ordine all'organizzazione dei lavori, prevedendo l'adozione di un regolamento interno e individuando le risorse di cui la Commissione può avvalersi nell'espletamento della sua attività. La Commissione può riunirsi in seduta segreta tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità (comma 3). Per l'assolvimento delle sue funzioni, alla Commissione è riconosciuto il potere di avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ricorrere a tutte le collaborazioni che ritenga necessarie (comma 4). Inoltre la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (comma 5). Ai sensi del comma 6 di entrambe le proposte le

spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera. Tuttavia, mentre il Doc. XXII, n. 12, dispone che tali spese sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, il Doc. XXII, n. 16, prevede che tali spese sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2010.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 18 febbraio 2010.

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner: seguito dello svolgimento dell'audizione informale di rappresentanti di Assogasliquidi Federchimica e Consorzio Ecogas.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO

**Legge comunitaria 2009: C. 2449-B, approvato dalla Camera
e modificato dal Senato.**

NUOVA FORMULAZIONE EMENDAMENTO 17.1 QUARTIANI

ART. 17.

*All'articolo 17, comma 2, aggiungere la
seguente lettera:*

*c-bis) esentare dall'accisa l'energia
elettrica prodotta nei rifugi di montagna
rientranti nelle categorie catastali C, D e E,
di cui al Titolo IV del decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, e generata da
piccoli generatori comunque azionati quali
pannelli solari, aerogeneratori, piccoli
gruppi elettrogeni, piccole centraline
idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi
elettrogeni funzionanti a gas metano bio-
logico con potenza elettrica non superiore
a 30 Kw.*

**17. 1. (Nuova formulazione). Quartiani,
Froner.**

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02501 Barani: Chiarimenti in merito al decreto ministeriale che istituisce l'anagrafe dei fondi sanitari	185
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	188

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciole e C. 2831 Jannone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	186
AVVERTENZA	187

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.15.

5-02501 Barani: Chiarimenti in merito al decreto ministeriale che istituisce l'anagrafe dei fondi sanitari.

Carlo CICCIOLE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal sottosegretario ed auspica che il Ministero provveda ad emanare una circolare esplicativa.

Carlo CICCIOLE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLE.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli e C. 2831 Jannone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Carlo CICCIOLO (PdL), *presidente e relatore*, ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione introduttiva.

Vittoria D'INCECCO (PD) chiede di rinviare la discussione di carattere generale ad una successiva seduta.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene ineludibile affrontare questa materia, che peraltro ha già impegnato a lungo questo ramo del Parlamento nella XIV legislatura. Ritiene quindi giusto, anche nei confronti delle famiglie dei malati che l'attendono, procedere ad una riforma della normativa vigente in materia, da ritenersi ormai superata.

Livia TURCO (PD) esprime su questo tema il suo radicale dissenso rispetto a quanto testé sostenuto dal deputato Di Virgilio. Ritiene, infatti, che la normativa vigente più che superata sia non correttamente applicata e che, pertanto, sia necessario semmai favorire la sua piena applicazione. Concorda, infine, sulla opportunità che la discussione venga aggiornata ad altra seduta.

Massimo POLLEDRI (LNP) intende rilevare che l'avvio della discussione parlamentare delle proposte di legge in materia di salute mentale rappresenta una opportunità per la Commissione non tanto per esprimere un giudizio sulla legge cd. Basaglia, quanto per effettuare un bilancio

sulla sua applicazione e sulla sua attualità, al fine di valutare se sia necessario o meno pensare ad alcune modifiche.

Dopo aver preannunciato che anche il suo gruppo con tutta probabilità presenterà una proposta di legge in materia, ricorda che le categorie interessate da questo dibattito sono numerose e vanno dai parenti dei malati, alle associazioni di tutela degli stessi, al personale medico. Il dibattito che si svilupperà non solo nel Parlamento ma anche tra le citate categorie dovrà, a suo avviso, partire dal fatto che la cultura alla base della legge cd. Basaglia appare superata. Questa cultura si fondava sull'idea che la malattia fosse una conseguenza dei disagi della società e che l'ospedalizzazione fosse la vera causa della malattia. Al riguardo, da un lato non v'è alcun dubbio sull'esistenza della « sindrome da istituzionalizzazione » e che la segregazione nella struttura a volte generava la malattia, ma, dall'altro, è altrettanto vero che non può essere la legge a stabilire il numero massimo dei posti letto per acuzie e la durata temporale dei ricoveri, spesso troppo breve. Dopo aver ricordato la flessibilità del modello svizzero – che prevede tre distinte fasi di ricovero, quella per le acuzie, quella di ricovero intermedio e la fase di ricovero prolungato –, fa presente quindi che in determinati casi una cura e un ricovero prolungati possono essere di grande aiuto nell'andamento della malattia.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene che vi siano le condizioni per affrontare serenamente la materia e procedere ad un pacato confronto parlamentare, soprattutto nell'interesse dei malati e delle loro famiglie.

Vittoria D'INCECCO (PD) ritiene opportuno procedere ad audizioni informali prima di proseguire con la discussione generale.

Carlo CICCIOLO (PdL), *presidente e relatore*, è suo avviso più opportuno conclu-

dere nelle prossime sedute la discussione di carattere generale e, successivamente, svolgere l'istruttoria legislativa anche attraverso audizioni informali.

Livia TURCO (PD) non ritiene corretto decidere in questa sede le modalità per il prosieguo dei lavori né i tempi di durata della discussione generale. Atteso che molti deputati del suo gruppo si iscriveranno a parlare, dichiara sin d'ora la sua ferma contrarietà ad un contenimento del dibattito.

Carlo CICCIONI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

ALLEGATO

**5-02501 Barani: Chiarimenti in merito al decreto ministeriale
che istituisce l'anagrafe dei fondi sanitari.**

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione prospettata nell'interrogazione in esame, segnalo che il Ministero della salute, alla luce delle numerose richieste esplicative che pervengono sull'anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, ed in considerazione del fatto che si tratta di una disciplina in fase di prima applicazione (il decreto Ministeriale 27 ottobre 2009 è stato infatti pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010), sta attualmente valutando la messa a punto di un documento che faciliti l'iscrizione all'anagrafe da parte dei fondi sanitari ed organismi assimilati, tenendo nel

debito conto i vari elementi ed interessi coinvolti nella materia oggetto del decreto ministeriale citato.

Con riguardo al quesito concernente le risorse a cui fare riferimento per calcolare il 20 per cento delle prestazioni, preciso che si tratta dell'insieme delle risorse che ciascun fondo deve considerare contabilmente impegnate per la remunerazione di prestazioni rese nell'anno di riferimento, comprensive, dunque, di quelle che, pur non essendo materialmente liquidate nel corso dell'anno, si riferiscono ad obbligazioni di spesa maturate relativamente a dette prestazioni erogate nell'anno.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 194 del 2009, recante proroga di termini legislativi. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
Fondo per il restauro e la valorizzazione del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (Parere VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
AVVERTENZA	191

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.40.

D.L. 194 del 2009, recante proroga di termini legislativi.

C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, non essendo emersi rilievi sulle parti di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Angelo ZUCCHI (PD) desidera preliminarmente manifestare sconcerto per il

fatto che le sedute della Commissione già previste per la giornata di ieri, e in particolare quelle dedicate al provvedimento in esame e al disegno di legge comunitaria, siano state rinviate, quando la Commissione – proprio perché in Assemblea non erano previste votazioni – avrebbe potuto avere a disposizione tutto il tempo necessario per un dibattito adeguatamente approfondito. Ricorda al riguardo che le altre Commissioni si sono riunite. Nella giornata di oggi, invece, a fronte dei numerosi argomenti all'ordine del giorno, il tempo disponibile è estremamente ridotto in quanto l'Assemblea è convocata per le ore 10 e il Gruppo del PD intende seguire il relativo dibattito.

Nel merito del decreto in esame, è vero che esso contiene poche disposizioni che investono la competenza della Commissione, ma proprio per questo la Commissione avrebbe dovuto discuterlo, per affrontare le numerose questioni ancora aperte per il settore agricolo, come quelle relative alla proroga delle agevolazioni previdenziali per le aree svantaggiate o

della legge sugli essiccatoi. Su tali questioni, il Gruppo del PD presenterà emendamenti presso le Commissioni I e V.

In questa sede, il suo Gruppo intende esprimere la sua contrarietà al provvedimento, che costituisce l'ennesima occasione perduta dal Ministro delle politiche agricole per dar seguito agli impegni assunti. Si pensi ai problemi del settore bieticolo-saccarifero, sui quali il Ministro incontrerà le rappresentanze della filiera, alle quali con ogni probabilità annuncerà che sarà trovata una soluzione nel prossimo provvedimento d'urgenza. Il problema è proprio che per l'agricoltura le soluzioni sono sempre rinviate al provvedimento successivo e mai affrontate nel provvedimento esistente, che, come nel caso in esame, riguarda solo temi meno impegnativi.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) esprime la sua contrarietà al provvedimento, anche perché dispone la proroga del riordino dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), cui il suo Gruppo è già stato in precedenti occasioni contrario.

Viviana BECCALOSSO (Pdl) condivide pienamente la proposta di parere favorevole del relatore, pur ritenendo che effettivamente il decreto-legge di proroga di termini avrebbe potuto costituire l'occasione idonea per affrontare alcune questioni di rilievo per il mondo agricolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, con riferimento alle questioni poste dal deputato Zucchi, fa presente che il calendario dei lavori della Commissione è significativamente condizionato dall'andamento dei lavori dell'Assemblea, in questa settimana e presumibilmente anche in quella successiva.

Per la giornata di oggi, ritiene che la Commissione possa, prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea, concludere l'esame in sede consultiva dei provvedimenti più urgenti, come il decreto in esame e la proposta di legge n. 2298, rinviando ad un

momento successivo, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, gli altri argomenti e in particolare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Per quanto riguarda la giornata di ieri, fa propria la sollecitazione del deputato Zucchi, preannunciando che, in situazioni analoghe, considererà prevalente l'esigenza di assicurare lo svolgimento delle discussioni in Commissione rispetto alle esigenze connesse all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Fondo per il restauro e la valorizzazione del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

C. 2298 Goisis.

(Parere VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha proposto di esprimere parere favorevole, per gli aspetti di competenza della Commissione, peraltro limitati.

Sandro BRANDOLINI (PD), con riferimento alle questioni relative all'andamento dei lavori della Commissione poste dal collega Zucchi oggi, nel corso dell'esame del decreto-legge per la proroga di termini, e alla successiva risposta del Presidente, sottolinea che il suo Gruppo non può ritenersi soddisfatto da tale risposta, pur esprimendo stima e considerazione per il Presidente stesso, che più volte si trova a condividere i rilievi formulati. Ricordando che il Gruppo del PD ha già posto al Presidente, in una lettera, alcune questioni relative ai lavori della Commis-

sione, intende manifestare l'impressione che la Commissione lavori « al minimo », essenzialmente per fare ciò che è obbligata a fare, quando invece potrebbe fare molto di più ed operare in termini più incisivi, soprattutto a fronte di una momento estremamente difficile per l'economia e per l'agricoltura in particolare, dove si assiste ad una caduta significativa dei redditi.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che l'importante questione posta dal deputato Brandolini sarà esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.*

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
Atto n. 182.*

*Schema di decreto legislativo per il riordino della normativa sui fertilizzanti.
Atto n. 184.*

SEDE REFERENTE

*Sostegno agli agrumeti caratteristici.
C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE:

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Roberto Adam, Capo Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio e coordinatore della struttura di missione sul contenzioso comunitario e le procedure di infrazione, sullo stato delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia 192

SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 192
 ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 196

**COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO
SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE**

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 18 febbraio 2010.

Audizione del professor Roberto Adam, Capo Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio e coordinatore della struttura di missione sul contenzioso comunitario e le procedure di infrazione, sullo stato delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2010.

Enrico FARINONE (PD) osserva che il provvedimento in esame costituisce l'en-

nesimo intervento omnibus del Governo e la sua analisi, dati i tempi di esame e la varietà delle disposizioni in esso contenute, è di estrema difficoltà.

Uno degli interventi più evidenti del decreto-legge è la riapertura dei termini, fino al 30 aprile, dello scudo fiscale; il maxiemendamento presentato dal Governo al Senato ha introdotto l'obbligo a carico del Ministro dell'economia di presentare al Parlamento entro il 15 giugno 2010 una relazione completa di dati e informazioni relative agli effetti prodotti dallo scudo, ma non si è invece previsto di trasmettere dati in ordine alle notifiche inviate dalle banche coinvolte alle autorità di vigilanza per possibili reati connessi all'emersione di disponibilità all'estero. Si tratta di una omissione molto grave, considerato che lo scudo fiscale avrà dato luogo ad un enorme numero di transazioni bancarie con la copertura dell'anonimato.

Sottolinea quindi come alcune delle norme contenute nel decreto-legge sollevino il tema della questione morale e dei costi della politica; si riferisce, in particolare, al fatto che il comma 8-*octies* dell'articolo 2 reca un condono per l'affissione di manifesti elettorali abusivi. A fronte delle migliaia di manifesti, spesso di candidati sconosciuti, che invadono le città — è il caso delle prossime elezioni regionali — i cittadini si sentono, a ragione, disgustati dallo spreco di denaro che questa forma di pubblicità comporta. Si tratta certo di un dettaglio, ma è proprio mediante il contrasto a questo tipo di fenomeni — che qui, invece, mediante il condono, non si scoraggiano di certo — che il Governo dovrebbe mandare un segnale di rigore, di serietà e di moralità ai cittadini italiani.

È poi rimasta fuori dal maxiemendamento, per fortuna, la riapertura del condono edilizio ma anche, purtroppo, la previsione di fondi per l'editoria e i rimborsi ai piccoli azionisti dell'Alitalia. Il provvedimento, ancora una volta, interviene in modo disordinato, senza affrontare in alcun modo la crisi economica e le vere difficoltà del Paese.

Quanto alle questioni di più diretto interesse della XIV Commissione, ricorda che — come emerso anche nel corso dell'audizione informale svoltasi nel corso della mattina con il professor Adam, Capo Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio e coordinatore della struttura di missione sul contenzioso comunitario e le procedure di infrazione — si registra ancora una attenzione non sufficiente alla necessità di conformarsi alla normativa dell'Unione europea, e questo provvedimento ne è testimonianza.

Segnala infatti che, al comma 4 dell'articolo 5, la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di arbitrati appare disposta nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE. Al riguardo, ricorda che la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva.

Con riferimento poi al comma 1 dell'articolo 8, è in dubbio la compatibilità con l'ordinamento comunitario della proroga al 28 febbraio 2010 del termine per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale direttiva, per la parte relativa ai piani di gestione dei bacini idrografici risulta recepita con l'articolo 117 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006); tuttavia il successivo decreto-legge n. 203 del 2008 ne ha differito l'effettiva adozione al 22 dicembre 2009, termine che ora viene ulteriormente prorogato.

Con riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 8, occorre valutare la compatibilità con l'ordinamento comunitario della proroga dell'adeguamento alle norme della parte quinta del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) in materia di limiti alle emissioni degli impianti. Al riguardo segnala che l'Unione europea è intervenuta sulla materia da ultimo con la direttiva 2008/50/CE il cui termine di recepimento scadrà l'11 giugno 2010.

Vi sono inoltre questioni problematiche relative a procedure di contenzioso.

Con riguardo all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge, il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora con riferimento ad alcune norme nazionali e regionali che sollevano questioni di compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con l'articolo 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento.

Con riguardo all'articolo 6, comma 3, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2009/9/CE che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari omeopatici.

Con riguardo all'articolo 9, comma 2, l'8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiane di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE).

Auspica, in conclusione, che nella proposta di parere che il relatore si appresta a formulare, si tenga conto di tali ultime osservazioni, assai rilevanti sotto il profilo della compatibilità comunitaria del provvedimento in esame.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, rispondendo alle osservazioni del collega Farinone, precisa – quanto alla proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di arbitrati, disposta nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE – che il problema è stato affrontato nel parere approvato ieri dalla XIV Commissione sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Né ha ritenuto di inserire nel parere alcunché riguardante l'articolo 1, comma 18, poiché si tratta di questione a carattere prevalentemente regionale.

Le restanti problematiche sollevate, aventi rilievo ai fini della competenze della

XIV Commissione, sono tutte affrontate nella proposta di parere, del quale illustra i contenuti (*vedi allegato*).

Valuta ultronee le ulteriori considerazioni svolte dal collega Farinone e ricorda la concretezza e l'efficacia del Governo Berlusconi, sotto gli occhi di tutti.

Sandro GOZI (PD), nel ringraziare il relatore per l'attenzione posta, nel parere formulato, alle questioni evidenziate dal collega Farinone, deve tuttavia sottolineare, come il Governo, ancora una volta, presenta provvedimenti «acchiappa tutto», di lettura difficilissima e contenenti disposizioni in chiara violazione del diritto dell'Unione europea. Nel corso dell'audizione svoltasi nella mattina, prima ricordata, si è purtroppo avuto la conferma che anche il disegno di legge comunitaria è ormai divenuto un provvedimento nel quale inserire di tutto, che ormai reca tutti vizi ma non i vantaggi di provvedimenti simili, quale ad esempio il disegno di legge finanziaria. Si tratta di un modo di procedere del Governo, che non consente alla maggioranza stessa di lavorare bene; né si difendono efficacemente gli interessi nazionali se si continua a disattendere la normativa europea, esponendosi a continuamente a procedure di infrazione.

Quanto alla proposta di parere formulata dal relatore appare illogico e insensato – una volte lette le premesse, che sottolineano il contrasto di tutta una serie di disposizioni a direttive e evidenziano situazioni di infrazione – che ci si limiti, mediante semplici osservazioni, ad invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di un intervento. Non si può demandare alle Commissioni di settore un ruolo che compete alla XIV Commissione e ritiene dunque che le osservazioni *a)*, *b)*, *c)* e *d)* debbano essere trasformate in condizioni, condizione questa affinché il gruppo del PD esprima parere favorevole sulla bozza di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) non intende modificare la proposta di parere formulata, e ritiene che debba essere ri-

conosciuto al Governo in carica il positivo ruolo svolto nella riduzione del numero delle procedure di infrazione, come evidenziato dai dati acquisiti oggi stesso nel corso della richiamata audizione del professor Adam.

Mario PESCANTE, *presidente*, da conto delle sostituzioni.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo

sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marcello DI CATERINA (PDL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del PDL sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(C. 3210 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3210 Governo, approvato dal Senato, recante: « DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

considerato che:

l'articolo 1, comma 23-*undecies*, con norma di interpretazione autentica, fissa il termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise al 1° aprile 2010, individuando conseguentemente in tale data, e non nel 1° gennaio 2010, il termine per l'attuazione della delega contenuta nella legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008);

il termine del 1° aprile 2010 è però individuato dall'articolo 47 della direttiva 2008/118/CE non come termine per il recepimento ma come termine da cui far decorrere l'abrogazione della precedente direttiva 92/12/CEE in materia di regime generale delle accise, mentre l'articolo 48 individua il 1° gennaio 2010 come termine per il recepimento e il 1° aprile 2010 unicamente come termine a decorrere dal quale le misure di attuazione nazionale devono entrare in vigore al fine di garantire l'adeguamento al contenuto della direttiva; tale articolo infatti recita: « Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010 »;

rilevato altresì che:

la proroga disposta dall'articolo 8, comma 1, in materia di adozione dei piani di gestione idrografici appare in contrasto con la disciplina comunitaria in materia che prescrive l'adozione di tali piani;

la proroga disposta dall'articolo 8, comma 3-*bis* per l'adeguamento alle norme della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di limiti alle emissioni degli impianti appare in contrasto con la disciplina comunitaria in materia;

la proroga, disposta dall'articolo 9 comma 2, dell'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) appare in contrasto con il contenuto della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); per il non corretto recepimento di tale direttiva la Commissione europea ha tra l'altro inviato una lettera di messa in mora all'Italia;

la proroga al 31 dicembre 2011 del termine entro il quale possono continuare ad essere commercializzati i medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente al decreto legislativo n. 193 del 2006, disposta dall'articolo 6, comma 3, appare in contrasto con la direttiva 2009/9/CE che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai

medicinali veterinari; per il mancato recepimento della direttiva 2009/9/CE la Commissione europea ha tra l'altro inviato una lettera di messa in mora all'Italia;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1 sopprimere il comma 23-undecies;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 6;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 8;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3-bis dell'articolo 8;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	198
Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sulla formazione delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali	198
<i>ALLEGATO (Relatore alla Commissione senatore Giuseppe Pisanu)</i>	200
Esame della proposta di costituzione di un Comitato di lavoro di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132	199

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 9.25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa che si è conclusa la procedura di conferimento di incarico di collaboratore a tempo pieno della Commissione del dottor Salvatore Scaduti, il quale, avendo prestato giuramento, può partecipare ai lavori della Commissione.

Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sulla formazione delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Il PRESIDENTE illustra la proposta di relazione di cui all'ordine del giorno.

Il senatore CARUSO interviene sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Intervengono nella discussione il senatore MARITATI, gli onorevoli GRANATA e TASSONE, il senatore LUMIA, l'onorevole SISTO e il senatore LI GOTTI.

L'onorevole GARAVINI interviene sull'ordine dei lavori.

Intervengono nella discussione il senatore VALLARDI e gli onorevoli LABOCETTA e VELTRONI.

Il PRESIDENTE, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, sospende la seduta, avvertendo che, riprenderà alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 9.55, è ripresa alle ore 14.10).

Riprende la discussione sulla proposta di relazione in titolo.

L'onorevole GARAVINI interviene per chiedere l'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Intervengono nella discussione i senatori GENTILE, DELLA MONICA e CARUSO, gli onorevoli LABOCSETTA, GARAVINI e GRANATA, il senatore VALLARDI, gli onorevoli SISTO, VELTRONI e TASSONE, i senatori LUMIA, SERRA e LI GOTTI e l'onorevole LABOCSETTA.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato chiusa la discussione e verificata la presenza del numero legale, pone in votazione per alzata di mano la proposta di relazione in titolo che viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone di dare mandato alla Presidenza di procedere al coordinamento del testo in esame, avvertendo che

si farà coadiuvare dai coordinatori del VII e VIII Comitato, senatrice Della Monica e onorevole Marinello, nonché dai senatori Caruso e Li Gotti e precisando che il testo della relazione verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Conviene la Commissione.

L'onorevole BORDO interviene sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE risponde.

Esame della proposta di costituzione di un Comitato di lavoro di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di costituzione di un Comitato di lavoro di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

RELATORE ALLA COMMISSIONE SENATORE GIUSEPPE PISANU

Alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie è stato affidato, innovativamente rispetto al passato, come si evince dalla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, della legge n. 132 del 2008, il compito, fra l'altro, di « indagare sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alle sue articolazioni sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso ».

La stessa legge (articolo 1, comma 1, lettera *n*) ha, altresì, affidato il compito di svolgere « il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione negli Enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei Consigli comunali e la rimozione degli amministratori locali ».

La Commissione — che ha tra l'altro istituito un apposito Comitato sul rapporto tra mafia e politica — ha ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV Legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità di un documento, definito « *proposta di autoregolamentazione* », offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative.

La Commissione ha convenuto sulla perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, dello strumento adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati.

La Commissione, pertanto:

nel prendere atto dei nuovi ambiti di inchiesta ad essa riconosciuti;

nell'affidare al momento successivo alle elezioni, in quanto più propriamente riservato alla fase dell'indagine, il puntuale controllo degli eventuali casi di commistione tra mafia e politica e la conseguente relazione alle Assemblee parlamentari;

nell'avvertire la necessità di una perdurante attenzione, senza soluzione di continuità, da parte delle Istituzioni parlamentari, sui fenomeni di criminalità mafiosa, al fine di determinare il più alto ed efficace contrasto e di interdirne la pervasività anche a danno delle Istituzioni;

nel richiamare e nel condividere il lavoro svolto nel corso della precedente Legislatura, in presenza di una diversa maggioranza parlamentare, formula il seguente codice di autoregolamentazione:

ART. 1.

1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice, si impegnano a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collega-

mento ad altre liste, candidati alle elezioni regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-*bis* e articolo 648-*ter* del codice penale);

d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinquies* della legge 7 agosto 1992, n. 356);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

g) nonché delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 della legge n. 203 del 1991.

2. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice, si impegnano, altresì,

a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 2.

1. I Presidenti delle Regioni, i Sindaci e i Presidenti delle Province si impegneranno a uniformarsi, con riferimento alle nomine di competenza, a quanto previsto dall'articolo 1.

ART. 3.

1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione al presente codice di autoregolamentazione.

La presente Relazione al Parlamento ed il connesso articolato sono stati approvati all'unanimità nella seduta del 18 febbraio 2010.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia S.p.A., dott. Attilio Befera (*Svolgimento e conclusione*)

202

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia S.p.A., dott. Attilio Befera.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dott. Befera.

Il dott. BEFERA, *Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia S.p.A.*, svolge un'ampia e dettagliata relazione, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Maurizio LEO, *presidente*, i deputati Settimo NIZZI (PdL) e Gianpaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Lucio D'UBALDO (PD).

Il dott. BEFERA, *Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia S.p.A.*, risponde alle domande e alle osservazioni formulate.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia il dott. Befera e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	21

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 1151 Catanoso e C. 2505 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	70
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole</i>)	71
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	72

DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	71
--	----

AVVERTENZA	71
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame degli emendamenti e conclusione – Parere</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame degli emendamenti e conclusione – Parere</i>)	84
--	----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Atto n. 186 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90

SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>) ..	89
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	92

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01936 Garagnani: Sulla nomina del nuovo direttore amministrativo dell'Università di Bologna	146
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-02058 De Pasquale: Accordo sul riparto di competenze tra le istituzioni in materia di istruzione	146
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	157

5-02110 Melandri: Ipotesi di incompatibilità di funzioni ricoperte dal dottor Mario Resca .	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	158
5-02261 Pizzetti: Sulla sospensione della Festa delle luci organizzata dalla scuola elementare A. Manzoni di Cremona	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	159
5-02291 Ghizzoni: Sull'interruzione dell'attività di scavo archeologico in piazza Vittorio a Roma .	147
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	161
5-02310 Siragusa: Situazione di difficoltà per gli assegnisti di ricerca dell'università di Palermo .	147
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	163
5-02327 De Biasi: Sulla nomina del dottor Mario Resca a commissario delegato all'armonizzazione delle iniziative coinvolte nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia	148
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	165
5-02350 Ceccuzzi: Sulla situazione finanziaria dell'Università di Siena	148
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	166
5-02355 Murer: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.	
5-02397 Mattesini: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.	
5-02446 Delfino: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole.	
5-02453 Vico: Sulla riduzione dei fondi destinati alla pulizia e sorveglianza delle scuole .	149
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	169
SEDE CONSULTIVA:	
DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	150
<i>ALLEGATO 10 (Parere approvato)</i>	171
RISOLUZIONI:	
7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00060</i>)	153
<i>ALLEGATO 11 (Risoluzione approvata)</i>	172
Sui lavori della Commissione	153
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	174
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	177
COMITATO DEI NOVE:	
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato	175
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Atto n. 59 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
COMITATO DEI NOVE:	
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato	176

INTERROGAZIONI:

5-01989 Pizzetti: misure per la tutela ambientale e paesaggistica di un'area sita tra le province di Bergamo e di Cremona	176
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	179
AVVERTENZA	176

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (<i>Esame e rinvio</i>)	180
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009: C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	183
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione emendamento 17.1 Quartiani</i>)	184

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner: seguito dello svolgimento dell'audizione informale di rappresentanti di Assogasliquidi Federchimica e Consorzio Ecogas	183
---	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02501 Barani: Chiarimenti in merito al decreto ministeriale che istituisce l'anagrafe dei fondi sanitari	185
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	188

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciole e C. 2831 Jannone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	186
AVVERTENZA	187

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 194 del 2009, recante proroga di termini legislativi. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	189
Fondo per il restauro e la valorizzazione del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (Parere VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
AVVERTENZA	191

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE:

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Roberto Adam, Capo Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio e coordinatore della struttura di missione sul contenzioso comunitario e le procedure di infrazione, sullo stato delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia	192
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	192
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	196

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni del Presidente	198
Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sulla formazione delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali	198
ALLEGATO (<i>Relatore alla Commissione senatore Giuseppe Pisanu</i>)	200
Esame della proposta di costituzione di un Comitato di lavoro di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132	199

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia S.p.A., dott. Attilio Befera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	202

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,20

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0002860